



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2021/0041 di Reg.

Seduta del 26/04/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - VARIAZIONE APRILE 2021.

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:13, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio Comunale prot. gen. n. 148099 del 01/04/2021.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIORENTIN ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MENEGHINI DAVIDE	A
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	BITONCI MASSIMO	Ag
09.	RUFFINI DANIELA	25.	LUCIANI ALAIN	
10.	SANGATI MARCO	26.	SODERO VERA	A
11.	FERRO STEFANO	27.	MOSCO ELEONORA	
12.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	28.	CUSUMANO GIACOMO	A
13.	TAGLIAVINI GIOVANNI	29.	MONETA ROBERTO CARLO	A
14.	SCARSO MERI	A 30.	CAPPELLINI ELENA	A
15.	MOSCHETTI STEFANIA	31.	TURRIN ENRICO	
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	CAVATTON MATTEO	A

e pertanto complessivamente presenti n. 25 e assenti n. 8 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MICALIZZI ANDREA

PIVA CRISTINA

COLASIO ANDREA

BONAVINA DIEGO

BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA

NALIN MARTA

Ag GALLANI CHIARA

BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Colonnello Margherita

2) Turrin Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 155 dell'O.d.g., dando la parola al Sindaco Sergio Giordani il quale, nell'illustrare la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri, presenta un autoemendamento relativo agli allegati C - C17 - C18.

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

il nostro ente ha approvato il Dup – Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento (sezione strategica 2021 – 2022 / sezione operativa 2021 – 2023) ed il Bilancio di Previsione 2021-2023, rispettivamente con delibera di C.C. n. 86 del 18/12/2020 e con delibera di C.C. n. 87 del 18/12/2020;

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- all'art. 175, comma 1, prevede che il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- all'art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'art. 175 cc. 5-*bis* e 5-*quater* che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
- all'art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

CONSIDERATO che:

- il Decreto Legge del 22/03/2021, n. 41 al comma 4 dell'articolo 30 rinvia al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- sempre con lo stesso decreto e lo stesso articolo è prevista l'esenzione dal versamento del canone unico (ex TOSAP e COSAP) previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019) prevedendo un apposito ristoro per i Comuni;
- in base agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 53 comma 16 della Legge 388/2000 nonché in base al comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 è ancora possibile approvare modifiche tariffarie entro il mese di aprile che abbiano applicazione nel 2021;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 02 maggio 2011 del Ministero dell'Economia e Finanze che dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione;

VISTA la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede, a decorrere dal 01/01/2021, l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

CONSIDERATE, inoltre, le richieste da parte di alcuni responsabili dei settori comunali tra cui le modifiche rese necessarie per l'approvazione del Canone Unico Patrimoniale;

RITENUTO di apportare al Documento Unico di Programmazione le variazioni richieste come meglio dettagliato nell'allegato A predisposto dal Settore Programmazione, Controllo e Statistica;

VISTO il prospetto elaborato dal Settore Risorse Finanziarie ed allegato al presente atto, contenente le variazioni di bilancio in oggetto (allegato B);

DATO ATTO che il Settore Risorse Finanziarie ha verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per il relativo parere;

VISTO l'articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di apportare al Documento Unico di Programmazione le integrazioni e/o variazioni dettagliate nell'allegato A che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2021 - 2023 riportate nell'allegato B che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;
4. di allegare, ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, le delibere tariffarie e quelle che approvano e/o modificano le aliquote d'imposta adottate entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di previsione che trovano applicazione dal 2021 adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 come da allegato C.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/04/2021

Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/04/2021

Il Capo Settore Programmazione Controllo
e Statistica
Manuela Mattiazzo

3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/04/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 121 del 22/04/2021 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/04/2021

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno come risulta modificata negli allegati C – C17 – C18 per effetto dell'autoemendamento.

Entrano i Consiglieri Meneghini, Sodero, Cusumano, Cappellini e Cavatton - presenti n. 30 componenti del Consiglio

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 10 (Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Luciani, Sodero, Mosco, Cusumano, Cappellini, Turrin e Cavatton)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 20


Astenuti n. 10 (Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Luciani, Sodero, Mosco, Cusumano, Cappellini, Turrin e Cavatton)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia



ALLEGATO "A"

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2021 – 2023

Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 81 e seguenti del D.U.P.) **e** **FABBISOGNO FINANZIARIO** (pag. 92 e seguenti del D.U.P.)

Si modificano gli stanziamenti di entrata e di spesa rappresentati in tabelle rispettivamente per titoli e tipologie e per missione e programma, secondo quanto riportato nei successivi allegati relativi alla variazione al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. ELENCO ANNUALE 2021 (pag. 231 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E, le tabelle del capitolo "Spese in conto capitale" (pag. 103) e l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni:

ANNO 2021

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/093 "Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Nord" di euro 700.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/094 "Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Ovest" di euro 800.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/095 "Mobilita' Sostenibile Bicipolitana 4 Chiesanuova" di euro 500.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/096 "Mobilita' Sostenibile Bicipolitana 5 Colli" di euro 700.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/097 "Mobilita' Sostenibile Accessibilità Paleocapa" di euro 2.100.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.14 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/098 "Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Sud – Tratto Mandria Bassanello" di euro 2.100.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili,

Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/099 "Mobilità Sostenibile Riqualficazione 58° Fanteria" di euro 850.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/100 "Mobilità Sostenibile Bicipolitana Mura Sud-Est" di euro 950.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.014 Piste ciclabili, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP OPI 2021/101 "Mobilità Sostenibile Riqualficazione Pontecorvo-Bicipolitana 12^a Facciolati" di euro 750.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 01.01.14 Piste ciclabili, Tipologia Recupero, Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/102 "Restauro dell'ala Nord del Castello dei Carraresi" di euro 5.000.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.11.096 Restauro e riqualficazione di beni culturali, Tipologia Restauro, Rup Arch. Lo Bosco Domenico, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/090 "Costruzione nuova aula polivalente c/o la scuola primaria "Lombardo-Radice in via Ciamician n. 3" di euro 500.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.08.087 Scuole elementari medie e superiori, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Gallo Renato, Finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/0103 "Palaghiaccio/Plebiscito: completamento del primo piano" di euro 500.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.12.098 Impianti sportivi, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Benvegnù Stefano, Finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/0104 "Nuovo campo in erba artificiale "Sacra Famiglia"" di euro 500.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.12.098 Impianti sportivi, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Benvegnù Stefano, Finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/0105 "Attività sportiva all'aperto in quartiere: Piastre Polivalenti" di euro 500.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.12.098 Impianti sportivi, Tipologia Nuova Realizzazione, Rup Benvegnù Stefano, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/0106 "Ristrutturazione di un fabbricato ERP di 6 alloggi in via Pizzamano civ. 34" di euro 660.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.10.103 fabbricati residenziali urbani, Tipologia Ristrutturazione con efficientamento energetico, Rup Benvegnù Stefano, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/0107 "Ristrutturazione di 3 alloggi ERP in via Boyle civ. 2 e via Curie civ. 25 e 28 a Padova" di euro 390.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.10.103 fabbricati residenziali urbani, Tipologia Ristrutturazione con efficientamento energetico, Rup Benvegnù Stefano, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP VER 2021/0108 "Riqualficazione ed ampliamento Parco Iris. Primo stralcio" di euro 2.000.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 02.11.122 parchi e riserve protette, Tipologia

Recupero, Rup Degl'Innocenti Ciro, Finalità AMB Qualità ambientale, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Inserimento dell'opera LLPP EDP 2021/0109 "Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico Padova" di euro 500.000,00 finanziati con Contributi Statali Categoria 05.08.087 Scuole elementari medie e superiori, Tipologia Manutenzione Straordinaria, Rup Lo Bosco Domenico, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Vengono aggiornati i codici CUI degli interventi con quelli ottenuti con l'inserimento delle opere nella procedura del M.I.T. (Servizio Contratti Pubblici).

Per le nuove opere inserite nell'annualità 2021 sono stati:

- attestata la conformità urbanistica
- verificati i vincoli ambientali
- acquisito il CUP

E' stata inoltre approvata la progettazione prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 (pag. 279 del D.U.P.)

Vengono apportate le seguenti modifiche al Programma, adeguando le schede A e B e l'elenco delle acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:

1. Variazione della fornitura CUI F00644060287202100017 "Fornitura divise invernali per personale della Polizia Locale": l'importo per il 2021 passa da euro 66.948,48 a euro 83.000,00 finanziato con risorse di bilancio.

2. Inserimento nuovo servizio PA 2021 00083 "Manutenzione e noleggio dispositivi omologati per la rilevazione in modalità remota delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e intersezioni semaforiche" responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 12 mesi, priorità massima, importo previsto per l'anno 2021 euro 138.593,00 finanziato con fondi di bilancio, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

Documento firmato da:
MATTIAZZO MANUELA
19.04.2021 11:22:59 CEST



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	154.125.131,52	0,00	2.591.223,00	151.533.908,52
		Cassa	141.548.622,58	0,00	2.582.327,16	138.966.295,42
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	169.828.093,85	0,00	2.591.223,00	167.236.870,85
		Cassa	157.251.584,91	0,00	2.582.327,16	154.669.257,75
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	39.339.552,00	335.000,00	0,00	39.674.552,00
		Cassa	35.342.661,24	335.000,00	0,00	35.677.661,24
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	44.568.147,75	335.000,00	0,00	44.903.147,75
		Cassa	38.868.621,99	335.000,00	0,00	39.203.621,99
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	28.046.071,00	3.933.235,85	1.677.012,85	30.302.294,00
		Cassa	26.226.735,91	3.933.235,85	1.288.503,67	28.871.468,09
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	68.749.191,00	3.933.235,85	1.677.012,85	71.005.414,00
		Cassa	57.379.311,20	3.933.235,85	1.288.503,67	60.024.043,38
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	51.111.122,79	20.000.000,00	0,00	71.111.122,79
		Cassa	102.311.498,12	20.000.000,00	0,00	122.311.498,12
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	77.536.586,79	20.000.000,00	0,00	97.536.586,79
		Cassa	135.215.677,87	20.000.000,00	0,00	155.215.677,87
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	658.222.627,87	24.268.235,85	4.268.235,85	678.222.627,87
		Cassa	602.885.415,86	24.268.235,85	3.870.830,83	623.282.820,88

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	6.213.600,02	1.000.000,00	0,00	7.213.600,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00
		Totale Stanziato	6.727.100,02	1.000.000,00	0,00	7.727.100,02
		Cassa	6.905.627,24	1.000.000,00	0,00	7.905.627,24
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	11.013.674,12	1.000.000,00	0,00	12.013.674,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00
		Totale Stanziato	11.527.174,12	1.000.000,00	0,00	12.527.174,12
		Cassa	11.812.472,78	1.000.000,00	0,00	12.812.472,78
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	30.935.347,01	1.000.000,00	0,00	31.935.347,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00
		Totale Stanziato	31.448.847,01	1.000.000,00	0,00	32.448.847,01
		Cassa	36.411.079,97	1.000.000,00	0,00	37.411.079,97
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	19.072.665,73	5.000.000,00	0,00	24.072.665,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.586.500,00	0,00	0,00	4.586.500,00
		Totale Stanziato	23.659.165,73	5.000.000,00	0,00	28.659.165,73
		Cassa	13.528.715,18	5.000.000,00	0,00	18.528.715,18
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	20.654.880,75	5.000.000,00	0,00	25.654.880,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.586.500,00	0,00	0,00	4.586.500,00
		Totale Stanziato	25.241.380,75	5.000.000,00	0,00	30.241.380,75
		Cassa	15.156.909,14	5.000.000,00	0,00	20.156.909,14
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	33.121.075,94	5.000.000,00	0,00	38.121.075,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.589.575,41	0,00	0,00	4.589.575,41
		Totale Stanziato	37.710.651,35	5.000.000,00	0,00	42.710.651,35
		Cassa	29.954.755,13	5.000.000,00	0,00	34.954.755,13
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	11.062.556,73	1.500.000,00	0,00	12.562.556,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale Stanziato	11.212.556,73	1.500.000,00	0,00	12.712.556,73
		Cassa	11.814.207,09	1.500.000,00	0,00	13.314.207,09
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	16.776.009,22	1.500.000,00	0,00	18.276.009,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale Stanziato	16.926.009,22	1.500.000,00	0,00	18.426.009,22
		Cassa	18.860.452,71	1.500.000,00	0,00	20.360.452,71

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	18.160.581,44	1.500.000,00	0,00	19.660.581,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale Stanziato	18.310.581,44	1.500.000,00	0,00	19.810.581,44
		Cassa	20.604.191,32	1.500.000,00	0,00	22.104.191,32
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	5.803.477,48	1.050.000,00	0,00	6.853.477,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
		Totale Stanziato	6.075.977,48	1.050.000,00	0,00	7.125.977,48
		Cassa	5.921.730,33	1.050.000,00	0,00	6.971.730,33
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	6.560.265,56	1.050.000,00	0,00	7.610.265,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
		Totale Stanziato	6.832.765,56	1.050.000,00	0,00	7.882.765,56
		Cassa	6.700.866,77	1.050.000,00	0,00	7.750.866,77
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	9.353.829,91	1.050.000,00	0,00	10.403.829,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
		Totale Stanziato	9.626.329,91	1.050.000,00	0,00	10.676.329,91
		Cassa	9.331.398,17	1.050.000,00	0,00	10.381.398,17
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	6.243.147,29	2.000.000,00	0,00	8.243.147,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		Totale Stanziato	6.468.147,29	2.000.000,00	0,00	8.468.147,29
		Cassa	6.886.723,06	2.000.000,00	0,00	8.886.723,06
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	13.691.946,35	2.000.000,00	0,00	15.691.946,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		Totale Stanziato	13.916.946,35	2.000.000,00	0,00	15.916.946,35
		Cassa	16.267.489,12	2.000.000,00	0,00	18.267.489,12
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	60.353.934,07	2.000.000,00	0,00	62.353.934,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	228.294,00	0,00	0,00	228.294,00
		Totale Stanziato	60.582.228,07	2.000.000,00	0,00	62.582.228,07
		Cassa	75.660.703,00	2.000.000,00	0,00	77.660.703,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	26.733.705,02	9.450.000,00	0,00	36.183.705,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		Totale Stanziato	27.383.705,02	9.450.000,00	0,00	36.833.705,02
		Cassa	26.278.523,33	9.450.000,00	0,00	35.728.523,33

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	44.244.589,13	9.450.000,00	0,00	53.694.589,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		Totale Stanziato	44.894.589,13	9.450.000,00	0,00	54.344.589,13
		Cassa	46.975.649,71	9.450.000,00	0,00	56.425.649,71
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000031	Stanz. puro	97.354.513,34	9.450.000,00	0,00	106.804.513,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		Totale Stanziato	98.004.513,34	9.450.000,00	0,00	107.454.513,34
		Cassa	117.250.941,55	9.450.000,00	0,00	126.700.941,55
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	650.948.854,28	20.000.000,00	0,00	670.948.854,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.273.773,59	0,00	0,00	7.273.773,59
		Totale Stanziato	658.222.627,87	20.000.000,00	0,00	678.222.627,87
		Cassa	706.727.446,91	20.000.000,00	0,00	726.727.446,91

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2022

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	155.525.131,52	0,00	2.740.000,00	152.785.131,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	169.530.695,52	0,00	2.740.000,00	166.790.695,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	27.966.071,00	4.590.000,00	1.850.000,00	30.706.071,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	68.125.826,00	4.590.000,00	1.850.000,00	70.865.826,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	387.659.339,25	4.590.000,00	4.590.000,00	387.659.339,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2023

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	156.925.131,52	0,00	2.840.000,00	154.085.131,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	170.930.695,52	0,00	2.840.000,00	168.090.695,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	28.066.071,00	4.690.000,00	1.850.000,00	30.906.071,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000031	Stanziato	68.225.826,00	4.690.000,00	1.850.000,00	71.065.826,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	391.931.926,52	4.690.000,00	4.690.000,00	391.931.926,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da: MONTANINI ANTONIO MARIO
 Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
 Data: 19/04/2021 13:22:49

Allegato C

Atti allegati alla deliberazione C.C. 41 del 26.4.2021

DELIBERA	N.	DATA	OGGETTO
Giunta Comunale	0536/2020	13/11/2020	Misure straordinarie "Padova accogliente in sicurezza" a sostegno della cittadinanza per la sosta pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale e la disciplina ZTL in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19
Giunta Comunale	0577/2020	24/11/2020	Autorimessa di uso pubblico realizzata nell'ambito del piano urbanistico attuativo situato nell'area a nord della chiesa della Pace e del tribunale. Proroga tecnica gestione temporanea del servizio di sosta pubblica ad APS Holding S.p.A. fino al 31/03/2021
Giunta Comunale	0643/2020	15/12/2020	Emergenza Covid-19. Misure a sostegno del pagamento del canone da parte di associazione ed enti no-profit che utilizzano spazi comunali con contratti di concessione
Giunta Comunale	0676/2020	22/12/2020	Utilizzo degli spazi dei quartieri per attività di enti ed associazioni svolte in applicazione del principio di sussidiarietà, seconda sospensione delle attività per effetto dell'emergenza epidemica. Definizione di nuovo termine per il recupero delle ore di concessione o delle somme non dovute per il periodo di mancata fruizione
Giunta Comunale	0004/2021	12/01/2021	Delega in forma temporanea all'ULSS 6 Euganea delle verifiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie
Giunta Comunale	0018/2021	19/01/2021	Orti urbani - definizione canone anno 2021
Giunta Comunale	0028/2021	26/01/2021	Impianti sportivi comunali a gestione diretta e convenzionata. Determinazioni
Giunta Comunale	0042/2021	02/02/2021	Padova in "zona gialla". Riapertura al pubblico del circuito museale cittadino. Disposizioni
Giunta Comunale	0085/2021	02/03/2021	Stagioni estive 2021 - 2022 - 2023: attività a sostegno delle famiglie dei minori in età 0/14 - approvazione criteri e prenotazione spesa per € 473.536,32
Giunta Comunale	0087/2021	02/03/2021	Valorizzazione del patrimonio museale. Disposizioni
Giunta Comunale	0098/2021	09/03/2021	Parcheggio interrato di proprietà comunale denominato "Autorimessa Conciapelli" sita in Riviera dei Mugnai 34. Affidamento temporaneo in via d'urgenza della gestione della sosta ad APS Holding S.p.A.

DELIBERA	N.	DATA	OGGETTO
Consiglio Comunale	0028/2021	29/03/2021	PEEP legge 448/98 art.31 commi 45 e seguenti .Vendita delle aree concesse in diritto di superficie -modifica convenzioni-eliminazione vincoli.
Giunta Comunale	0129/2021	30/03/2021	Nuova disciplina del noleggio di materiale e strutture in dotazione al Settore Gabinetto del Sindaco. Modifica all'allegato c) deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 12.04.2016
Giunta Comunale	0135/2021	30/03/2021	Emergenza Covid-2019. DPCM 02.03.2021. Riduzione delle tariffe scolastiche per chiusura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali
Giunta Comunale	0164/2021	13/04/2021	Riproduzione di immagini del patrimonio culturale civico. Definizione delle tariffe
Giunta Comunale	0166/2021	13/04/2021	Stagione lirica 2021. Approvazione programma, convenzione con Teatro Stabile del Veneto, incarico di direzione artistica e biglietti d'ingresso
Consiglio Comunale	0040/2021	26/04/2021	Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale. Istituzione del canone ed approvazione del regolamento.
Giunta Comunale	0190/2021	26/04/2021	Canone Unico Patrimoniale. Approvazione delle tariffe.

Firmato digitalmente da: MONTANINI ANTONIO MARIO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 03/05/2021 10:47:26



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0536 DEL 13/11/2020

L'anno 2020, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco		A
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore		A
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore		A
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P	
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE "PADOVA ACCOGLIENTE IN SICUREZZA" A SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA PER LA SOSTA PUBBLICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA DISCIPLINA ZTL IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Andrea Ragona, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale

PREMESSO CHE:

- è in atto un'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, per contenere la quale sono stati emanati numerosi Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri nonché Ordinanze dal Presidente della Regione Veneto, contenenti urgenti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tali necessarie misure stanno avendo forti ripercussioni sul livello del reddito di molte famiglie del Comune di Padova e più in generale sull'intera economia cittadina;
- è intenzione di questa Amministrazione, di concerto con le Associazioni Ascom, Confesercenti e APPE, nell'ambito delle azioni attuate e/o da attuare a sostegno della cittadinanza, intervenire anche con provvedimenti straordinari in relazione al servizio della sosta pubblica e del trasporto pubblico locale nonché alla disciplina della Zona a Traffico Limitato;
- il servizio di gestione della sosta pubblica a Padova è attualmente affidato ad APS Holding S.p.A. con contratto prot. n. 164894 del 16/06/2009 e ss.mm.ii.;
- il servizio di trasporto pubblico locale, di cui al contratto n.78439 del 09/04/2001 e ss.mm.ii, è attualmente gestito da Busitalia Veneto S.p.A., a seguito dell'atto del

conferimento della piena ed esclusiva proprietà del ramo d'Azienda costituente l'attività di trasporto pubblico locale a Busitalia Veneto S.p.A. da parte di APS Holding S.p.A.;

- la Zona a Traffico Limitato è regolata con il disciplinare per il rilascio dei contrassegni di accesso alla ZTL approvato con D.G.C. n.23 del 25/01/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa, di attuare i seguenti provvedimenti straordinari, in linea con le misure di sostegno contenute nei provvedimenti governativi di cui sopra:

1) in relazione alla sosta pubblica (dal 16 novembre 2020 al 10 gennaio 2021):

- sosta gratuita in 255 posti auto a strisce blu in prossimità del centro storico a partire dalle ore 14,00, e più in particolare nelle seguenti vie:
 - via dei Borromeo (22 stalli)
 - via del Carmine (37 stalli)
 - largo Europa (30 stalli)
 - via Martiri della Libertà (15 stalli)
 - via Giacomo Matteotti (38 stalli)
 - corso Milano (45 stalli)
 - riviera dei Mugnai (27 stalli)
 - via del Risorgimento (19 stalli)
 - via S.Fermo (19 stalli)
 - p.zzetta G. Verdi (Corso Milano) (3 stalli)
- sosta gratuita nei parcheggi scambiatori (park ai Colli, Park Capolinea Tram nord Pontevigodarzere, Park Capolinea Tram sud Guizza) h 24:00;

2) in relazione al Trasporto Pubblico Locale (dal 14 novembre al 5 dicembre 2020):

- estensione della validità oraria del biglietto urbano di 1^ tratta da 75 minuti a 180 minuti nei giorni prefestivi;

3) in relazione alla disciplina della Zona a Traffico Limitato (dal 14 novembre 2020 al 10 gennaio 2021)

- ingresso gratuito, con possibilità di sosta negli stalli contrassegnati dal colore bianco, alle autovetture di chi effettua acquisti, del valore di almeno € 20,00 ciascuno, nei negozi siti in ZTL o acquista cibo da asporto in ZTL. Il cliente dovrà provvedere alla registrazione della targa dell' autovettura, entro le 48 ore dal transito, nella sezione "servizi on line" del portale delle istanze on line del Comune di Padova, allegando copia dello scontrino;
- deroga temporanea alle ordinanze istitutive della Zona a Traffico Limitato e aree pedonali per i ristoratori che effettuano consegne di cibo a domicilio, con solo obbligo di registrazione della targa;

CONSIDERATO che l'estensione di validità del biglietto di TPL di cui sopra, in considerazione del periodo emergenziale e delle disposizioni conseguenti di restrizione della capienza consentita sui mezzi pubblici, comporta mancati ricavi tariffari per Busitalia Veneto S.p.A. per una spesa presunta di € 6.600/giorno per un totale presunto di € 26.400,00, che dovrà essere valutato con la Regione Veneto se rientrante nelle compensazioni previste con la DGRV n. 1320/2020;

VALUTATO che i mancati introiti della sosta derivanti dalla temporanea introduzione della gratuità dei posti auto sopra indicati verranno trattati all'interno del Contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova prot.n. 164894 del 16/06/2009 e ss.mm.ii.;

VISTE la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 e 91 del 16/12/2019 e di G.C. n. 858 del 23/12/2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il PEG;

VISTO l'art.48 del decreto legislativo 267/2000;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267;

DELIBERA

1. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti provvedimenti straordinari:

a) in relazione alla sosta pubblica (dal 16 novembre 2020 al 10 gennaio 2021):

- sosta gratuita in 255 posti auto a strisce blu in prossimità del centro storico a partire dalle ore 14,00, e più in particolare nelle seguenti vie:
 - via dei Borromeo (22 stalli)
 - via del Carmine (37 stalli)
 - largo Europa (30 stalli)
 - via Martiri della Libertà (15 stalli)
 - via Giacomo Matteotti (38 stalli)
 - corso Milano (45 stalli)
 - riviera dei Mugnai (27 stalli)
 - via del Risorgimento (19 stalli)
 - via S.Fermo (19 stalli)
 - p.zzetta G. Verdi (Corso Milano) (3 stalli)
- sosta gratuita nei parcheggi scambiatori (park ai Colli, Park Capolinea Tram nord Pontevigodarzere, Park Capolinea Tram sud Guizza) h.24:00;

b) in relazione al Trasporto Pubblico Locale (dal 14 novembre al 5 dicembre 2020):

- estensione della validità oraria del biglietto urbano di 1^ tratta da 75 minuti a 180 minuti nei giorni prefestivi;

c) in relazione alla disciplina della Zona a Traffico Limitato (dal 14 novembre 2020 al 10 gennaio 2021):

- ingresso gratuito con possibilità di sosta negli stalli contrassegnati dal colore bianco alle autovetture di chi effettua acquisti, del valore di almeno € 20,00 ciascuno, nei negozi siti in ZTL o acquista cibo da asporto in ZTL. Il cliente dovrà provvedere alla registrazione della targa dell' autovettura, entro le 48 ore dal transito, nella sezione "servizi on line" del portale delle istanze on line del Comune di Padova, allegando copia dello scontrino;
- deroga temporanea alle ordinanze istitutive della Zona a Traffico Limitato e aree pedonali per i ristoratori che effettuano consegne di cibo a domicilio, con solo obbligo di registrazione della targa;

3. di prenotare la spesa complessiva di € 26.400,00 (IVA compresa) sul Cap 13302010 "Contratti di servizio pubblico" classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto piano finanziario U.1.03.02.15.001 del Bilancio di previsione 2020 (Vincolo 2020AV001);

4. di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 18.08.2000 n.2.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/11/2020

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Defin.
C	U.10.02.1.03	13302010	U.1.03.02.15.001	26.400,00	--	202000178	2020001582200

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile per l'esatta imputazione di bilancio e la sufficiente disponibilità sul capitolo/RP indicato nel provvedimento. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/11/2020

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/11/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 17/11/2020 al 01/12/2020, è divenuta esecutiva il 27/11/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 17/11/2020 al 01/12/2020



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0577 DEL 24/11/2020

L'anno 2020, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 14.30 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: AUTORIMESSA DI USO PUBBLICO REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SITUATO NELL'AREA A NORD DELLA CHIESA DELLA PACE E DEL TRIBUNALE. PROROGA TECNICA GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI SOSTA PUBBLICA AD APS HOLDING S.P.A. FINO AL 31/03/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore alla Mobilità, Andrea Ragona, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale,

PREMESSO che:

- è indispensabile garantire l'uso pubblico delle dotazioni di parcheggio derivanti da standard urbanistici;
- in attuazione del Piano di Lottizzazione situato nell'area a nord della chiesa della Pace e del Tribunale sulla base della relativa convenzione urbanistica tra Comune di Padova e la ditta lottizzante I.F.I.P. srl, è stata realizzata un'autorimessa interrata, vincolata a servitù perpetua di uso pubblico in adempimento agli obblighi della convenzione stessa;
- in data 24/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione provvisoria Reg. Conv. n.9/2011 (prot. 283313 del 24/11/2011) tra il Comune di Padova e la ditta lottizzante. I.F.I.P. srl per la gestione della sosta nella suddetta autorimessa, con validità di n. 8 anni;
- a seguito di vendita dell'immobile alla soc. Pace Park srl (atto di compravendita Rep. n. 39466 del 05/12/2011), la stessa è subentrata alla soc. I.F.I.P. srl nella gestione della sosta nell'autorimessa in oggetto;
- alla scadenza della citata convenzione, avvenuta in data 24/11/2019, con D.G.C. n.744 del 19/11/2019, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento definitivo, la

gestione della sosta è stata affidata in via d'urgenza temporaneamente per 4 mesi alla società APS Holding S.p.A, per garantire la continuità del servizio pubblico, alle stesse condizioni economiche di cui alla convenzione originaria Reg. Conv. n.9/2011;

- con nota prot.181416 del 11/05/2020 (agli atti del Settore Mobilità) è stato comunicato ad APS Holding S.p.A. che, per effetto dell'intervenuto D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art.103 comma 2, il suddetto affidamento temporaneo si intendeva in prosecuzione fino al 15/06/2020;

- con D.G.C. n.301 del 14/07/2020, considerata l'emergenza COVID-19 e la necessità di garantire spazi di sosta a coloro che intendono utilizzare l'auto privata per gli spostamenti, è stato espresso indirizzo favorevole per una proroga tecnica dell'affidamento di cui sopra, per garantire la continuità del servizio, fino al 31/10/2020, alle stesse condizioni definite con la citata D.G.C. n. 744/2019, in particolare riconfermando il corrispettivo da versare al Comune, gli orari di apertura e le tariffe di cui alla suddetta delibera;

DATO ATTO che allo stato attuale continua a permanere uno stato di perturbazione del sistema della sosta, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto e delle modificate abitudini degli spostamenti urbani, tali da non consentire ancora una definizione certa per gli eventuali operatori economici dei termini e delle condizioni di una gestione definitiva a lungo termine;

RITENUTO che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, è importante garantire la continuità del servizio della sosta, evitando di arrecare disagio all'utenza con una sospensione del servizio stesso;

VISTO che la gestione di tali parcheggi in autorimessa, oltre a consentire la relativa copertura dei costi di gestione, evita l'insorgere di fenomeni di degrado che potrebbero verificarsi in caso di parcheggio gratuito non gestito;

VISTA la richiesta di APS Holding S.p.A., nostro prot. 442231 del 02/11/2020, agli atti del Settore Mobilità, di rinnovare la proroga tecnica di cui alla D.G.C. n. 301 del 14/07/2020 fino al 31/12/2020, al fine di definire le condizioni per l'affidamento definitivo;

DATO ATTO che APS Holding S.p.A. con la medesima nota si è dimostrata disponibile ad una eventuale acquisizione del sito, attualmente pignorato e oggetto di esecuzione immobiliare, e che quindi risultano comunque necessari tempi più lunghi rispetto alla data del 31/12/2020, di cui alla citata nota di APS Holding S.p.A, per la procedura dell'affidamento definitivo;

RITENUTO pertanto necessario procedere con una proroga tecnica della gestione temporanea della sosta da parte di APS Holding S.p.A., fino al 31/03/2021, alle stesse condizioni già definite con le D.G.C. n. 744/2019 e n.301/2020 sopra richiamate;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 e 91 del 16/12/2019 e di G.C. n. 858 del 23/12/2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il PEG;

VISTI altresì

- lo Statuto comunale;

- l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***) , espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere indirizzo favorevole per la proroga tecnica della gestione temporanea della sosta nell'autorimessa in questione da parte di APS Holding S.p.A. fino al 31/03/2021, alle stesse condizioni già definite con le precedenti deliberazioni di G.C. n. 744/2019 e 301/2020, per garantire la continuità del servizio pubblico;
3. di riconfermare che:

- il corrispettivo che APS Holding S.p.A. dovrà versare al Comune di Padova per la gestione della sosta, è pari al 25% dell'utile realizzato dall'attività di gestione dell'autorimessa,
 - l'orario di apertura si svolge dalle ore 7:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato,
 - la tariffa oraria è di € 1,10,
 - la tariffa per mezza giornata è di € 3,50 (orario 7:00-14:00, 14:00-21:00),
 - la tariffa per giornata intera è di € 6,00
 - la tariffa per abbonamento ordinario mensile è di € 80,00
4. il competente Capo Settore Mobilità provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 del 18/08/2000;

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/07/2000 n. 267

(*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/11/2020

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/11/2020

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/11/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 27/11/2020 al 11/12/2020, è divenuta esecutiva il 07/12/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL Funzionario AP
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2020 al 11/12/2020.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0643 DEL 15/12/2020

L'anno 2020, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE ED ENTI NO-PROFIT CHE UTILIZZANO SPAZI COMUNALI CON CONTRATTI DI CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Vice Sindaco Andrea Micalizzi, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale

PREMESSO che il Comune di Padova è proprietario di alcuni immobili dati in concessione ad Associazioni ed Enti no-profit che devono corrispondere il canone relativo all'anno 2020;

DATO atto che

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 sono state previste "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- con successivi decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono state previste "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRECISATO che alle associazioni/enti no-profit sono state fornite precise indicazioni sull'utilizzo degli spazi occupati durante lo stato di emergenza, sia attraverso la newsletter comunale che con nota prot. 201663 del 27/05/2020;

CONSIDERATO che:

- le concessioni stipulate con le associazioni/enti no-profit sono a titolo oneroso e che, sulla base di quanto approvato con deliberazione di G. C. n. 603 del 20/11/2012, nel caso in cui tali concessionari stipulino una convenzione per l'esercizio di servizi o attività d'interesse per il Comune con il competente settore comunale, a seguito di rendicontazione delle attività svolte e di attestazione di congruità da parte di tale settore, potrà essere scomputato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto dall'associazione;
- il canone complessivo che le suddette Associazioni ed Enti no-profit devono corrispondere per l'anno 2020 è di € 399.172,20, somma che deve essere accertata sul capitolo di entrata 30056400;
- tale canone, come da contratto, è posticipato, per consentire ai Soggetti, che svolgono attività riconosciute di rilievo a favore della cittadinanza, di ottenere il nulla osta allo scomputo con la procedura prevista nella citata deliberazione G.C. 603/2012;
- per consentire lo scomputo totale o parziale del canone è necessario provvedere alla prenotazione della spesa di € 399.172,20 sul capitolo 14133600, vincolato al citato capitolo di entrata;

PRESO atto che la procedura prevede che il Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, a seguito delle attestazioni rilasciate dai vari Settori Comunali, provveda a regolarizzare la posizione contabile delle Associazioni/Enti che hanno eseguito le attività oggetto delle convenzioni a scomputo totale o parziale del canone di concessione;

CONSIDERATO che la situazione emergenziale COVID-19 si protrae ormai da numerosi mesi e che i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità nazionali e regionali hanno comportato e comportano, per cause di forza maggiore, la sospensione o la riduzione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc.;

VISTE le note pervenute al Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura con le quali le Associazioni/Enti no-profit hanno chiesto la riduzione del canone di concessione e delle spese condominiali per l'anno 2020 per l'inutilizzo totale o parziale delle sedi comunali a loro concesse a causa delle norme per il contenimento dell'epidemia;

CONSIDERATO, altresì, che le Associazioni/Enti no-profit per adeguarsi alle norme covid-19 hanno dovuto sostenere spese ingenti per l'igienizzazione e sanificazione dei locali e che, nei periodi di chiusura, non hanno potuto svolgere le attività per le quali chiedere lo scomputo totale o parziale del canone;

ACCERTATO altresì che sia in alcune recenti pronunce dei Tribunali di merito, sia in autorevoli pareri (vedasi ad es. Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione n. 56 dell'8.07.2020) si sostiene la legittimità dell'introduzione di clausole di riequilibrio contrattuale in presenza dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, soprattutto nei contratti di locazione;

RITENUTO opportuno, vista l'emergenza legata alla pandemia, che l'Amministrazione comunale preveda una possibile riduzione del canone anno 2020, così determinata:

- riduzione del 100% del canone mensile per il periodo di chiusura totale prevista per legge o per provvedimento della pubblica autorità ;
- riduzione del 30% del canone per i mesi di emergenza qualora l'associazione/ente no-profit attesti la pesante incidenza della pandemia sulla propria attività;

PRECISATO, pertanto, che, nel primo semestre del 2021, saranno verificati:

- l'effettivo utilizzo/non utilizzo delle sedi comunali in concessione da parte delle Associazioni ed Enti no-Profit nel 2020;
- la documentazione che le Associazioni/Enti presenteranno, comprovante la grave situazione economica derivante dalla chiusura obbligatoria e l'impossibilità di svolgere le proprie attività anche ai fini dello scomputo del canone (riduzione documentata del numero degli associati, cancellazione documentata di eventi programmati, riduzione delle attività rientranti nell'oggetto sociale e presenza di ulteriori gravi e specifiche circostanze);

prevedendo fin d'ora una eventuale rimodulazione dei canoni per l'anno 2020 ed apportando gli opportuni correttivi contabili con proporzionale riduzione dell'accertamento nel capitolo di entrata e dell'impegno nel corrispondente capitolo di spesa;

VISTE le deliberazioni:

- di C.C. n. 90 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP comprensivo della nota di aggiornamento – sezione strategica 2020-2022 – sezione operativa 2020-2022;
- di C.C. n. 91 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione - Esercizi 2020 – 2022;
- di G.C. n. 858 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2020-2022;

VISTI:

- l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il Decreto di nomina sindacale n. 43 del 27/09/2018;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dall'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

DELIBERA

1. di approvare quanto sopra proposto, precisando che ogni valutazione in merito sull'effettiva occupazione delle sedi assegnate ad associazioni e sulle attività svolte nel 2020, verrà effettuata entro il primo semestre del 2021;
2. di dare atto che le Associazioni/Enti No-profit dovranno debitamente documentare la grave situazione economica derivante dalla chiusura obbligatoria e dalla generale situazione di emergenza che hanno determinato l'impossibilità di svolgere le proprie attività anche ai fini dello scomputo del canone (riduzione documentata del numero degli associati, cancellazione documentata di eventi programmati, riduzione delle attività rientranti nell'oggetto sociale e presenza di ulteriori gravi e specifiche circostanze);
3. di prevedere una possibile riduzione del canone anno 2020 così determinata:
 - riduzione del 100% del canone mensile per il periodo di chiusura totale prevista per legge o per provvedimento della pubblica autorità,
 - riduzione del 30% del canone per i mesi di emergenza qualora l'associazione/ente no-profit attesti la pesante incidenza della pandemia sulla propria attività;
4. di accertare l'entrata per un importo complessivo di € 399.172,20, relativo al canone per l'anno 2020 dovuto dalle Associazioni ed Enti no profit indicate nell'elenco agli atti del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, sul cap. 30056400 "Proventi da canoni di locazione da Associazioni ed Enti no-profit", classificazione di Bilancio E.3.01.0300 -

Codice piano finanziario voce E.3.01.03.01.002 del Bilancio di Previsione 2020 – codice vincolo 2020C072;

5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 399.172,20 sul Cap. 14133600 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”, classificazione di Bilancio U.01.05.1.04 - Codice piano finanziario voce U.1.04.04.01.001 del Bilancio di previsione 2020 – codice vincolo 2020C072;
6. di prendere atto che tali importi potranno essere oggetto di riaccertamento, sulla base delle valutazioni che saranno svolte il prossimo anno;
7. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

11/12/2020

Il Capo Settore
Laura Paglia

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Accertamento
C	E.3.01.0300	30056400	E.3.01.03.01.002	399.172,20	2020/6954

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.01.05.1.04	14133600	U.1.04.04.01.001	399.172,20	--	202000243	2020001727200

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

14/12/2020

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

15/12/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 18/12/2020 al 01/01/2021, è divenuta esecutiva il 28/12/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2020 al 01/01/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0676 DEL 22/12/2020

L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 13:45 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	A
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: UTILIZZO DEGLI SPAZI DEI QUARTIERI PER ATTIVITA' DI ENTI ED ASSOCIAZIONI SVOLTE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA', SECONDA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PER EFFETTO DELL'EMERGENZA EPIDEMICA. DEFINIZIONE DI NUOVO TERMINE PER IL RECUPERO DELLE ORE DI CONCESSIONE O DELLE SOMME NON DOVUTE PER IL PERIODO DI MANCATA FRUIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessora Francesca Benciolini ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale:

PREMESSO che in attuazione dell'art. 12 della legge 241/1990, il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 80 del 16 ottobre 2006, modificata con Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n.24 del 25/05/2017, i criteri e le modalità per la concessione di contributi in denaro o in natura ad enti, associazioni, realtà confessionali, per sostenere o promuovere attività che presentino un'utilità pubblica nelle materie di competenza dell'Amministrazione comunale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 91 del 09/03/10 di approvazione delle linee di indirizzo relative all'erogazione di forme di sostegno economico ad Associazioni, Enti e Comitati vari;
- n. 183 del 24/04/2012 con la quale sono stati approvati nuovi criteri e disciplinato un nuovo tariffario per l'utilizzo delle sale in gestione ai Quartieri da parte di Enti ed Associazioni, nonché previsti i casi di gratuità fra i quali rientrano i servizi e le attività espletate in regime di convenzione;

CONSIDERATO che attraverso il sostegno economico, erogato in denaro o in natura ad associazioni, comitati ed enti, per la realizzazione di varie iniziative in ambito culturale, artistico, sociale, ricreativo e ludico-sportivo, l'Amministrazione comunale cura gli interessi ed i bisogni della propria comunità, facendo applicazione del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che, in vista dell'assegnazione in condivisione di sale e locali di Quartiere per il periodo settembre 2019 – agosto 2020, si è provveduto a pubblicare un avviso rivolto alle associazioni interessate, che potevano presentare la loro domanda di concessione di spazi a tariffa agevolata entro il 19 luglio 2019, assicurandosi così l'inizio delle attività progettate e da svolgersi negli stessi a partire dal mese di settembre;

RILEVATO che per l'espletamento di attività sussidiarie durante il periodo settembre 2019 – agosto 2020 sono state rilasciate n. 164 concessioni d'uso di sale e locali assegnati ai Quartieri, e che in base alle tariffe corrispondenti è stata contabilmente accertata una entrata complessiva pari a euro 73.023,50;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale 336 del 30 luglio 2020 con la quale l'Amministrazione ha riconosciuto la condizione di impossibilità oggettiva di utilizzo degli spazi di Quartiere da parte delle Associazioni concessionarie durante il periodo emergenziale covid-19, in cui le attività sono state sospese obbligatoriamente dalle norme, definendo altresì i seguenti criteri per procedere alla trattazione degli aspetti contabili e tariffari correlati:

- non siano dovuti i versamenti tariffari già accertati relativamente alle concessioni d'uso degli spazi e locali gestiti dai Quartieri, per il periodo di sospensione obbligatoria a partire dal 9 marzo 2020 e fino al termine del periodo emergenziale (si consideri il 31 agosto 2020);
- la quota parte di canone d'uso relativa al periodo di mancata fruizione sia portata in diminuzione dell'importo dovuto sui futuri periodi di utilizzo fino al 31 dicembre 2020, che verranno regolati da apposite integrazioni delle concessioni in essere;
- per i soggetti che avessero già provveduto in tutto o in parte al versamento della tariffa riferita al periodo di sospensione come suddetto e che non fossero interessati ad una integrazione della concessione d'uso come alternativa al mancato utilizzo, si provveda al rimborso della quota versata su presentazione di formale istanza.

DATO ATTO che per effetto dell'emanazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemica da SARS-CoV-2 successiva al 31 agosto 2020, i soggetti concessionari hanno dovuto nuovamente sospendere le iniziative per la cui realizzazione erano state integrate le concessioni degli spazi, a partire anche dal 26 ottobre 2020 a tutt'ora, rendendo di fatto vana la possibilità di completare le attività previste entro il 31 dicembre 2020 e il conseguente recupero della quota parte di canone d'uso non dovuta;

CONSIDERATO che l'attuale situazione pandemica non permette di definire con certezza la fine del periodo delle restrizioni e dei divieti di movimento e di aggregazione, per cui appare utile rimandare il termine per procedere alla trattazione degli aspetti contabili e tariffari correlati alle concessioni stesse;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- di approvare espressamente quanto esposto in premessa e, per tale effetto, di confermare che non siano dovuti i versamenti tariffari già accertati, relativamente alle concessioni d'uso

degli spazi e locali gestiti dai Quartieri, per il periodo di sospensione obbligatoria a partire dal 9 marzo al 31 agosto 2020 e dal 26 ottobre 2020 al termine del periodo emergenziale;

- di stabilire che la quota parte di canone d'uso relativa al periodo di mancata fruizione sia portata in diminuzione dell'importo dovuto sui futuri periodi di utilizzo fino al 31 dicembre 2021, per quei rapporti che sono stati regolati da apposite integrazioni delle concessioni in essere;

- di stabilire che, su presentazione di formale istanza di rimborso, per i soggetti che avessero già provveduto in tutto o in parte al versamento della tariffa riferita ai periodi di sospensione come suddetto, e che non fossero interessati ad una seconda integrazione della concessione d'uso come alternativa al mancato utilizzo, si provveda al rimborso della quota versata;

- di dare atto che la minor entrata prevista era già stata comunicata al Settore Risorse Finanziarie ai fini degli equilibri di bilancio e del relativo specifico assestamento;

il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

21/12/2020

Il Funzionario con A.S.
Roberto Bardelle

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/12/2020

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/12/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 viene dichiarata immediatamente eseguibile. .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Andrea Micalizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 28/12/2020 al 11/01/2021, è divenuta esecutiva il 07/01/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il dirigente ad interim -
Avv.Laura Paglia Laura

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2020 al 11/01/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0004 DEL 12/01/2021

L'anno 2021, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 14:10 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P	
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P	
5	BONAVINA DIEGO	Assessore		A
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore	P	
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P	
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: DELEGA IN FORMA TEMPORANEA ALL'ULSS 6 EUGANEA DELLE VERIFICHE FUNZIONALI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Antonio Bressa, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto comunale;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 28 del 25.1.2011 con la quale è stato istituito il SUAP del Comune di Padova;

Tenuto conto che l'art.4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010 n.° 160 prevede che in relazione ai procedimenti di competenza del SUAP vengano posti a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso;

Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17/01/2012 con la quale sono stati istituiti i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti SUAP, la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 29/01/2013 che ha adeguato gli importi previsti nella delibera sopra citata ricomprendendo quei procedimenti che in fase di prima applicazione non erano stati inseriti ovvero nuove fattispecie che sono state individuate a seguito di intervenute modifiche normative, nonché la delibera di

Giunta Comunale n.479 del 14.11.2017 con la quale sono state approvate le tariffe dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti per esposizioni pubblicitarie gestiti dallo Sportello Unico;

Vista la L.R. Veneto n. 22/2002 che disciplina le funzioni e le competenze delle Amministrazioni Pubbliche in materia di "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

Considerato che l'art. 6 della citata L.R. n. 22/2002 individua, in particolare, i Comuni quali strutture competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Considerato che con Decreto Sindacale n. 59 del 27/11/2014 2014 il Comune di Padova ha assunto la titolarità diretta ed esclusiva per la funzione dell'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/2002 e relativi provvedimenti attuativi, delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di recupero e di riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, attribuendo la competenza al Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione;

Tenuto conto che con Delibera di G.C. n.297 del 14/05/2019, a seguito della soppressione del citato Settore, tali funzioni sono state trasferite al Settore Suap ed Attività Economiche, in quanto il procedimento è incardinato, ai sensi del D.P.R. 160/2010, nel portale telematico Suap;

Precisato che con delibere di Giunta Comunale n.745 del 16/12/2014 e n.620 del 22/09/2015 sono stati rispettivamente istituiti e poi aggiornati i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti, gestiti al tempo dal Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Evidenziato che, mentre la titolarità del Comune, in merito al rilascio del provvedimento conclusivo di tipo autorizzatorio, discende direttamente dalla normativa specifica, per quanto concerne invece l'attività tecnica i Comuni, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto nr. 1145/2013 e nr.3013/2013, possono avvalersi dell'Azienda ULSS di riferimento;

Rilevato che l'elevata specializzazione delle strutture sanitarie insediatesi negli ultimi anni sul territorio cittadino hanno fatto emergere la necessità di avvalersi, soprattutto per le verifiche e gli accertamenti dei requisiti delle strutture sanitarie, di un'adeguata competenza tecnica non rinvenibile nell'organico dell'Amministrazione comunale;

Tenuto conto che, previa richiesta del Capo Settore Suap e Attività Economiche, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ospedaliera Ulss n.6 Euganea ha comunicato la disponibilità a collaborare in via temporanea, nella fase di verifica dei requisiti previsti dalla normativa specifica, nell'ambito del procedimento di rilascio delle autorizzazioni sanitarie, con rimborso delle spese sostenute, secondo le tariffe indicate nel tariffario regionale approvato con DGR n.2714 del 29/12/2014;

Ritenuto pertanto di delegare all'ULSS 6 Euganea, fino al mantenimento della disponibilità della citata Azienda, in virtù della competenza tecnica degli uffici interni alla medesima, le verifiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie, impegnandosi a versare alla medesima ULSS 6 Euganea il conseguente onere economico nella misura quantificata dall'Azienda stessa e di porre a carico dei richiedenti il costo del procedimento di verifica come sopra esplicitato;

Ritenuto inoltre di adeguare i relativi importi dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal Settore Suap e Attività Economiche per il rilascio/rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali,

comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Preso atto dei pareri, riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Delibera

1. di conferire all'Azienda ULSS 6 Euganea la delega ad espletare le verifiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie, rientranti nella competenza dei Comuni ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 22/2002, fino al mantenimento della disponibilità della citata Azienda;
2. di impegnarsi a versare alla medesima ULSS 6 Euganea il conseguente onere economico nella misura quantificata dall'Azienda stessa;
3. di approvare il nuovo tariffario allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal Settore Suap e Attività Economiche per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio;
4. di stabilire che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti a partire dal 01/02/2021;
5. di dare atto che sarà cura del competente Settore far affluire le entrate relative agli importi dei sopra descritti diritti di istruttoria nell'apposito Capitolo di entrata 30047405 "Proventi da diritti di istruttoria sportello unico attività produttive" del Bilancio di Previsione 2021;
6. di stabilire che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Delibera

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/01/2021

Il Capo Settore SUAP e Attività
Economiche
Marina Celi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

11/01/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

12/01/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 18/01/2021 al 01/02/2021, è divenuta esecutiva il 28/01/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 18/1/2021 al 01/02/2021.

Diritti di istruttoria - autorizzazioni sanitarie

Tipologia di richiesta	Tipologia di struttura sanitaria			
	Studio / Ambulatorio monospecialistico	Poliambulatorio Centro cure fisiche	Strutture di chirurgia extra ospedaliera	Stabilimenti termali
autorizzazione o trasferimento definitivo altra sede (nuova autorizzazione, rinnovo ecc.)	€ 750,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 1350,00
Aggiornamento della autorizzazione per variazioni che non necessitano di sopralluogo di verifica	€ 150,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 250,00



CELI
MARINA
COMUNE DI
PADOVA
08.01.2021
11:46:38
UTC



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0018 DEL 19/01/2021

L'anno 2021, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 14:25 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: ORTI URBANI – DEFINIZIONE CANONE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Chiara Gallani, ai sensi dell'art. 52, comma 7 dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2010/0105 del 14.12.2010 all'oggetto: "Mozione: orti urbani – funzione sociale e civica", attribuisce all'orticoltura urbana valore sociale, ambientale, territoriale e ne promuove l'ampliamento;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2019/0081 del 25.11.2019 ha approvato il "Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani";
- negli ultimi anni le aree destinate a verde pubblico pervenute al patrimonio comunale sono aumentate di numero grazie agli strumenti attuativi della pianificazione urbanistica e che tali aree necessitano di un grosso impegno economico per la loro gestione e manutenzione;
- gli appezzamenti di terreno adibiti ad orti urbani attualmente sono più di 600 distribuiti in 17 aree del territorio cittadino;

DATO ATTO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 722 del 12.11.2019 è stato riconfermato per il 2020 il canone di € 70,00 annui;

- il Comune con lettera del 24.04.2020 prot. 167799 ha comunicato agli ortolani che hanno in concessione l'orto all'interno dei Parchi cittadini chiusi a causa del COVID-19 che sarebbe stato detratto, per l'anno 2021, un importo sulla base dei giorni di chiusura;

- i Parchi Cittadini sono stati chiusi dal 12.03.2020 al 03.05.2020 quindi l'importo detratto pari a € 10,00 corrispondente ai 53 giorni di chiusura;

gli orti che usufruiranno di questa riduzione sono:

- Orti al Ponte 1861 ;

- Orti Parco Morandi;

- Orti 4 stagioni;

- Orti delle Meraviglie;

- Orti Parco dei Salici;

- Orti Parco dei Giacinti;

e quindi il canone annuo, per questi orti, sarà di € 60,00 per l'anno 2021;

DATO ATTO che alcuni orti vengono assegnati al Settore Servizi Sociali del Comune di Padova per essere destinati a soggetti da loro seguiti e per questi è opportuno mantenere la facoltà di esonero della quota;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 169 "Piano Esecutivo di Gestione";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare il canone annuale per l'anno 2021 per tutte le aree ad orto di € 70,00 salvo quelle indicate al punto 3. I versamenti saranno effettuati con le modalità stabilite dai competenti settori e fatti affluire nei relativi Capitoli di Entrata del Bilancio di Previsione 2021;
3. di richiedere, per gli ortolani dei seguenti orti: Orti al Ponte 1861, Orti Parco Morandi, Orti 4 stagioni, Orti delle Meraviglie, Orti Parco dei Salici, Orti Parco dei Giacinti, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2021 il canone di € 60,00;
4. di riservare all'Amministrazione la facoltà di esonero dell'onere della quota per gli orti assegnati al Settore Servizi Sociali del Comune di Padova;
5. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) PARERE POSITIVO

14/01/2021

Il Capo Settore
Ciro Degl'Innocenti

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

18/01/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/01/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 22/01/2021 al 5/02/2021, è divenuta esecutiva il 1/02/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 22/1/2021 al 5/02/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0028 DEL 26/01/2021

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA E
CONVENZIONATA. DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Diego Bonavina ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale:

PREMESSO il nostro Paese sta attraversando una grave emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid19 cosiddetto "coronavirus" dichiarata e prorogata con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che con D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" è stato tra l'altro prorogato lo stato di emergenza fino 30 aprile 2021;

DATO ATTO che:

- l'art. 60 del DPR n. 616/77 assegna ai Comuni compiti di promozione sportiva;
- ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

CONSIDERATO che in collaborazione con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate a Federazioni Sportive Nazionali, il Comune di Padova tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- dare piena attuazione all'art. 8 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale garantendo l'uso degli impianti in ossequio ai principi di imparzialità ed obiettività;
- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti quali Società ed Associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori di servizi, una gestione che può definirsi "partecipata" ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività coordinate e concertate con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi.

PRESO ATTO che le autorità preposte, in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica, durante l'anno 2020, hanno disposto d'imperio misure che a vario livello hanno determinato la sospensione o la limitazione della pratica dell'attività sportiva dilettantistica, agonistica e amatoriale, sia per gli allenamenti che per la disputa delle gare, manifestazioni e che tali misure sono state prorogate anche per il 2021;

CONSIDERATO CHE:

- l'emergenza epidemiologica sta producendo in tutti i comparti socio economici gravi effetti negativi e che in particolare le associazioni sportive stanno subendo dei gravi contraccolpi che potrebbero compromettere irrimediabilmente la ripresa dell'attività futura;
- le associazioni sportive, supportano in maniera sussidiaria il Comune di Padova, effettuando attività che rientrano nei fini istituzionali e mettendo a disposizione risorse di personale e mezzi.

DATO atto che allo stato non risulta ipotizzabile una data di completa riapertura della pratica sportiva negli impianti sportivi nelle modalità ritualmente effettuate ante Corona Virus. L'incertezza temporale sulla data di completa ripresa delle attività sportive e l'indeterminatezza delle modalità di utilizzo degli stessi sta provocando un grave danno economico, tale da pregiudicare non solo l'importante ruolo sociale delle associazioni o la loro stessa "sopravvivenza".

CONSIDERATO che, per le motivazioni in premessa, risulta opportuno supportare le associazioni sportive prevedendo una forma di sostegno che si concretizzi nella possibilità di richiedere la sospensione senza imputazione di ulteriori importi - interessi, della rateizzazione dei piani di rientro in corso fino al 30 aprile e comunque fino al 30 luglio nel caso di proroga dello stato emergenziale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 2020/0639 del 15/12/2020 “Impianti Sportivi comunali a gestione convenzionata. Determinazioni”;
- n. 2020/0303 del 16/07/2020 “Tariffe impianti sportivi comunali”;
- n. 2020167 del 21/04/2020 “Impianti sportivi comunali a gestione diretta e convenzionata. Determinazioni”.

VISTO l'art. 48 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante del provvedimento;
- 2) di stabilire di supportare le associazioni sportive prevedendo una forma di sostegno che si concretizzi nella possibilità di richiedere la sospensione senza imputazione di ulteriori importi – interessi, della rateizzazione dei piani di rientro in corso fino al 30 aprile e comunque fino al 30 luglio nel caso di proroga dello stato emergenziale;
- 3) di dare atto che il provvedimento comporta un mero posticipo dei predetti incassi;
- 4) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ivi compresa la definizione delle procedure.

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

25/01/2021

Il Capo Settore Servizi Sportivi
Miledi Dalla Pozza

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/01/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/01/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 28/01/2021 al 11/02/2021, è divenuta esecutiva il 07/02/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2021 al 11/02/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0042 DEL 02/02/2021

L'anno 2021, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: PADOVA IN "ZONA GIALLA". RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIRCUITO MUSEALE CITTADINO. DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta scritta dell'Assessore Andrea Colasio, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus, a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo COVID-19 (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
- Con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19 e con l'incremento dei casi nel territorio del nostro Paese, il Governo ha adottato, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 in corso, una serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19,
- le disposizioni contenute negli atti legislativi sopra citati, oltre ad introdurre numerose misure di contenimento per prevenire la diffusione del virus, hanno altresì stabilito la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, per molti mesi,
- in particolare, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ha disposto la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura dal 4 novembre scorso, e, pertanto, il circuito museale cittadino è stato "chiuso" al pubblico dal 4 novembre 2020 al 31 gennaio 2021;

ACCERTATO che:

- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus
- il D.P.C.M. del 16 gennaio 2021, prevede, ancora una volta, che l'Italia sia divisa in zone di diverso colore, a seconda dell'incidenza del contagio, e dispone l'apertura dei Musei in "zona gialla", dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e con l'adozione di tutte le disposizioni dettate dal Comitato Tecnico Scientifico, attinenti ai "requisiti sanitari", che si traducono in "distanziamento sociale", igienizzazione degli spazi e sistemi di areazione, oltre che in ogni altra precauzione che coniughi la riapertura con la sicurezza,
- la Regione del Veneto è diventata "zona gialla" dal 1 febbraio 2021, e, quindi, possono essere riaperti al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, per permettere ai turisti, ma soprattutto ai cittadini di Padova e della Provincia di Padova di tornare ad apprezzare le opere custodite e le esposizioni temporanee allestite nel circuito museale cittadino, dopo la chiusura dal 4 novembre 2020, la "serrata" più lunga dalla seconda Guerra Mondiale;

RITENUTO opportuno, in occasione di questa "riapertura", effettuare una "scelta simbolica", che sia "percorso di speranza", e prevedere l'ingresso gratuito ai Musei Civici agli Eremitani e al Palazzo della Ragione per i cittadini residenti della Città di Padova e per i residenti dei Comuni della Provincia di Padova, dalla data di esecutività del presente atto e fino al 31 marzo 2021, perché possano tornare ad apprezzare le opere custodite e le esposizioni allestite nel circuito museale della Città, che sono un "pilastro" dell'identità, della storia e della capacità di evolvere e progredire di un popolo;

SPECIFICATO che, nella proiezione dei costi di gestione, comunque già previsti nel normale funzionamento del complesso del circuito museale cittadino, la gratuità verrà attuata per i Musei Civici agli Eremitani e per il Salone del Palazzo della Ragione e per un periodo definito e limitato, ed è pensata sia per "riavviare" il sistema culturale della Città, duramente colpito dalle misure restrittive per contenere l'emergenza sanitaria, sia per fungere da volano per le altre varie attività della Città, oggi profondamente in crisi;

ASSICURATO che tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione 2021– 2023,

VISTO l'articolo 50 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare la suesposta premessa;
2. di autorizzare l'ingresso gratuito alle sedi museali cittadine, e, più precisamente, ai Musei Civici agli Eremitani ed al Salone di Palazzo della Ragione, per i cittadini residenti della Città di Padova e per i residenti dei Comuni della Provincia di Padova, dalla data di esecutività del presente atto e fino al 31 marzo 2021, in occasione della riapertura al pubblico, nella Regione Veneto, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, chiusi per lungo tempo a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
3. di precisare che tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione 2021– 2023;
4. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/02/2021

Il Capo Settore
Federica Franzoso

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/02/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/02/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 5/02/2021 al 19/02/2021, è divenuta esecutiva il 15/02/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2021 al 19/02/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0085 DEL 02/03/2021

L'anno 2021, il giorno due del mese di marzo, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: STAGIONI ESTIVE 2021 - 2022 - 2023: ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI IN ETA' 0/14 - APPROVAZIONE CRITERI E PRENOTAZIONE SPESA PER € 473.536,32

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore ai Servizi Scolastici Cristina Piva, ai sensi dell'art 52, comma 7 dello Statuto Comunali;

PREMESSO che da molti anni il Settore Servizi Scolastici organizza i Centri Estivi per bambini e ragazzi della città affidandone la realizzazione a soggetti privati, ritenendo tale servizio un'importante occasione ludico-ricreativa che risponde concretamente alle esigenze delle famiglie e della comunità;

RICHIAMATA la delibera n G.C. n 2018/0056 che ha approvato le attività estive per il periodo 2018-2020;

DATO ATTO che, per esigenze di programmazione a lungo termine e di efficace organizzazione si rende necessario approvare il complesso delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi della città per le stagioni estive relative agli anni 2021, 2022 e 2023, nonché fissare i criteri per l'erogazione dei servizi e prenotare la spesa necessaria per la realizzazione degli stessi;

RITENUTO di realizzare i Centri Estivi per i bambini frequentanti gli **asili nido comunali (età 0-3)** sulla base dei seguenti criteri già adottati negli anni scorsi, demandando a successivo provvedimento dirigenziale la definizione della procedura per l'espletamento della gara e l'approvazione dei relativi documenti:

- apertura del servizio limitata al solo mese di luglio, prevedendo l'attivazione di sei sedi distribuite in zone diverse della città;
- iscrizione riservata ai bambini che abbiano frequentato nel corso dell'anno educativo un asilo nido comunale, purché i genitori siano regolari con i pagamenti delle rette e siano impegnati in attività lavorativa o di studio nel periodo per il quale richiedono l'iscrizione;
- corrispondenza delle rette di frequenza a quelle applicate durante l'anno educativo per la frequenza all'asilo nido;
- copertura assicurativa a carico del Comune di Padova;
- erogazione della refezione da parte della ditta attualmente aggiudicataria del servizio di mensa scolastica;
- pulizia, sorveglianza e custodia da parte del personale comunale e qualora questo risulti insufficiente ci si potrà avvalere della Ditta attualmente aggiudicataria del servizio ausiliario per asili nidi;

STABILITO pertanto, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi in età **di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado, (età 3-14)** di approvare per l'estate 2021, con possibilità di rinnovo per le stagioni estive 2022 e 2023, la seguente articolazione di iniziative:

- raccogliere, attraverso un avviso pubblico, la disponibilità a collaborare col Comune di terzi privati che intendano organizzare e gestire in Padova attività estive per i bambini e ragazzi nella fascia di età 3-14, a prezzi accessibili ed offrendo le necessarie garanzie sia dal punto di vista organizzativo che della qualità delle attività ludico-educative previste, e che si impegnino ad accogliere bambini /ragazzi con disabilità;
- costituire, a partire dalle disponibilità così raccolte, un "Albo comunale dei gestori dei Centri Estivi convenzionati", che sarà approvato con successiva determinazione, provvedendo quindi a stipulare convenzioni con gli operatori economici iscritti, al fine di agevolare la frequenza ai centri estivi stessi di famiglie in condizioni particolari, come di seguito specificato;
- agevolare l'iscrizione a tali Centri Estivi delle famiglie con ISEE inferiore o uguale ad Euro 8.500,00 che ne facciano richiesta, mediante l'erogazione agli organizzatori dei Centri Estivi convenzionati di una somma massima di Euro 40,00 a settimana per ogni bambino appartenente a tali nuclei familiari, per un massimo di quattro settimane, nel periodo da metà giugno a metà settembre, nei limiti del budget complessivamente disponibile; ciò a fronte di una corrispondente riduzione della retta richiesta dagli organizzatori dei Centri Estivi alle famiglie;
- garantire la frequenza ai Centri Estivi convenzionati dei bambini/ragazzi con disabilità che durante l'anno scolastico abbiano fruito del sostegno dell'Operatore Socio Sanitario ULSS, rimborsando agli organizzatori dei Centri Estivi stessi il costo del personale di sostegno assegnato ai minori, previa verifica delle effettive necessità, per un massimo di quattro settimane nel periodo estivo, nelle fasce orarie di effettiva frequenza del bambino/ragazzo, la cui copertura non sia garantita dal personale ULSS;
- garantire la frequenza gratuita ai Centri Estivi convenzionati dei minori segnalati dal Settore Servizi Sociali, rimborsando gli organizzatori dei Centri Estivi stessi la retta d'iscrizione e frequenza; per un massimo di quattro settimane;
- autorizzare i gestori dei Centri Estivi convenzionati ad utilizzare per la pubblicità delle proprie strutture il logo del Comune accompagnato dalla dicitura "Iscritto all'Albo comunale dei gestori dei Centri Estivi convenzionati";

DATO ATTO, altresì, che la spesa da sostenere per l'erogazione dei servizi dei Centri estivi è stata complessivamente quantificata per € 473.536,32 come segue:

per la fascia di età di asilo nido (0-3) € 249.586,32 di cui:

- € 83.195,44 nel bilancio 2021;
- € 83.195,44 nel bilancio 2022;
- € 83.195,44 nel bilancio 2023;

per la fascia di età dalle scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado (3-14) € 223.950,00 di cui:

- € 74.650,00 nel bilancio 2021;
- € 74.650,00 nel bilancio 2022;
- € 74.650,00 nel bilancio 2023;

e stabilito di provvedere alla prenotazione della spesa, nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

STABILITO che, come previsto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 9.11.2020, il Capo Settore Servizi Scolastici potrà concedere, su richiesta di soggetti terzi che si renderanno disponibili ad organizzare Centri Estivi, o analoghe iniziative rivolte a minori in età evolutiva finalizzate ad integrare l'offerta del Comune di Padova, l'uso di spazi scolastici con l'esonero parziale della tariffa. Con successiva determinazione dirigenziale verrà stabilito di concedere le strutture scolastiche richieste a fronte del pagamento di un canone forfettario di € 30,00, per l'intero periodo richiesto, stabilendo che le utenze rimangano a carico del Comune. Si precisa che sarà acquisito in via preventiva il parere favorevole da parte dell'Istituto Comprensivo/Direzione scolastica competente;

RICHIAMATO il D.Lgs 50 del 18/4/2016 e s. m. i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.0086 del 18 dicembre 2020 - immediatamente eseguibile – con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per gli anni 2021/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 0087 del 18 dicembre 2020 - immediatamente eseguibile - con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 2020/689 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il complesso di iniziative da porre in essere per le stagioni estive degli anni 2021, 2022 e 2023;
- 2) di approvare i seguenti criteri per la realizzazione dei Centri Estivi per i bambini frequentanti gli **asili nido comunali (età 0-3)**, demandando a successivo provvedimento dirigenziale la definizione della procedura per l'espletamento della gara e l'approvazione dei relativi documenti:
 - apertura del servizio limitata al solo mese di luglio, prevedendo l'attivazione di sei sedi distribuite in zone diverse della città;
 - iscrizione riservata ai bambini che abbiano frequentato nel corso dell'anno educativo un asilo nido comunale, purché i genitori siano regolari con i pagamenti delle rette e siano impegnati in attività lavorativa o di studio nel periodo per il quale richiedono l'iscrizione;
 - corrispondenza delle rette di frequenza a quelle applicate durante l'anno educativo per la frequenza all'asilo nido;
 - copertura assicurativa a carico del Comune di Padova;
 - erogazione della refezione da parte della ditta attualmente aggiudicataria del servizio di mensa scolastica;
 - pulizia, sorveglianza e custodia da parte del personale comunale e qualora questo risulti insufficiente ci si potrà avvalere della Ditta attualmente aggiudicataria del servizio ausiliario per asili nidi;
- 3) di stabilire per quanto riguarda i bambini e i ragazzi in età **di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado, (età 3-14)** di approvare per l'estate 2021, con possibilità di rinnovo per le stagioni estive 2022 e 2023, la seguente articolazione di iniziative:
 - raccogliere, attraverso un avviso pubblico, la disponibilità a collaborare col Comune di terzi privati che intendano organizzare e gestire in Padova attività estive per i bambini e ragazzi nella fascia di età 3-14, a prezzi accessibili ed offrendo le necessarie garanzie

sia dal punto di vista organizzativo che della qualità delle attività ludico-educative previste, e che si impegnino ad accogliere bambini /ragazzi con disabilità;

- costituire, a partire dalle disponibilità così raccolte, un "Albo comunale dei gestori dei Centri Estivi convenzionati", che sarà approvato con successiva determinazione, provvedendo quindi a stipulare convenzioni con gli operatori economici iscritti, al fine di agevolare la frequenza ai centri estivi stessi di famiglie in condizioni particolari, come di seguito specificato;
- agevolare l'iscrizione a tali Centri Estivi delle famiglie con ISEE inferiore o uguale ad Euro 8.500,00 che ne facciano richiesta, mediante l'erogazione agli organizzatori dei Centri Estivi convenzionati di una somma massima di Euro 40,00 a settimana per ogni bambino appartenente a tali nuclei familiari, per un massimo di quattro settimane, nel periodo da metà giugno a metà settembre, nei limiti del budget complessivamente disponibile; ciò a fronte di una corrispondente riduzione della retta richiesta dagli organizzatori dei Centri Estivi alle famiglie;
- garantire la frequenza ai Centri Estivi convenzionati dei bambini/ragazzi con disabilità che durante l'anno scolastico abbiano fruito del sostegno dell'Operatore Socio Sanitario ULSS, rimborsando agli organizzatori dei Centri Estivi stessi il costo del personale di sostegno assegnato ai minori, previa verifica delle effettive necessità, per un massimo di quattro settimane nel periodo estivo, nelle fasce orarie di effettiva frequenza del bambino/ragazzo, la cui copertura non sia garantita dal personale ULSS;
- garantire la frequenza gratuita ai Centri Estivi convenzionati dei minori segnalati dal Settore Servizi Sociali, rimborsando gli organizzatori dei Centri Estivi stessi la retta d'iscrizione e frequenza; per un massimo di quattro settimane;
- autorizzare i gestori dei Centri Estivi convenzionati ad utilizzare per la pubblicità delle proprie strutture il logo del Comune accompagnato dalla dicitura "Iscritto all'Albo comunale dei gestori dei Centri Estivi convenzionati";

4) di dare atto che, come previsto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 9.11.2020, il Capo Settore Servizi Scolastici potrà concedere a soggetti terzi, che si renderanno disponibili ad organizzare Centri Estivi, o analoghe iniziative rivolte a minori in età evolutiva finalizzate ad integrare l'offerta del Comune di Padova, l'uso di spazi scolastici con l'esonero parziale della tariffa. Con successiva determinazione dirigenziale verrà stabilito di concedere le strutture scolastiche richieste a fronte del pagamento di un canone forfettario di € 30,00 per l'intero periodo richiesto, stabilendo che le utenze rimangano a carico del Comune. Si precisa che sarà acquisito in via preventiva il parere favorevole da parte dell'Istituto Comprensivo/Direzione scolastica competente;

5) di prenotare la spesa complessiva di € 473.536.32 nei seguenti capitoli ed esercizi:

- € 74.650,00 su classificazione U.04.06.1.03, capitolo 13128505 "Altri servizi" - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021;
- € 74.650,00 su classificazione U.04.06.1.03, capitolo 13128505 "Altri servizi" - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022;
- € 74.650,00 su classificazione U.04.06.1.03, capitolo 13128505 "Altri servizi" - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023;
- € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 "Altri servizi" - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021
- € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 "Altri servizi" - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022;
- € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 "Altri servizi" - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023;

6) di dare atto che tali prenotazioni di spesa, calcolate sui dati dei servizi svolti negli anni precedenti, potranno essere ridotte o integrate mediante determinazioni, in base alle necessità che si presenteranno nei vari anni di svolgimento quali, a titolo di mero esempio, il numero di utenti e le ore di sostegno;

7) Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, visto la necessità di porre in atto i successivi provvedimenti in tempo utile, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/03/2021

Il Capo Settore
Silvano Golin

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Defn.
C	U.04.06.1.03	13128505	U.1.03.02.99.999	74.650,00	--	202100012	2021000438300
C	U.12.01.1.03	13366305	U.1.03.02.99.999	83.195,44	--	202100012	2021000438400
F	U.04.06.1.03	13128505	U.1.03.02.99.999	74.650,00	--	202100012	2022000025800
F	U.04.06.1.03	13128505	U.1.03.02.99.999	74.650,00	--	202100012	2023000004500
F	U.12.01.1.03	13366305	U.1.03.02.99.999	83.195,44	--	202100012	2022000025900
F	U.12.01.1.03	13366305	U.1.03.02.99.999	83.195,44	--	202100012	2023000004600

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/03/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/03/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021, è divenuta esecutiva il 15/03/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0087 DEL 02/03/2021

L'anno 2021, il giorno due del mese di marzo, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE. DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta scritta dell'Assessore Andrea Colasio, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale

PREMESSO che gli indirizzi generali di governo contenuti nel documento: "Le Città di Padova – Linee strategiche di mandato 2017 – 2022" pongono l'accento sul patrimonio e le attività culturali come risorse per potenziare una "cultura partecipativa, sviluppata a partire da elementi identitari della storia remota e recente in una città policentrica", e sottolineano che "tale processo può avvenire attraverso un ordinato coinvolgimento delle realtà associative esistenti nel territorio, non escludendo il contributo di singoli cittadini;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento - sezione strategica 2021 - 2022 - sezione operativa 2021 – 2023, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18 dicembre 2020, in particolare Obiettivi Strategici – Indirizzi Strategici – Indirizzo Strategico 4 - "La Città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo", che prevede i seguenti obiettivi strategici:

4.1 – Promuovere una "cultura partecipativa", attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città cosmopolita ed aperta alla sperimentazione artistica internazionale,

4.2 - Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia,

4.4 – Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi e di richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città;

ACCERTATO che, in linea con tale programma di governo, l'Assessorato alla Cultura intende, come di consueto avviene ogni anno, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Città, aprire gratuitamente i Musei Civici agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann, e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, esclusa la Cappella degli Scrovegni e le mostre con biglietto SIAE, precisamente: alle categorie di persone di seguito indicate:

13 giugno 2021	Sant'Antonio – Santo Patrono	Tutte le persone, di qualsiasi Paese e Nazione, che si chiamano Antonio, Antonia e loro declinazioni (es: Antonino, Antonella, ecc.).
11, 12 e 13 giugno 2021	Celebrazioni del Santo Patrono	I cittadini, i visitatori, i fedeli ed in generale i turisti, che visiteranno la Città, in occasione della "Festa" di Sant'Antonio.

per accrescerne la valorizzazione e la conoscenza;

SPECIFICATO che, nella proiezione dei costi di gestione, comunque già previsti nel normale funzionamento del complesso del circuito museale cittadino, la gratuità verrà attuata per un periodo definito e limitato, ed è pensata per conservare le tradizioni che sono le nostre radici, la nostra cultura, la nostra storia, cioè la nostra identità, e sarà, anche, un ottimo "veicolo" di valorizzazione del patrimonio museale e di promozione turistica della nostra Città;

ASSICURATO che tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione 2021– 2023,

VISTO l'articolo 50 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare la suesposta premessa;
2. di concedere, come consuetudine, l'ingresso gratuito dei Musei Civici agli Eremitani, del Palazzo della Ragione, di Palazzo Zuckermann e del Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni e delle Mostre con biglietto SIAE, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Città, come di seguito indicato:

13 giugno 2021	Sant'Antonio – Santo Patrono	Tutte le persone, di qualsiasi Paese e Nazione, che si chiamano Antonio, Antonia e loro declinazioni (es: Antonino, Antonella, ecc.).
11, 12 e 13 giugno 2021	Celebrazioni del Santo Patrono	I cittadini, i visitatori, i fedeli ed in generale i turisti, che visiteranno la Città, in occasione della "Festa" di Sant'Antonio.

3. di precisare che tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione 2021– 2023;

4. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

25/02/2021

Il Capo Settore
Federica Franzoso

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/03/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/03/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021, è divenuta esecutiva il 15/03/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0098 DEL 09/03/2021

L'anno 2021, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 14:40 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: PARCHEGGIO INTERRATO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "AUTORIMESSA CONCIAPELLI" SITA IN RIVIERA DEI MUGNAI 34. AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN VIA D'URGENZA DELLA GESTIONE DELLA SOSTA AD APS HOLDING SPA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore alla Mobilità dott. Andrea Ragona, ai sensi dell'art. 52 comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che il Comune di Padova è proprietario, tra l'altro, di un'autorimessa interrata denominata "Autorimessa Conciapelli" sita in Riviera dei Mugnai n. 34, dotata di n.168 posti auto, in parte come box auto chiusi in parte aperti;

CONSIDERATO che:

- con atto di rep. mun. n. 74696 del 31/07/1975, l'autorimessa in oggetto è stata data in concessione d'uso ai F.lli Ferraro per un periodo di anni 30 e, pertanto, fino al 31/07/2005;
- con la sopra richiamata concessione, i signori Ferraro sono stati autorizzati ad assegnare porzioni dell'autorimessa a terzi, con l'intesa che ogni assegnazione doveva essere comunicata al Comune;
- a seguito di prescrizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per lavori straordinari, è stata proposta agli allora concessionari una proroga di 15 anni, pertanto fino al 31/12/2020, purché gli stessi si fossero fatti carico della realizzazione dei lavori;

la maggioranza ha aderito alla proposta, mentre coloro che non hanno aderito hanno riconsegnato i posti-box auto al Comune di Padova;

- tali posti-box dal 2005, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro n. 246 del 01/06/2006, sono stati affidati in concessione d'uso precaria fino al 31/12/2020 in parte ai precedenti concessionari che si erano dimostrati disponibili ad effettuare a proprio carico i lavori straordinari antincendio, in parte a nuovi concessionari **ad eccezione di uno con scadenza nel 2021**;
- tali posti-box auto, pertanto, sono stati gestiti finora attraverso singoli contratti di concessione in uso rilasciati dal Comune di Padova a singoli soggetti privati per il loro utilizzo, contenenti le condizioni di gestione e, se dovuto, il corrispettivo annuo da versare al Comune di Padova;

CONSIDERATO che i suddetti contratti di concessione in uso con i privati per i posti-box auto dell' "*Autorimessa Conciapelli*" risultano già scaduti (**ad eccezione di uno con scadenza nel 2021**);

VISTA quindi la necessità di procedere urgentemente all'affidamento della gestione dell'autorimessa in oggetto per assicurare la continuità del servizio;

VISTA la nota prot. 5520 del 10/08/2020 (nostro prot. n. 317079 del 11/08/2020) con cui APS Holding S.p.A., a seguito di richiesta del Comune di Padova (prot. 257906 del 01/07/2020) si è dimostrata disponibile a ricevere in concessione l' "*Autorimessa Conciapelli*" ;

CONSIDERATO che in data 19/11/2020 (prot. 97263 del 02/03/2021), APS Holding S.p.A. ha trasmesso la documentazione relativa ad una possibile gestione dell' "*Autorimessa Conciapelli*", tra cui il Piano Economico Finanziario;

VISTA la note del Comune di Padova prot. n. 33904 del 25/01/2021 con cui, in attesa dell'approvazione di apposita deliberazione di C.C. per l'affidamento dell' "*Autorimessa Conciapelli*" con esame della documentazione di cui sopra, è stata autorizzata APS Holding S.p.A. a proporre agli ex concessionari le tariffe già applicate al Park Porte Contarine;

CONSIDERATO che:

- APS Holding S.p.A. è affidataria del servizio di gestione della sosta pubblica a pagamento in base al contratto sottoscritto in data 16/06/2009, modificato in data 28/11/2011 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0234, il quale prevede già la gestione a cura di APS Holding S.p.A. di numerosi parcheggi di proprietà del Comune di Padova;
- in data 26/09/2019, è stata accolta con esito positivo la domanda presentata dal Comune d'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società in house" istituito presso l'ANAC, e APS Holding SPA è stata riconosciuta come organismo "in house " del Comune di Padova;
- nel caso di specie, fatti salvi i necessari approfondimenti tecnici di cui ai punti successivi, paiono sussistere le ragioni tecnico organizzative nonché anche di razionalizzazione economica, per l'affidamento della gestione dell' "*Autorimessa Conciapelli*" alla propria società in house, in luogo del ricorso al mercato esterno, dato che anche recentemente è stata ribadita la facoltà del Comune di affidare ad APS holding S.p.A. in quanto società in house che gestisce il servizio relativo alle aree di sosta per conto del Comune (Tar Veneto sentenza 5.03.2019 n. 284);

RITENUTO opportuno, alla luce dell'affidamento in questione e del recente affidamento ad APS Holding S.p.A. del Garage Porte Contarine, nonché di altri parcheggi gestiti dalla stessa in base al sopra citato contratto per la gestione della sosta pubblica a Padova del 16/06/2009 e ss.mm.ii, di prevedere una riorganizzazione del comparto centrale della sosta pubblica, così da facilitarne l'uso per l'utenza e da uniformarne le condizioni di gestione, tenuto conto dell'analogo contesto urbanistico-insediativo;

RITENUTO perciò necessario, nelle more del perfezionamento degli atti istruttori correlati all'affidamento in house, per il quale è necessario acquisire ulteriori dati ed informazioni ai fini di una corretta valutazione sulla congruità economica, e della definizione della riorganizzazione di cui al punto precedente, tenuto conto che alla data attuale risultano già scaduti i singoli contratti di concessione con i privati per i posti-box auto dell' "*Autorimessa Conciapelli*", di affidare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad APS Holding S.p.A. la gestione

della sosta nell'autorimessa in questione, per un periodo temporaneo di sei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio di parcheggio pubblico e quindi non arrecare disagio all'utenza;

RITENUTO di regolare temporaneamente la sosta a pagamento dell'"Autorimessa Conciapelli", come dalla citata nota prot. n. 33904 del 25/01/2021, secondo le seguenti modalità e tariffe da applicare:

- Abbonamento ordinario mensile (H24): € 250,00;
- Abbonamento diurno: € 180,00;
- Abbonamento notturno: € 90,00;
- Abbonamento motocicli (H24): € 40,00;
- Abbonamento Weekend (H24): € 100,00;
- Abbonamento Smart Box (notturno + weekend H24): € 140,00;

RITENUTO altresì di proporre una riduzione del 10% per gli abbonamenti con gli ex concessionari, in considerazione dei possibili disagi che si dovranno sopportare per i lavori di messa a norma dell'infrastruttura;

DATO ATTO che l'autorimessa svolge un servizio pubblico e quindi deve poter essere utilizzata da chiunque ne faccia richiesta e che accetti, nel rispetto degli orari stabiliti e delle altre condizioni del servizio esposte, di corrispondere le tariffe indicate al precedente punto, e quindi la sua occupazione risulterà composta da utenti fruitori di abbonamenti, con precedenza agli ex concessionari;

RITENUTO di prevedere per la gestione temporanea dell'"Autorimessa Conciapelli" un corrispettivo da versare al Comune da parte di APS Holding S.p.A. pari al 30% degli incassi tariffari lordi derivanti dall'attività di gestione della sosta nella suddetta autorimessa per il periodo di gestione temporanea, stimato in € 42.120,00;

TENUTO CONTO che si prevede che l'autorimessa avrà un grado di occupazione elevato e che pertanto con le modalità di gestione e le tariffe sopra indicate si ritiene possa essere assicurato l'equilibrio economico finanziario anche a fronte del pagamento del corrispettivo sopra indicato;

RITENUTO di demandare ad una fase successiva, la valutazione dettagliata del PEF, delle tariffe da applicare in futuro all'utenza, dei costi da sostenere per l'adeguamento strutturale dell'immobile, per "Autorimessa Conciapelli", anche in relazione all'effettiva disponibilità del numero di posti auto derivanti dalla riorganizzazione della sosta, tenendo conto degli spazi di manovra per assicurare un'agevole fruizione dell'autorimessa da parte dell'utenza;

TENUTO CONTO che:

- l'autorimessa interrata non può risultare priva di gestione, nè tanto meno restare temporaneamente chiusa stante la carenza di parcheggi in zona, la presenza di numerose abitazioni prive di garage, nonché attività commerciali a cui risultano collegati abbonamenti per la sosta;
- una sosta non regolamentata non può essere attuata per il potenziale pericolo di situazioni di vandalismo e di sicurezza degli utenti;

CONSIDERATA la situazione sopra esposta, nelle more di espletamento della procedura di assegnazione della gestione pluriennale dell'autorimessa in questione secondo la formula dell'in house providing ad APS Holding S.p.A., si ritiene necessario provvedere temporaneamente per sei mesi a decorrere dalla stipula del contratto, in via d'urgenza, all'affidamento della gestione della suddetta autorimessa ad APS Holding S.p.A. per garantire la continuità del servizio pubblico;

VISTO lo schema di contratto agli atti del Settore Mobilità;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di affidare, in via d'urgenza, ad APS Holding S.p.A. con sede in Padova, via Salboro n. 22/B, la gestione temporanea per sei mesi a decorrere dalla stipula del contratto, dell'autorimessa interrata denominata "*Autorimessa Conciapelli*", sita in Riviera dei Mugnai 34, dotata di n.168 posti auto, in parte come box auto chiusi in parte aperti;

3) di regolare temporaneamente la sosta a pagamento dell'"*Autorimessa Conciapelli*", secondo le seguenti modalità e tariffe da applicare:

- Abbonamento ordinario mensile (H24): € 250,00;
- Abbonamento diurno: € 180,00;
- Abbonamento notturno: € 90,00;
- Abbonamento motocicli (H24): € 40,00;
- Abbonamento Weekend (H24): € 100,00;
- Abbonamento Smart Box (notturno + weekend H24): € 140,00;

4) di proporre una riduzione del 10% per gli abbonamenti con gli ex concessionari, in considerazione dei possibili disagi che si dovranno sopportare per i lavori di messa a norma dell'infrastruttura;

5) di prendere atto dello schema di contratto per l'affidamento temporaneo in via d'urgenza dell'"*Autorimessa Conciapelli*", agli atti del Settore Mobilità;

6) di impegnare APS Holding S.p.A. a versare al Comune di Padova il corrispettivo pari al 30% degli incassi tariffari lordi derivanti dall'attività di gestione della sosta nella suddetta autorimessa, per il periodo di gestione temporanea, stimato in € 42.120,00;

7) di demandare a successivo atto di competenza del Dirigente Capo Settore Mobilità l'accertamento in entrata dei corrispettivi previsti al punto precedente;

8) che il competente Capo Settore Mobilità provvederà all'esecuzione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

09/03/2021

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

2) Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

09/03/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

09/03/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 12/03/2021 al 26/03/2021, è divenuta esecutiva il 22/03/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2021 al 26/03/2021.



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2021/0028 di Reg.

Seduta del 29/03/2021

OGGETTO: PEEP LEGGE 448/98 ART.31 COMMI 45 E SEGUENTI .VENDITA DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE -MODIFICA CONVENZIONI-ELIMINAZIONE VINCOLI.

L'anno 2021, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:10, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio Comunale prot. gen. n. 21126 del 18.01.2021.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIORENTIN ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MENEGHINI DAVIDE	
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	BITONCI MASSIMO	A
09.	RUFFINI DANIELA	25.	LUCIANI ALAIN	
10.	SANGATI MARCO	26.	SODERO VERA	A
11.	FERRO STEFANO	27.	MOSCO ELEONORA	A
12.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	28.	CUSUMANO GIACOMO	
13.	TAGLIAVINI GIOVANNI	29.	MONETA ROBERTO CARLO	
14.	SCARSO MERI	30.	CAPPELLINI ELENA	
15.	MOSCHETTI STEFANIA	31.	TURRIN ENRICO	
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	CAVATTON MATTEO	

e pertanto complessivamente presenti n. 30 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MICALIZZI ANDREA

PIVA CRISTINA

COLASIO ANDREA

BONAVINA DIEGO

BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA

NALIN MARTA

GALLANI CHIARA

BRESSA ANTONIO

Ag

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Moschetti Stefania

2) Cusumano Giacomo

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 130 dell'O.d.g., dando la parola al Vice Sindaco Andrea Micalizzi, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Il Comune di Padova ha attivato, nel corso degli anni, diversi Piani di Edilizia Economico Popolare, ai sensi della Legge del 18/04/1962 n.167, per la costruzione di immobili di edilizia economico popolare, cedendo alle ditte realizzatrici sia aree in diritto di superficie sia aree in diritto di proprietà e stipulando contestualmente apposite convenzioni peep che prevedevano tra l'altro una serie di vincoli relativi alla locazione e/o alla cessione degli immobili.

Con delibera del Consiglio Comunale del 27/4/1999 n.40, sulla base delle disposizioni normative nel corso degli anni intervenute in materia, il Comune aveva disposto, in via generale, che i proprietari di alloggi PEEP del Comune di Padova, le cui originarie convenzioni fossero state stipulate da almeno 5 (cinque) anni, potessero usufruire delle facoltà previste dall'art. 31 commi da 45 a 50 della Legge del 23/12/1998 n.448 ovvero di acquisire pro-quota la proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie e per coloro che erano già in proprietà, di sostituire le originarie convenzioni con nuove convenzioni di durata trentennale inoltre con la stessa deliberazione si dava la possibilità, sia contestualmente che successivamente alla cessione in proprietà dell'area, ai sensi del citato art. 31 Legge del 23/12/1998 n.448, e ciò anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni e, comunque, trascorsi cinque anni dall'acquisto dell'alloggio, di liberarsi dai vincoli peep. Il corrispettivo era determinato sulla base del valore catastale dell'immobile.

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale del 20/06/2011 n. 55, erano stati adeguati i corrispettivi richiesti per l'acquisto area, modifica della convenzione e svincolo degli alloggi Peep.

Recentemente l'art. 25 undecies comma 1 lettera a) del Decreto Legge del 23/10/2018 n.119 convertito con legge del 17/12/2018 n.136 è intervenuto sulla formulazione dell'art.31 comma 49 bis della Legge del 23/12/1998 n.448 in materia di eliminazione dei vincoli peep dando la possibilità a tutte le persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sull'immobile, di accedere a tale possibilità, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento e assegnando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e non più al Comune, la competenza in materia di individuazione delle percentuali di calcolo del corrispettivo per lo svincolo e i criteri e le modalità di concessione da parte dei Comuni delle dilazioni di pagamento del corrispettivo per l'affrancazione del vincolo.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Settembre 2020 n.151 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 Novembre 2020 ed è entrato in vigore il 25/11/2020; prevede che il corrispettivo da pagare per l'eliminazione dei vincoli di cui all'art.31 commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della Legge del 23/12/1998 n.448 sia pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare,

risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto art.31; esso è poi ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero di anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazione di essi trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata secondo la seguente formula:

$$CRV=Cc.48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC$$

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli;

Cc.48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L. n. 448 del 1998

QM =quota millesimale dell'unità immobiliare;

ADC=numero degli anni di durata della convenzione;

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione , fino alla durata massima della convenzione;

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:

$$CRVs=CRV*0.5$$

CRVs= corrispettivo di rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

E' pertanto necessario rivedere tutta la precedente disciplina in materia, in modo da conformarsi a quanto previsto dall'art. 31 della Legge del 23/12/1998 n. 448 nella sua attuale formulazione abbandonando il sistema precedentemente applicato.

E' opportuno comunque continuare a dare la possibilità a tutti i proprietari di alloggi peep siti nel Comune di Padova di accedere alle possibilità offerte dalla Legge del 23/12/1998 n.448 purché non sussistano pendenze in merito al conguaglio area urbanizzata ai sensi dell'art.35 della Legge del 22/10/1971 n.865 che comunque potranno essere regolarizzate.

Riassumendo, l'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448 prevede che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge del 22/10/1971 n.865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge del 17/02/1992 n.179, per la cessione del diritto di proprietà, possano essere sostituite con la convenzione di cui all'art.8 commi primo quarto quinto della Legge del 28/01/1977 n.10, ora art.18 del DPR del 06/06/2001 n. 380, della durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione, in cambio di un

corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

Il comma 48 prevede che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione.

Per quanto riguarda il valore venale del bene che verrà applicato per il calcolo del corrispettivo, si propone di far proprie le considerazioni svolte nella relazione dell'Ufficio Tecnico Patrimonio e dei relativi valori precisati nella stessa che si allega al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale.

Per quanto attiene alla possibilità offerta al Comune di abbattere sino al 50% la percentuale da applicare al valore venale del bene e dunque correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40% sino al 50% (come chiarito dalla decisione della Corte dei Conti sezione Autonomie del 9.03.2015 n.10), si propone di non procedere ad alcuna ulteriore riduzione rispetto a quella prevista per legge, visto che gli importi derivanti dal nuovo conteggio sono comunque contenuti.

Si precisa che verranno presi a riferimento i millesimi di proprietà di ciascun immobile quali risultano dalle tabelle millesimali fornite dagli Amministratori di condominio. Nel caso in cui queste non esistano, dovranno essere i richiedenti a proporre al Comune l'eventuale ripartizione, ai fini del conteggio, provvedendo preventivamente ad ottenere il consenso di tutti proprietari del condominio (verticale-orizzontale) che siano o meno interessati alle procedure di cui all'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Se i privati non dovessero fornire tale documento, l'Ufficio Tecnico Patrimonio si attiverà per una ripartizione semplificata che, nel caso delle case a schiera, terrà conto proporzionalmente della superficie delle singole aree di sedime e di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari che compongono il comparto. In ogni caso la superficie delle parti comuni sarà addebitata in eguale misura in base al numero delle unità che li utilizzano. I termini del procedimento non decorreranno finché non sarà acquisita o determinata la relativa ripartizione.

Pertanto i proprietari di alloggi peep in caso di proprietà superficaria dell'immobile o in caso di piena proprietà dell'immobile sulla base di convenzione stipulata prima della Legge del 17/02/1992 n.179 potranno acquisire pro-quota la proprietà dell'area e/o sostituire la

convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.

Con l'entrata in vigore inoltre nella nuova formulazione del comma 49 bis dell'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448 come integrato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della Legge del 22/10/1971 n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 dell'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Il corrispettivo che dovrà essere pagato per l'eliminazione dei vincoli di cui all'art. 31 commi 49-bis, 49-ter, 49-quater è pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto art. 31 ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero di anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazione di essi trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la seguente formula:

$$CRV=Cc.48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC;$$

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli;

CC48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della legge 448/98;

QM= quota millesimale dell'unità immobiliare;

ADC=numero di anni di durata della convenzione;

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione;

Inoltre in caso di convenzioni aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:

$$CRVs=CRV*0,5$$

CRVs= corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

Pertanto le persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, potranno togliere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione. Tale facoltà è estesa alle convenzioni di cui all'art.18 del DPR del 06/06/2001 n.380, mentre sono esclusi gli immobili in regime di locazione, ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17/02/1992 n.179 ricadenti nei piani di zona convenzionati. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

Nel Comune di Padova sono state sottoscritte anche convenzioni in diritto di proprietà ex art.35 della Legge del 22/10/1971 n.865, nella sua originaria formulazione, che prevedevano dei vincoli alla vendita e alla locazione a carattere illimitato e pertanto senza indicazione di una durata della convenzione.

Per poter calcolare il corrispettivo per lo svincolo come emerge dalla formula sopra indicata, sorge la necessità di indicare una durata della convenzione.

L'art. 35 della legge del 22/10/1971 n.865 al comma 13 prevede che alle convenzioni stipulate in occasione della cessione in diritto di proprietà di aree peep vengano applicate le disposizioni di cui all'art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge del 28/01/1977 n.10 ora sostituito dall'art. 18 del DPR del 06/06/2001 n.380 e tali convenzioni abbiano un termine di durata massimo di 30 anni.

Quindi nelle convenzioni senza indicazione del termine di scadenza della convenzione, pur non risultando determinato il termine di durata, applicando l'art. 18 del DPR 380/2001, questo non può comunque essere superiore ai trent'anni.

Si propone pertanto di considerare come termine di durata delle convenzioni in diritto di proprietà esistenti prive di indicazione di un termine di scadenza, ai fini del calcolo del corrispettivo per lo svincolo, il termine di 30 anni.

Si precisa che verranno presi a riferimento i millesimi di proprietà di ciascun immobile quali risultano dalle tabelle millesimali fornite dagli Amministratori di condominio. Nel caso in cui queste non esistano, dovranno essere i richiedenti a proporre al Comune l'eventuale ripartizione, ai fini del conteggio, provvedendo preventivamente ad ottenere il consenso di tutti i proprietari del condominio (verticale-orizzontale) che siano o meno interessati alle procedure di cui all'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Se i privati non dovessero fornire tale documento, l'Ufficio Tecnico Patrimonio si attiverà per una ripartizione semplificata che, nel caso delle case a schiera, terrà conto proporzionalmente della superficie delle singole aree di sedime e di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari che compongono il comparto. In ogni caso la superficie delle parti comuni sarà addebitata in eguale misura in base al numero delle unità che li utilizzano. I termini del procedimento non decorreranno finché non sarà acquisita o determinata la relativa ripartizione.

Si precisa che l'eventuale eliminazione di vincoli alla vendita e alla locazione non fanno venir meno ulteriori eventuali vincoli assunti dal proprietario a seguito della concessione di contributi pubblici concessi per la realizzazione degli alloggi o conseguenti alla cessione di alloggi Erp.

Si propone di aggiornare pertanto, a seguito delle nuove modifiche normative, gli schemi di convenzione per il trasferimento pro quota area peep con contestuale eliminazione dei vincoli e gli schemi di affrancazione vincoli peep, che verranno utilizzati in sede di stipula notarile, schemi allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante. Resta inteso che verranno eventualmente apportate le modifiche, non sostanziali, che dovessero essere necessarie per addivenire al rogito notarile.

Sempre l'art.31 comma 49 bis della Legge del 23/12/1998 n.448 nella nuova formulazione prevede che su richiesta di parte, i Comuni concedano dilazioni di pagamento del corrispettivo per affrancazione dei vincoli. Il Decreto applicativo prevede che appunto possano essere concesse dilazioni di pagamento del corrispettivo maggiorato degli interessi legali previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del Dlgs del 01/09/1993 n.385 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 secondo comma del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 secondo comma del Codice Civile, nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e trascrizione della convenzione di rimozione dei vincoli possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.

Si ritiene opportuno, vista la previsione di legge, concedere la dilazione di pagamento nel caso di richiesta di rateizzazione nell'ipotesi di eliminazione dei vincoli estendendola anche nel caso venga formulata apposita richiesta, alle condizioni fissate dal decreto e non prevedendo la legge nulla al riguardo, per parità di trattamento, nell'ipotesi di domande per la trasformazione del diritto di superficie o di modifica della convenzione nel caso di diritto di proprietà per convenzioni antecedenti alla Legge del 17/02/1992 n.179.

Con l'occasione si fa presente che il Comune di Padova (delibera di G.C. del 17/12/2002 n.1037 e determinazione dirigenziale del 14/01/2003 n.2003/35/0002) aveva inviato negli anni passati delle proposte ai proprietari per acquisire pro quota la proprietà dell'area e/o eliminare i vincoli peep, alle condizioni peep vigenti in quel momento. Nella proposta era fissato un termine perentorio per l'accettazione. Diversi proprietari all'epoca non avevano aderito soprattutto per motivi economici, familiari. Adesso chiedono di poter accedere a tale possibilità essendo cambiate le condizioni. Molte volte gli alloggi sono andati in successione e quindi la richiesta perviene da parte degli eredi. Era stata prevista già la possibilità di acquisire pro quota la proprietà dell'area e/o eliminare i vincoli peep, nel caso fossero stati rappresentati documentati

motivi applicando il corrispettivo previsto con un sistema non più attuale ed oggetto delle recenti modifiche normative (determinazioni dirigenziali del 19/03/2010 n.2010/35/0117 e del 09/01/2012 n.2012/35/0008).

In realtà, indipendentemente dalla motivazione addotta, molteplici sono gli eventi che possano essere intervenuti a seguito dell'invio della proposta e che non hanno permesso l'adesione.

Si propone di dare la possibilità di acquisire pro-quota la proprietà dell'area o modificare la convenzione se in diritto di proprietà, con convenzione prima della Legge del 17/02/1992 n.179, a tutti i proprietari o che siano divenuti proprietari di alloggi peep e di togliere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione o locazione anche alle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, indipendentemente dalla motivazione per la quale non era stata accettata la proposta formulata dall'Amministrazione, alle condizioni previste nella presente deliberazione e comunque successivamente, a quelle che saranno in essere al momento della presentazione della domanda di acquisto area e/o eliminazione dei vincoli. Per chi avesse fatto domanda nelle more di uscita del decreto attuativo, si applicheranno le condizioni previste dalla presente deliberazione.

Inoltre in molti interventi Peep sono presenti unità a destinazione non residenziale (negozi, garages) per le quali sorge l'interesse da parte dei proprietari di acquisire pro quota la proprietà dell'area e di eliminare i vincoli alla vendita e alla locazione.

Con deliberazione di G.C. del 23/03/2004 n.229 si era già prevista tale possibilità per tutti i proprietari di unità a destinazione non residenziale realizzati nei peep che potevano acquisire pro-quota la proprietà dell'area con contestuale cancellazione dei vincoli facendo riferimento ad un sistema di conteggio che richiamava quello applicato dal Comune all'epoca, per le unità abitative prima della delibera di C.C. del 27/4/1999 n.40.

L'attuale art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448 anche a seguito delle modifiche normative recenti parla espressamente di unità abitative e non menziona le unità a destinazione non residenziale che quindi non trovano una loro disciplina normativa.

Molte richieste sono pervenute per la trasformazione del diritto di superficie e/o l'eliminazione dei vincoli peep in quanto con tale operazione, il proprietario vede aumentare il valore dell'immobile, la credibilità e sicurezza dell'attività lavorativa presente nell'immobile e la possibilità di ottenere finanziamenti bancari. Del resto l'attuale situazione economica sta colpendo le attività commerciali e la trasformazione del diritto di superficie e/o l'eliminazione dei vincoli può favorire una ripresa delle attività economiche con un vantaggio anche per la comunità locale. Inoltre non risulta comunque vantaggioso per l'Amministrazione mantenere la proprietà per l'area di singole unità immobiliari dove sono presenti unità abitative per le quali si è proceduto invece alla cessione come del resto a mantenere i vincoli peep dove gli alloggi risultano già svincolati.

Si propone di confermare, come già precedentemente previsto e comunque decorsi 5 anni dal primo trasferimento, la possibilità a chi è proprietario di un'unità a destinazione non residenziale, di acquisire pro quota la proprietà dell'area e di eliminare i vincoli alla vendita e alla locazione e di dare altresì la possibilità, in caso di piena proprietà, di togliere i vincoli peep, applicando l'attuale sistema di calcolo del corrispettivo previsto per le unità abitative.

Per quanto riguarda il valore venale del bene che verrà applicato per il calcolo del corrispettivo, si propone di far proprie le considerazioni svolte nella relazione dell'Ufficio Tecnico Patrimonio e dei relativi valori precisati nella stessa che si allega al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la nuova disciplina e i nuovi i criteri di calcolo per la determinazione del corrispettivo da versare al Comune, ai sensi della Legge del 23/12/1998 n.448 art.31 comma 45 e ss meglio riportati in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare che tutti i proprietari di alloggi realizzati nel Peep del Comune di Padova possano usufruire delle possibilità offerte di cui all'art.31 dai commi 45 a 49 della Legge del 23/12/1998 n.448 e tutte le persone fisiche anche se non più proprietarie dell'immobile possano usufruire delle possibilità offerte dall'art.31 comma 49 bis e seguenti della Legge del 23/12/1998 n.448 purché non sussistano pendenze in merito al conguaglio area urbanizzata ai sensi dell'art.35 Legge del 22/10/1971 n.865, che comunque potranno essere regolarizzate;

3. di dare atto che i proprietari di alloggi peep potranno:

-in caso di proprietà superficaria dell'immobile, acquisire pro-quota la proprietà dell'area e sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione;

- in caso di piena proprietà dell'immobile sulla base di convenzione stipulata prima della Legge del 17/02/1992 n.179, sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di proprietà e quella di stipulazione della nuova convenzione;

- in entrambe le ipotesi il corrispettivo da versare, per ogni alloggio edificato, sarà determinato dall'ufficio tecnico e sarà pari al Valore Venale del Bene determinato, come risulta dalla

relazione tecnica allegata alla presente, quale parte integrante, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree;

4. di dare atto che sarà possibile altresì rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione su richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile decorsi 5 anni dal primo trasferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il corrispettivo da versare sarà pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto art.31 ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero di anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazione di essi trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata secondo la seguente formula:

$$CRV = Cc.48 * QM * 0,5 * (ADC - ATC) / ADC$$

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli

CC48= corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L.4448/98

QM= quota millesimale

ADC= numero di anni di durata della convenzione

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione , fino alla durata massima della convenzione

In caso di convenzioni aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:

$$CRVs = CRV * 0.5$$

CRVs= corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

La rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

5. di stabilire che ai fini del calcolo del corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli nel caso di convenzioni in cui non sia previsto un termine di durata, si faccia riferimento come numero di anni di durata della convenzione, a 30 anni;

6. di dare atto che verranno presi a riferimento ai fini delle procedure di conteggio di cui all'art. 31 commi 45 e seguenti della Legge del 23/12/1998 n.448 i millesimi di proprietà di ciascun immobile quali risultano dalle tabelle millesimali fornite dagli Amministratori di condominio. Nel caso in cui queste non esistano, dovranno essere i richiedenti a proporre al Comune l'eventuale ripartizione, provvedendo preventivamente ad ottenere il consenso di tutti proprietari del condominio (verticale-orizzontale) che siano o meno interessati alle procedure di cui all'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Se i privati non dovessero fornire tale documento, l'Ufficio Tecnico Patrimonio si attiverà per una ripartizione semplificata che, nel caso delle case a schiera, terrà conto proporzionalmente della superficie delle singole aree di sedime e di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari che compongono il comparto. In ogni caso la superficie delle parti comuni sarà addebitata in eguale misura in base al numero delle unità che li utilizzano; i termini del procedimento non decorreranno finché non sarà acquisita o determinata la relativa ripartizione;

7. di dare atto che non potranno avvalersi dell'eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione gli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati;

8. di applicare la disciplina relativa all'eliminazione dei vincoli per la determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione anche alle convenzioni di cui all'art.18 del DPR del 06/06/2001 n.380;

9. di concedere dilazioni di pagamento del corrispettivo per affrancazione dei vincoli maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del Dlgs del 01/09/1993 n.385 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 secondo comma del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 secondo comma del Codice Civile e deve prevedere che il Comune abbia la facoltà di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. La stipulazione e trascrizione della convenzione di rimozione dei vincoli sarà effettuata dopo il pagamento della prima rata;

10. di concedere la dilazione di pagamento con le stesse modalità previste per l'eliminazione dei vincoli peep anche nel caso di trasformazione del diritto di superficie o di modifica delle convenzioni in diritto di proprietà con convenzioni anteriori alla Legge del 17/02/1992 n.179;

11. di dare atto che potranno avvalersi della procedura di cui all'art.31 comma 45 e ss della Legge del 23/12/1998 n.448, così come disciplinata nella presente deliberazione, anche coloro ai quali il Comune aveva formulato, negli anni passati, la proposta per acquisire pro-quota la proprietà dell'area e/o togliere i vincoli peep e, nel termine perentorio fissato dei sei mesi nella

proposta, non avevano aderito, indipendentemente dalla motivazione; per chi avesse fatto domanda nelle more di uscita del decreto attuativo, si applicheranno le condizioni previste dalla presente deliberazione e comunque per le domande che verranno presentate nel futuro, quelle che saranno in essere al momento della presentazione della domanda;

12. di confermare, decorsi 5 anni dal primo trasferimento, la possibilità, a chi è proprietario di un'unità a destinazione non residenziale di acquisire pro quota la proprietà dell'area e di eliminare i vincoli alla vendita e alla locazione e di dare altresì la possibilità, in caso di piena proprietà, di togliere i vincoli peep, applicando l'attuale sistema di calcolo del corrispettivo previsto per le unità abitative;

13. di dare atto che il corrispettivo da versare, per ogni unità a destinazione non residenziale, sarà determinato dall'ufficio tecnico e sarà pari al Valore Venale del Bene determinato, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

14. di dare atto che l'eventuale eliminazione di vincoli alla vendita e alla locazione non fanno venir meno ulteriori eventuali vincoli assunti dal proprietario a seguito della concessione di contributi pubblici per la realizzazione degli alloggi o conseguenti alla cessione di alloggi Erp;

15. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce tutte le precedenti deliberazioni adottate in materia;

16. di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti le procedure saranno a carico dei richiedenti e che gli atti saranno stipulati a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata;

17. di approvare gli schemi di convenzione per il trasferimento pro quota area peep con contestuale eliminazione dei vincoli e gli schemi di affrancazione vincoli peep, che verranno utilizzati in sede di stipula notarile, schemi allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante;

18. di dare atto che agli schemi di convenzione sopra citati, potranno essere apportate le modifiche, non sostanziali, che dovessero essere necessarie per addivenire al rogito notarile;

19. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

(**)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/03/2021

Il Capo Settore
Laura Paglia

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/03/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/03/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 110 del 12/03/2021 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

12/03/2021

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene per dichiarazione di voto la Consigliera Pellizzari.

Escono il Sindaco ed i Consiglieri Ruffini, Scarso e Moneta – presenti n. 26 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 21

Astenuti n. 5 (Meneghini, Cusumano, Cappellini, Turrin e Cavatton)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Entra la Consigliera Ruffini – presenti n. 27 componenti del Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 25


Astenuti n. 2 (Cappellini e Turrin)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia





COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA
CF: 00644060287

Ufficio Tecnico Patrimonio

**PROCEDIMENTO DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE P.E.E.P. AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 448/98 E DEL DECRETO 151 DEL 28/09/2020**

1. Premessa.

L'articolo 31, commi 48, 49-bis, 49-ter e 49-quater della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e il più recente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2020 n. 151, hanno dettato le modalità e le procedure per l'individuazione dell'importo da corrispondere per la cessione in proprietà di aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie, e del corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi al calcolo del prezzo di cessione e del canone di locazione, contenuti nelle convenzioni originali.

In particolare il comma 48 prevede che il corrispettivo per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà o per il solo cambio dalla convenzione originale della durata di 99 anni con una nuova convenzione di durata ventennale, sia determinato nella misura del 60%, con facoltà di abbattere questa percentuale fino al 50%, del valore venale del bene al netto degli oneri concessori pagati per la sua acquisizione rivalutati ISTAT, sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI).

Con il decreto citato invece si completa la procedura di svincolo delle aree P.E.E.P. fissando tale corrispettivo nella misura del 50% dell'importo calcolato ai sensi del comma 48, rapportando tale valore proporzionalmente alla quota millesimale del singolo richiedente e riducendolo in misura pari alla differenza tra gli anni di durata della nuova convenzione e gli anni trascorsi fino al momento della nuova stipula, rapportati alla medesima durata della convenzione stessa.

Volendo schematizzare:

L 448/98 art. 31 comma 48.....60% x Vv - Ca

decreto 151/2020.....(60% x Vv - Ca) x 0,5 x (adc - atc)/adc

dove:

Vv = valore venale dell'area nuda, priva di edificazione (area non urbanizzata).

Ca = corrispettivo pagato dall'operatore al momento della stipula della convenzione e rivalutato ISTAT.

adc = anni di durata della nuova convenzione.

atc = anni trascorsi dalla stipula della convenzione originale.

Da quanto sopra esposto si evince che l'unico dato da ricercare, non in possesso dell'Amministrazione e oggetto della presente stima, è l'attuale valore di mercato di un'area edificabile non urbanizzata (Vv).

E' importante sottolineare che al fine della realizzazione dei PEEP il Comune di Padova ha provveduto all'acquisto delle aree per poi cederle successivamente agli operatori (Cooperative) al medesimo valore di acquisto o esproprio. Le stesse si presentavano completamente inedificate, di ampia estensione e prive di ogni tipo di urbanizzazione (strade di penetrazione, parcheggi, sotto servizi ed illuminazione). Per tale motivo e dovendo sottrarre al Vv i costi di acquisizione di un'area così detta nuda, anche il valore ricercato dovrà rispondere alle medesime caratteristiche.

Altra precisazione deve essere fatta per quelle unità non residenziali (piccoli negozi di quartiere) che vengono ricavate nei Nuclei P.E.E.P all'interno degli edifici residenziali (condomini in linea o edifici a torre). Dato che l'oggetto della stima è sempre l'area su cui è stato costruito l'edificio, e non le singole unità immobiliari, e che comunque queste piccole realtà commerciali sono presenti nei computi millesimali dei singoli condomini, si ritiene di non differenziare il valore dell'area ricercata per le unità commerciali, quando queste siano comprese in un più ampio complesso residenziale. Si fa notare inoltre che i comparti edificatori interni ai nuclei PEEP, una volta rinormati dal P.I., vengono destinati a zone di completamento dove, seppur la destinazione primaria sia quella residenziale, sono ammessi anche interventi di edilizia non residenziale.

Cosa sostanzialmente diversa invece sarà la determinazione del Vv dell'area per quei complessi commerciali interni ai nuclei PEEP e sorti su aree con destinazione a Centro Civico, dove la maggior parte delle unità sono destinate a negozi.

COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI e AVVOCATURA
CF: 00644060287

Ufficio Tecnico

2. Metodo di Stima

Per quanto concerne la stima dei beni in parola, possiamo dire che ci sono vari procedimenti applicabili a quella delle aree edificabili. In particolare i più diffusi e consolidati sono i seguenti: a) stima sintetico-comparativa; b) stima per valore di trasformazione; c) stima per incidenza costo area sul valore del costo della costruzione finita.

La metodologia per comparazione si sviluppa tra l'analisi di fonti dirette (atti di compravendita) e fonti indirette (operatori del settore, riviste specializzate, banche dati informatiche). Nel caso specifico lo studio su fonti dirette si ritiene non appropriato in quanto le aree PEEP nascono e si inseriscono in un tessuto urbano già ben consolidato, andando a coprire aree residue e di notevole estensione; quasi sempre queste aree subiscono una procedura espropriativa che inevitabilmente falsa il valore finale delle unità immobiliari, unità immobiliari che sono inoltre caricate di vincoli legislativi che riguardano i prezzi di vendita ed i canoni d'affitto. Tali caratteristiche non consentono una commercializzazione di queste tipologie se non attraverso la procedura citata in premessa che consente lo svincolo dell'immobile permettendone così la sua vendita a libero mercato.

La stima per valore di trasformazione, che valuta l'area in ragione della differenza tra il valore di mercato del costruito e i costi necessari per la sua realizzazione, può costituire un valido riferimento, poiché i valori dei fabbricati nuovi ed i costi di costruzione godono di valori di riferimento più certi.

La stima dell'incidenza area, infine, è un procedimento empirico che può costituire un'utile verifica della stima effettuata con il valore di trasformazione.

Assunta la decisione di predisporre la stima in base al valore di trasformazione possiamo facilmente affermare che il valore dell'area non urbanizzata (V_v) è pari alla differenza tra il valore del fabbricato realizzato (V_f) meno i costi di costruzione (CC), gli oneri fiscali relativi permesso di costruire (OO e $Contr. C.C.$), le spese tecniche ($S.Tec.$), gli oneri finanziari dal momento dell'acquisto alla data di fine lavori (Of) e l'utile del promotore (Up)

$$V_v = V_f - [C.C. + (OO.UU + Contr. C.C. + S.Tec. + Of + Up)]$$

3. Indagini di mercato (edifici residenziali)

Le indagini di mercato sui valori attuali degli immobili (V_f) si sono rivolte verso le classiche fonti indirette date da banche dati specializzate tra le più affidabili come l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, il Borsino Immobiliare e Nomisma.

Relativamente al costo di costruzione ($C.C.$) si è consultato il prezioso regionale dei lavori pubblici che, per una tipologia edilizia di carattere economico ed un edificio residenziale pluripiano, fissa il costo di costruzione in €/mc 372,00 con un'altezza lorda di vano pari 3,20 ml. Per tutti gli altri addendi ci si rifà a quanto dettato dal Consulente Immobiliare, rivista specializzata nel mercato degli investimenti immobiliari del Sole 24ore, che assegna a tali incognite una percentuale dello 0,65. In questo modo si arriverà al valore di un'area non urbanizzata.

Ne deriva che per semplificare la formula e portarla all'unità di misura al metrocubo questa può essere così riscritta:

$$V_v = (V_f/3,20 m - 372,00 €/mc) \times 0,65$$

Nella tabella che segue vengono rappresentati i valori minimi e massimi, per ogni fonte consultata, degli appartamenti suddivisi per nuclei PEEP dei sei valori rappresentati per ogni nucleo si eliminano i valori più bassi e quelli più alti e si calcola la media matematica sui dati rimanenti. Su tale media si applica quanto sopra rappresentato ottenendo il V_v ricercato.

Nella colonna 11 viene quantificata la percentuale di incidenza del valore dell'area sul valore del fabbricato a nuovo, tenendo come parametro di riferimento quanto indicato nel "consulente immobiliare" che fissa il dato nel 23%. Tale percentuale rappresenta la parte di quotazione che è attribuibile a: costo acquisto area, oneri fiscali relativi all'acquisto, oneri finanziari sul costo dell'area dalla data di acquisto all'ultimazione della costruzione, utile proporzionale del venditore.

L'individuazione dell'incidenza dell'area nuda prima dell'edificazione si ottiene applicando alla percentuale prima enunciata il coefficiente teorico 0,65 indipendentemente dall'ubicazione dell'area, ottenendo così una incidenza media per il territorio periferico di Padova dello 0,1495, così come indicato nel "consulente immobiliare".

Come si può riscontrare questo dato è perfettamente in linea con quanto calcolato in tabella nella media complessiva (0,1485)

COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI e AVVOCATURA
CF: 00644060287

Ufficio Tecnico

PROSPETTO VALORI AREA NUCLEI P.E.E.P. per applicazione L 448/98 e decr. 151 del 28/09/20										
ZONA P.E.E.P.	OO.II. Agenzia delle Entrate 1° semestre 2020		Borsino Immobiliare 1° trimestre 2020		Nomisma 1° semestre 2020		Valore assunto (MEDIO)	Valore area urbanizzata €/mc Vau= Vfi/3,20-c.c. c.c.=372€/mc	Valore area nuda €/mc Vau x 0,65 (oneri fiscali, spese tecniche, oneri finanziari, utile del promotore)	Consulente immobiliare I=0,23x0,65= 0,1495
	val. min	val. max	val. min	val. max	val. min	val. max				
ALTICHIERO SACRO CUORE	€ 1.450,00	€ 1.950,00	€ 1.156,00	€ 1.577,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.505,46	98,45	64,00	0,13
TORRE	€ 1.450,00	€ 1.950,00	€ 1.069,00	€ 1.461,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.476,46	89,39	58,10	0,12
ARCELLA	€ 1.400,00	€ 1.900,00	€ 1.022,00	€ 1.385,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.444,96	79,55	51,71	0,11
MORTISE	€ 1.400,00	€ 1.900,00	€ 1.022,00	€ 1.385,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.444,96	79,55	51,71	0,11
SAN CARLO	€ 1.400,00	€ 1.900,00	€ 1.022,00	€ 1.385,00	€ 1.410,96	€ 1.702,77	€ 1.474,68	88,84	57,74	0,12
SAN LAZZARO	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.074,00	€ 1.458,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.463,21	85,25	55,41	0,12
CAMIN	€ 1.450,00	€ 2.000,00	€ 1.111,00	€ 1.527,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.492,96	94,55	61,46	0,13
GUIZZA	€ 1.550,00	€ 2.000,00	€ 1.211,00	€ 1.637,00	€ 1.336,20	€ 1.747,43	€ 1.567,66	117,89	76,63	0,15
CHIESAVECCHIA	€ 1.550,00	€ 2.000,00	€ 1.211,00	€ 1.637,00	€ 1.336,20	€ 1.747,43	€ 1.567,66	117,89	76,63	0,15
MANDRIA	€ 1.600,00	€ 2.050,00	€ 1.222,00	€ 1.671,00	€ 1.337,62	€ 1.723,31	€ 1.582,98	122,68	79,74	0,16
SALBORO	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.172,00	€ 1.602,00	€ 1.336,20	€ 1.747,43	€ 1.521,41	103,44	67,24	0,14
MONTA'	€ 1.550,00	€ 1.950,00	€ 1.156,00	€ 1.557,00	€ 1.337,62	€ 1.723,31	€ 1.541,98	109,87	71,42	0,14
PONTEROTTO	€ 1.450,00	€ 1.950,00	€ 1.231,00	€ 1.718,00	€ 1.337,62	€ 1.723,31	€ 1.557,23	114,64	74,51	0,15
GRANZE	€ 1.450,00	€ 2.000,00	€ 1.111,00	€ 1.527,00	€ 1.305,94	€ 1.688,88	€ 1.492,96	94,55	61,46	0,13
BOCCACCIO	€ 1.800,00	€ 2.750,00	€ 1.427,00	€ 1.947,00	€ 2.022,33	€ 2.412,65	€ 2.045,50	267,22	173,69	0,26
VIA GOITO	€ 1.950,00	€ 2.850,00	€ 1.319,00	€ 1.883,00	€ 1.938,16	€ 2.222,71	€ 1.998,47	252,52	164,14	0,25
medie								119,7676	77,8489	0,1485

* in rosso sono evidenziati i valori esclusi dal calcolo

4. Indagini di mercato (edifici commerciali)

Le indagini di mercato nel caso degli edifici commerciali seguono le medesime fonti indirette e le precisazioni assunte per gli edifici residenziali che derivano dalle consultazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, del Borsino Immobiliare e di Nomisma.

Relativamente al costo di costruzione (C.C.) si è consultato il preziario del collegio degli ingegneri e degli architetti di Milano che per una tipologia a centro commerciale, fissa il costo di costruzione per i negozi in €/mq 1.276,00. Tale valore può essere trasformato in €/mc tenendo presente che per tipologie commerciali ordinarie si utilizza un'altezza lorda di vano di 3,90 ml. Per tutti gli altri addendi ci si rifà a quanto dettato dal Consulente Immobiliare, rivista specializzata nel mercato degli

COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI e AVVOCATURA
CF: 00644060287

Ufficio Tecnico

investimenti immobiliari del Sole 24ore, che assegna a tali incognite una percentuale dello 0,65. In questo modo si arriverà al valore di un'area non urbanizzata.

Ne deriva che per semplificare la formula questa può essere così riscritta:

$$V_v = (V_f - 1.276,00 \text{ €/mc}) \times 0,65$$

Nella tabella allegata vengono rappresentati i valori minimi e massimi, per ogni fonte consultata, dei negozi considerati a nuovo suddivisi per i tre centri commerciali realizzati, nell'ambito di piani PEEP su aree con destinazione di P.I. a Centro Civico.

PROSPETTO VALORI AREA NUCLEI P.E.E.P. per applicazione L. 448/98 e decr. 151 del 28/09/20										
ZONA P.E.E.P. centri commerciali	OO.II. Agenzia delle Entrate 1° semestre 2020		Borsino Immobiliare 1° trimestre 2020		Nomisma 1° semestre 2020		Valore assunto (MEDIO)	Valore area urbanizzata €/mq	Valore area nuda €/mq	Valore area nuda €/mc
	val. min	val. max	val. min	val. max	val. min	val. max				
IL BORGO (mandria)	€ 1.600,00	€ 1.850,00	€ 1.355,65	€ 1.813,55	€ 1.752,27	€ 2.357,28	€ 1.569,31	293,31	190,65	48,88
LA CORTE (mortise)	€ 1.250,00	€ 1.650,00	€ 1.063,05	€ 1.420,25	€ 1.684,66	€ 2.265,75	€ 1.535,13	259,13	168,43	43,19
Via Siracusa	€ 1.700,00	€ 2.250,00	€ 1.439,00	€ 2.229,00	€ 2.209,00	€ 2.985,00	€ 2.097,00	821,00	533,65	136,83

* in rosso sono evidenziati i valori esclusi dal calcolo

L'analisi dei valori sopra riportati deve necessariamente tenere conto, nella particolare fattispecie dei Centri Civici, della loro collocazione nell'ambito del territorio, della visibilità rispetto alla viabilità ed agli spazi pubblici, all'accessibilità delle singole unità commerciali, al potenziale bacino di utenza e non ultimo all'obbligo di dover adempiere, in fase di realizzazione, alla cessione gratuita al Comune di Padova, da parte dell'operatore/costruttore, del 20% della superficie dell'intero complesso.

Analizzando singolarmente i tre centri possiamo dire:

- il Centro Civico "Il Borgo" pur rientrando, per quanto riguarda i valori di mercato delle unità commerciali, in una microzona appetibile dal punto di vista economico, è di fatto posto a ridosso di un importante casa di riposo per anziani che ne limita il bacino di utenza. I negozi sono dislocati su due piani collegati tra loro con scale e ballatoi che non rendono fluida l'accessibilità e che ne limitano l'affaccio sul fronte strada. Nell'intera struttura ci sono ancora delle unità chiuse interessate dal fallimento della ditta Pio Guaraldo. Inoltre giungono continuamente segnalazioni che ne attestano lo stato di degrado in cui versa. Per tutti questi motivi, che rendono decisamente non appetibili le unità in oggetto, si ritiene di eliminare dal calcolo del valore medio di mercato gli importi più alti delle singole fonti analizzate.
- il Centro Civico "La Corte", strutturato diversamente dal precedente in quanto si sviluppa su un unico piano, è simile ad una galleria commerciale completamente coperta su cui si affacciano tutti gli esercizi. Tali caratteristiche lo rendono commercialmente più appetibile. Il centro tuttavia è inserito in un ambito residenziale che riscontra una concentrazione predominante di edilizia economica popolare che sicuramente condiziona la tipologia dei negozi che compongono il centro in oggetto. Per questo motivo si eliminano dal calcolo i valori di Nomisma, troppo alti per la tipologia esistente ed i valori più bassi delle altre due fonti in quanto troppo declassanti.
- il Centro Civico di via Siracusa si presenta come una sequenza di unità commerciali contigue e con affaccio su un portico di fatto di uso pubblico lungo la viabilità principale della Sacra Famiglia. Per caratteristiche può essere parificato ad una zona commerciale centrale. Non essendoci elementi limitativi si ritiene di procedere con l'eliminazione dal calcolo del valore più alto e di quello più basso come nella normalità delle procedure estimative.

COMUNE DI PADOVA
SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI e AVVOCATURA
CF: 00644060287

Ufficio Tecnico

4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto e delle considerazioni svolte, al fine di calcolare il valore dello svincolo delle unità immobiliari edificate in zone PEEP, il valore unitario delle aree oggetto di stima è quello indicato nel prospetto riepilogativo che segue.

PROSPETTO VALORI AREA NUCLEI P.E.E.P. per applicazione L 448/98 e decr. 151 del 28/09/20 per edifici commerciali	
INTERVENTO	Valore area non urbanizzata €/mq -- €/mc
IL BORGO (mandria)	190,65 -- 48,88
LA CORTE (mortise)	168,43 -- 43,19
VIA SIRACUSA	533,65 -- 136,83

PROSPETTO VALORI AREA NUCLEI P.E.E.P. per applicazione L 448/98 e decr. 151 del 28/09/20 per edifici residenziali e unità commerciali inserite in questo contesto	
Zona P.E.E.P.	Valore area non urbanizzata €/mq -- €/mc
ALTICHIERO - SACRO CUORE	204,80 -- 64,00
TORRE	185,92 -- 58,10
ARCELLA NORD	165,47 -- 51,71
MORTISE	165,47 -- 51,71
SAN CARLO	184,77 -- 57,74
SAN LAZZARO	177,31 -- 55,41
CAMIN	196,67 -- 61,46
GUIZZA	245,21 -- 76,63
CHIESAVECCHIA	245,21 -- 76,63
MANDRIA	255,16 -- 79,74
SALBORO	215,16 -- 67,24
MONTA'	228,54 -- 71,42
PONTEROTTO	238,43 -- 74,51
GRANZE	196,67 -- 61,46
BOCCACCIO	555,80 -- 173,69
VIA GOITO	525,24 -- 164,14

Padova 24/02/2021

i relatori

arch. Sonia Favaro
geom. Claudio Rizzato





Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI QUOTA MILLESIMALE

DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE CON

CONTESTUALE LIBERAZIONE DAI VINCOLI P.E.E.P.

ai sensi dell'art. 31 comma 49 bis Legge 448/1998, come modificata

dall'art. 25 undecies, 1° co., L. 17 dicembre 2018 n. 136,

e del D.M. 28 settembre 2020, n. 151

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno

In Padova, alla Via Niccolò Tommaseo n. 60, nei locali del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova.

Avanti a me dottor, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Padova, residente in,

sono presenti i signori

- , domiciliato per la carica a Padova in Via Niccolò Tommaseo n. 60, il quale interviene al presente atto in qualità di Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova in rappresentanza del:

- "**COMUNE DI PADOVA**", con sede legale in Padova alla Via Del Municipio n. 1, codice fiscale: 00644060287, a questo atto autorizzato:

- ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- dal provvedimento sindacale n. Registro Decreti e n.

Prot. del ;

- in esecuzione delle delibere di C.C. n. ... del, nonché della delibera di G.C. n..... del, esecutive;

- in forza della determinazione n..... del.....;

- **(generalità della Parte).**

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono:

- che con atto a rogito Notaio in data Rep. n., reg.to a e trascritto a Padova ilai n.ri....., il Comune di Padova (in seguito anche denominato semplicemente "Comune") concedeva alla società ".....", in diritto di superficie, per la durata di anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 Legge 865/71, tra l'altro l'area (in seguito anche denominata semplicemente "area PEEP") sita in Comune di Padova, ora identificata al Catasto Terreni al Foglio con la particella (allora identificata con le particelle), comprese nel piano approvato ai sensi della Legge 167/62, da destinare alla realizzazione di alloggi a carattere economico popolare;

- che la citata costituzione del diritto di superficie è stata disciplinata, in conformità del citato art. 35 Legge 865/71, dalla relativa convenzione, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, con tutti i conseguenti obblighi, limiti, termini, divieti e condizioni ivi previste;

- che l'art. 3 co 75-81 Legge 549/95, come modificato dall'art. 3 comma 60 Legge 662/96, disciplinava la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 Legge 865/71;
- che con delibera del Consiglio Comunale del 26/06/1996 n.85, il Comune individuava le aree da cedere in proprietà in applicazione delle norme citate;
- che i commi da 75 a 79 compresi dell'art della Legge 549/95 sono stati abrogati e sostituiti dall'art.31 commi 45-50 della L.448/98;
- che l'art.31 della L.448/98 è stato oggetto di molteplici interventi normativi tra cui la Legge 136/2018 e il Decreto Ministeriale del 28/09/2020 n.151;
- che in conformità ed in applicazione delle norme citate, il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.del esecutiva, ha stabilito che tutti i proprietari di alloggi realizzati nel PEEP del Comune, possano acquisire pro-quota la proprietà dell'area con contestuale cancellazione dei vincoli o procedere alla cancellazione dei vincoli peep, previo pagamento di un corrispettivo calcolato ai sensi dell'art.31 L.448/98 e successive modifiche e/o integrazioni e del D.M. 28 settembre 2020, n. 151;
- che sull'area PEEP sopra descritta, a seguito del citato atto di concessione del diritto di superficie, è stato costruito un complesso immobiliare, con accesso da Via, identificato attualmente in Catasto Fabbricati di Padova al Foglio..... con la particella
- che con atto di compravendita del Notaio in data, Rep., reg.to e trascritto a Padova in data ai nn., il signor ha acquistato dalla società ".....", la

proprietà superficiaria di....., facente parte di detto complesso, e così attualmente censito al

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA

- Foglio, **particella ...sub.**;

- che il signor ha chiesto di poter acquistare dal Comune di Padova, per la sola quota millesimale corrispondente alla descritta unità immobiliare attualmente spettante al medesimo in proprietà superficiaria, e con contestuale liberazione dai vincoli PEEP, la proprietà dell'area, coperta e scoperta, di pertinenza del predetto complesso immobiliare, così catastalmente descritta al:

Catasto Terreni del Comune di PADOVA

- Foglio, particella..... di are

- che la quota millesimale dell'area, da cedere nella fattispecie in oggetto, è stata determinata in/1000;

- che ai fini del presente atto il signor dichiara di accettare la quota millesimale di propria competenza condominiale come sopra dichiarata solo per quanto ai fini sostanziali del presente atto, consapevole del fatto che, se pur dovesse risultare errata per qualsivoglia motivo, tale errore non comporterà comunque eccezione di invalidità del presente atto, né sostanziali sue conseguenze, fermo restando che le stesse sono assunte solo per lo scopo del trasferimento dei diritti dell'area in oggetto, fermo il resto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti dichiarano e convengono quanto segue:

CONSENSO E OGGETTO

1. Il "**COMUNE DI PADOVA**", come sopra rappresentato, cede e vende al signor, che accetta ed acquista, per la **quota di/1000**, corrispondente all'unità immobiliare in premessa descritta, la **proprietà dell'area**, già in diritto di superficie di detto acquirente, facente parte del "Nucleo PEEP", così catastalmente individuata al:

Catasto Terreni del Comune di PADOVA

- Foglio ..., **particella** di are

Confina con

2. Il corrispettivo è stato determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale in conformità ai criteri di cui al D.M. 28 settembre 2020, n. 151 in complessivi Euro

Le Parti dichiarano, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione mendace, che detto corrispettivo è stato pagato come segue:

-

Il "**COMUNE DI PADOVA**", come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto detto corrispettivo e rilascia ampia e finale quietanza di saldo, rinunciando all'ipoteca legale.

- (IN ALTERNATIVA *in caso di richiesta di parte della dilazione di pagamento: il corrispettivo è maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di legge; dev'essere*

versata almeno la prima rata): - la prima rata del corrispettivo complessivo di Euro per l'eliminazione dei vincoli di cui in premessa pari ad Euro è stata versata al Comune di Padova, mediante bonifico bancario di corrispondente importo, eseguito in data, presso la Bancaa mezzo.....

Il "COMUNE DI PADOVA", come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto detto importo di prima rata e rilascia corrispondente quietanza; inoltre, dando atto di aver ricevuto idonea garanzia fidejussoria a prima richiesta, rinuncia all'ipoteca legale.

Per effetto di quanto sopra, e a far tempo da oggi, il signor è divenuto e viene riconosciuto pieno ed esclusivo proprietario dell'unità immobiliare sopra descritta, con relative pertinenze ed accessori, nonché della corrispondente quota millesimale di comproprietà dell'area pertinenziale sopradescritta.

Sempre per effetto di quanto sopra, cessano, con esclusivo riferimento a detta unità immobiliare ed alle relative pertinenze ed accessori, tutti i vincoli PEEP e in particolare tutti i vincoli, limiti, obblighi e divieti, derivanti dall'atto a rogito Notaio in premessa citato, che devono pertanto intendersi, limitatamente all'immobile in oggetto, privi di qualsiasi effetto e con estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la conseguente libera ed assoluta disponibilità dell'immobile medesimo e relative pertinenze ed accessori da parte dell'acquirente.

Le Parti convengono inoltre, anche in deroga all'art. 953 C.C., che la comproprietà dell'area, derivante da quanto convenuto, non comporterà, alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie, l'acquisto per accessione da parte degli acquirenti delle unità immobiliari appartenenti a quei condomini che non abbiano acceduto alla "trasformazione" del loro diritto; unità che, dopo tale scadenza, resteranno pertanto di esclusiva proprietà del Comune.

3. Le parti precisano che al presente trasferimento, trattandosi di cessione di quota millesimale del solo terreno, non si applica la normativa sulla qualificazione energetica (D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni). (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 pubblicato in G.U. 10 luglio 2009 n. 158)

4. Il Comune garantisce piena titolarità e disponibilità di quanto venduto e sua immunità da ipoteche e da altri oneri o vincoli pregiudizievoli.

5. Il terreno, per la quota in oggetto, è trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza e servitù.

6. Il possesso, per il diritto ceduto, è trasferito da oggi all'acquirente a tutti gli effetti, utili ed onerosi.

7. Si autorizzano voltura catastale e trascrizione. Non è dovuta iscrizione di ipoteca legale.

Ai fini della trascrizione del presentesignor..... dichiara di essere coniugato in regime di /non coniugato.

8. Ai sensi dell'art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega sotto la lettera "A" al presente atto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data Prot.

Il Comune, a mezzo del suo rappresentante, ai sensi del citato art. 30 comma 3 dichiara che non sono intervenute a tutt'oggi modificazioni degli strumenti urbanistici riguardanti l'area stessa dopo tale data.

Le Parti dichiarano, per quanto occorrer possa, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione mendace, che per la stipula del presente contratto NON si sono avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare.

9. Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Parte acquirente.

10. Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Le Parti, concordemente, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.....

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO DI LIBERAZIONE DAI VINCOLI P.E.E.P.

**ai sensi dell'art. 31 comma 49 bis Legge 448/1998, come modificata dall'art. 25
undecies, 1° co., L. 17 dicembre 2018 n. 136,**

e del D.M. 28 settembre 2020, n. 151

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno

In Padova, alla Via Niccolò Tommaseo n. 60, nei locali del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova.

Avanti a me dottor _____, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Padova, residente in

,

sono presenti i signori

- _____, domiciliato per la carica a Padova in Via Niccolò Tommaseo n. 60, il quale interviene al presente atto in qualità di Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova in rappresentanza del:

- "**COMUNE DI PADOVA**", con sede legale in Padova alla Via Del Municipio n. 1, codice fiscale: 00644060287, a questo atto autorizzato:

- ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- dal provvedimento sindacale n. _____ Registro Decreti e n. _____ Prot. del _____
;

- in esecuzione delle delibere di

- in forza della determina del
;

- **(generalità della Parte).**

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono che:

- la società "....." con sede in Padova, codice fiscale 01963500283, in forza dell'atto per Notaio è divenuta proprietaria tra l'altro di un'area edificabile compresa nel Nucleo del P.E.E.P. del Comune di Padova sita in Padova, alla

Via riportata al Catasto Terreni di Padova al Foglio con le particelle

- sulle predette particelle è stato edificato un complesso immobiliare costituito da abitazioni con relative pertinenze, con accesso dalla Via

- con atto di assegnazione di alloggio in data per Notaio, la società "....." ha assegnato e trasferito al signor, la piena ed esclusiva proprietà di un alloggio e relative pertinenze facenti parte dell'edificio, con accesso dalla Via, così attualmente censiti al

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA

- Foglio , **particella ... subb. .**

A confini:

- il signor in qualità di ... (*attuale proprietario oppure dante causa dell'attuale proprietario*) ha chiesto al Comune di Padova di eliminare i vincoli PEEP dalle unità immobiliari di sua proprietà;

- il Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura, con riferimento alla richiesta pervenuta in data Prot. n. dal signor, ha comunicato in data l'importo di Euro quale somma dovuta per l'eliminazione dei vincoli PEEP delle unità oggetto del presente atto, in conformità ai criteri di cui al D.M. 28 settembre 2020, n. 151;

- il signor ha versato al Comune di Padova la detta somma di Euro

- il signor è a conoscenza del fatto che, nel caso fossero stabiliti con successiva disciplina, criteri di calcolo del corrispettivo più favorevoli, non potrà essere chiesta la restituzione della maggior somma già versata.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti dichiarano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - CONSENSO E OGGETTO -

Il "**COMUNE DI PADOVA**", come sopra rappresentato, a fronte del corrispettivo di cui in appresso, acconsente alla totale eliminazione dei limiti di godimento e disposizione, previsti nel citato atto a rogito Notaio

, gravanti le unità immobiliari di proprietà del signor , così censite:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA

- Foglio , **particella ... subb. .**

A confini:

Articolo 2 - **CORRISPETTIVO** -

Le Parti dichiarano, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione mendace, che:

- il corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli di cui in premessa di complessivi Euro è stato versato al Comune di Padova, mediante bonifico bancario di corrispondente importo, eseguito in data, presso la Bancaa mezzo.....

Il "COMUNE DI PADOVA", come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto detto corrispettivo e rilascia finale quietanza a saldo.

- (IN ALTERNATIVA *in caso di richiesta di parte della dilazione di pagamento: il corrispettivo è maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di legge; dev'essere versata almeno la prima rata*): - la prima rata del corrispettivo complessivo di Euro per l'eliminazione dei vincoli di cui in premessa pari ad Euro è stata versata al Comune di Padova, mediante bonifico bancario di corrispondente importo, eseguito in data, presso la Bancaa mezzo.....

Il "COMUNE DI PADOVA", come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto detto importo di prima rata e rilascia corrispondente quietanza; inoltre, dando atto di aver ricevuto idonea garanzia fidejussoria a prima richiesta, rinuncia all'ipoteca legale.

Articolo 3 - **EFFETTI E PUBBLICITA'** -

Gli effetti giuridici, utili e onerosi, del presente atto decorrono da oggi.

Il "COMUNE DI PADOVA", come sopra rappresentato, riconosce ed attesta che per effetto del presente atto, cessano di avere efficacia i limiti e i vincoli di cui al sopracitato atto a rogito Notaio, ogni conseguente limite relativo ai diritti reali di godimento e disposizione sugli immobili in oggetto, e con estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Le Parti autorizzano le conseguenti formalità presso l'Agenzia del Territorio competente, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, le Parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dal Codice Penale.

Articolo 4 - **REGIME PATRIMONIALE** -

Il signor ... dichiara di essere coniugato in regime di /non coniugato.

Articolo 5 - **RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE** -

Le Parti rinunziano, per quanto occorrer possa, all'ipoteca legale.

Articolo 6 - **REGIME FISCALE E SPESE** -

I codici fiscali sono stati dichiarati dalle Parti.

Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Parte richiedente la liberazione dai vincoli.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.....



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0129 DEL 30/03/2021

L'anno 2021, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO DI MATERIALE E STRUTTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GABINETTO DEL SINDACO. MODIFICA ALL'ALLEGATO C) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 12.04.2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 12.04.2016 e, in particolare, l'allegato c) "Noleggio materiale e strutture in dotazione al Settore Gabinetto del Sindaco";

CONSIDERATO che il predetto allegato c) introduce un nuovo sistema tariffario per il noleggio di beni e strumentazioni di proprietà comunale in dotazione al Settore Gabinetto del Sindaco, richiesto da associazioni, amministrazioni pubbliche, società che organizzano manifestazioni;

RILEVATA la necessità di prevedere nuovi costi relativi al noleggio delle strutture per prolungati periodi temporali quali una settimana, fino a un mese e oltre un mese e fino a sei mesi;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopraindicato, di procedere alla sostituzione del succitato allegato c) con un nuovo tariffario per il noleggio di materiale e strutture, allegato alla presente proposta di deliberazione;

VISTI gli articoli 3 comma c) e 11 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 86 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il DUP comprensivo della nota di aggiornamento - sezione strategica 2021/2022 - sezione operativa 2021/2023;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 87 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione – Esercizi 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

VISTO l'art.48 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di sostituire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono qui richiamate, l'allegato c) della deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 12.04.2016 con il nuovo prospetto – riportante il nuovo tariffario per il noleggio di materiali e strumentazioni in dotazione al Gabinetto del Sindaco – allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- 2) di stabilire che le nuove tariffe entrano in vigore dal 1^ aprile 2021;
- 3) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/03/2021

Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Fiorita Luciano

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

29/03/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

30/03/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

**NUOVA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO MATERIALE E STRUTTURE
IN DOTAZIONE AL SETTORE GABINETTO DEL SINDACO**

MATERIALE STRUTTURE	DEPOSITO CAUZIONALE	TARIFFA PER UN GIORNO	TARIFFA PER TRE GIORNI	TARIFFA PER UNA SETTIMANA	TARIFFA FINO A UN MESE	TARIFFA FINO A SEI MESI
Sedia rossa/grigia con braccioli in materiale ignifugo	€ 100,00 fino a 100 sedie; € 200,00 per noleggi in quantità superiore	€ 1,50 a sedia trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 3,00 a sedia trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 5,00 a sedia trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 10,00 a sedia trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 30,00 a sedia trasporto incluso entro il territorio comunale
Cassette in legno	€ 500,00	€ 150,00 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 200,00 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 500,00 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 800,00 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 2.000,00 trasporto incluso entro il territorio comunale
Palco modello Belvedere (moduli mt 2x2)	€ 300,00	€ 300,00 fino a 24 mq trasporto incluso entro il territorio comunale; € 500,00 fino a 48 mq trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 500,00 fino a 24 mq trasporto incluso entro il territorio comunale € 700,00 fino a 48 mq trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 750,00 fino a 24 mq trasporto incluso entro il territorio comunale € 800,00 fino a mq 48 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 900,00 fino a 24 mq trasporto incluso entro il territorio comunale € 1.000,00 fino a mq 48 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 2.000,00 fino a mq 24 trasporto incluso entro il territorio comunale € 2.500,00 fino a mq 48 trasporto incluso entro il territorio comunale
Pedana in legno (moduli mt 2x1) altezze cm. 20/40/60	€ 200,00	€ 150,00 fino a 24 mq trasporto incluso entro il territorio comunale; € 280,00 fino a 48 mq trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 280,00 fino a 24 mq trasporto incluso entro il territorio comunale € 500,00 fino a 48 mq trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 400,00 fino a mq 24 trasporto incluso entro il territorio comunale; € 600,00 fino a mq 48 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 800,00 fino a mq 24 trasporto incluso entro il territorio comunale € 1.200,00 fino a mq 48 trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 1.600,00 fino a mq 24 trasporto incluso entro il territorio comunale € 2.400,00 fino a mq 48 trasporto incluso entro il territorio comunale
Tavolo tipo elettorale	€ 100,00 fino a 50 tavoli	€ 2,00 a tavolo trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 3,00 a tavolo trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 5,00 a tavolo trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 8,00 a tavolo trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 20,00 a tavolo trasporto incluso entro il territorio comunale

Transenne mt. 2 zincate	€ 100,00 fino a 40 transenne	€ 150,00 fino a 40 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 200,00 fino a 40 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 300,00 fino a 40 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 400,00 fino a 40 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 600,00 fino a 40 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale
	€ 150,00 fino a 80 transenne	€ 225,00 fino a 80 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale In proporzione per richieste superiori a 80 transenne.	€ 300,00 fino a 80 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 500,00 fino a 80 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 700,00 fino a 80 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale	€ 800,00 fino a 80 transenne trasporto incluso entro il territorio comunale

Le cifre indicate sono da maggiorare dell'IVA.

In caso di attività di trasporto, montaggio e smontaggio richiesti in orario notturno o festivo verrà applicata una maggiorazione del 30%.

In caso di prestito fuori territorio comunale al costo del noleggio si aggiunge il costo per il trasporto alla sede di destinazione. Per tali trasporti il costo verrà stimato di volta in volta.

Il deposito cauzionale è versato presso la Tesoreria comunale, che la trattiene rilasciando ricevuta.

La cauzione può essere ritirata dopo la restituzione del materiale integro e completo.

Si può prescindere dalla richiesta di deposito cauzionale nel caso di iniziative in collaborazione con il Comune o per le quali l'Ufficio ritenga che non vi sia rischio di danneggiamento/perdita da parte dell'utilizzatore.

RESTITUZIONE MATERIALE E RESPONSABILITA'

La restituzione deve avvenire nei tempi e nei modi concordati. In ipotesi di mancato o inesatto adempimento il concessionario è considerato responsabile nei seguenti termini:

1. mancata restituzione: valore del bene concesso in uso a titolo di risarcimento del danno oltre alla penalità pari alla quota giornaliera, per i giorni correnti dal termine della riconsegna sino al risarcimento;
2. ritardo nella restituzione: penalità pari al doppio del corrispettivo giornaliero per ogni giorno di ritardo;
3. restituzione materiale danneggiato: risarcimento del danno che è calcolato in base alla valutazione effettuata dal settore competente.

In caso di inottemperanze, non possono più essere prese in considerazione richieste di noleggio di materiale da parte degli stessi soggetti.

Gli importi, come sopra determinati, sono detratti dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento in caso di maggiore danno.

Il deposito cauzionale viene restituito dietro presentazione della ricevuta rilasciata all'atto del versamento e del nulla-osta del dirigente del settore competente.

IL CAPO SETTORE GABINETTO DEL SINDACO



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0135 DEL 30/03/2021

L'anno 2021, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: EMERGENZA COVID-2019. DPCM 02.03.2021. RIDUZIONE DELLE TARIFFE SCOLASTICHE PER CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessora Cristina Piva, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto comunale.

RICHIAMATO IL D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, in merito ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia nelle regioni dichiarate zona rossa, stabilisce, all'art. 43, che "sono sospese le attività...resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

VISTA la successiva Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 che stabilisce che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 alla Regione Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni calcolati dal primo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 15 al 29 marzo 2021, le misure previste dal succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021 per le zone rosse;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione di tali norme, il Settore Servizi Scolastici ha disposto la chiusura, tenuto conto delle vacanze pasquali, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile compreso;

TENUTO CONTO che, nel caso perduri la situazione di elevato rischio di contagio, la chiusura degli asili nido e delle scuole potrebbe essere confermata anche per le settimane successive;

CONSIDERATO inoltre che, alla luce della situazione eccezionale di forza maggiore, appare opportuno ed equo applicare una riduzione sulle tariffe scolastiche vigenti alle famiglie con bambini iscritti che non hanno potuto usufruire del servizio durante il periodo di chiusura degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia comunali e statali, come già avvenuto, in occasione della prima chiusura delle scuole per Covid- 19, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 13/3/2020;

CONSIDERATO inoltre che le misure di riduzione delle tariffe per la chiusura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali devono necessariamente essere coordinate con quelle già in vigore per la riduzione dovuta ad assenza per malattia o ad altri giustificati motivi, presenti, per gli asili nido, all'art. 5.4 del Regolamento e, per le scuole dell'infanzia, nella deliberazione di C.C. n. 72 del 18/12/2017, e che prevedono:

- per le assenze dalle tre alle quattro settimane consecutive riduzione del 75% della prima retta emessa il mese successivo a quello del rientro a scuola o al nido;
- per le assenze superiori alle quattro settimane e fino a sei settimane consecutive riduzione del 100% per la prima retta emessa il mese successivo a quello del rientro a scuola o al nido;
- per le assenze superiori alle sei settimane consecutive riduzione del 100% per la prima retta emessa il mese successivo a quello del rientro a scuola o al nido e del 40% della seconda retta emessa;

VALUTATO pertanto che, nei casi di assenza prolungata precedenti alla chiusura delle scuole senza che vi sia stato il rientro del bambino prima della chiusura per covid-19, appare opportuno applicare l'agevolazione più favorevole tra quella stabilita per tutti i bambini frequentanti e quella fissata dalle regole per le assenze per malattia o altro giustificato motivo, considerando, in quest'ultimo caso, l'assenza precedente alla chiusura e quella per la chiusura come un unico periodo;

RITENUTO invece che, nei casi di assenza prolungata precedenti alla chiusura delle scuole con successivo rientro del bambino prima della chiusura, che hanno fatto maturare, in base alle regole esposte in precedenza, la possibilità di chiedere la riduzione della tariffa, si debba mantenere a favore delle famiglie l'agevolazione, che sarà applicata alle prime rette erogate dopo la riapertura scolastica;

CONSIDERATO necessario inoltre applicare le misure per la riduzione delle tariffe disposte nel presente atto anche ai bambini disabili e ai gruppi di bambini frequentanti, con orario dalle 8.00 alle 12.00 e senza pranzo, le sezioni delle scuole dell'infanzia per favorire l'inclusione scolastica, come previsto dall'art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, considerandoli, ai fini tariffari, alla pari dei non frequentanti, in quanto la scuola dell'infanzia è gratuita, come previsto l'art. 1 della Legge 444/68 e rimane a carico dei genitori solo la tariffa della refezione scolastica;

RITENUTO infine che per ottenere la riduzione della tariffa per la chiusura delle strutture scolastiche dovuta a covid-19 non sia necessario per le famiglie presentare la comunicazione dell'assenza e la relativa motivazione;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di applicare alle tariffe degli asili nido comunali e della refezione scolastica delle scuole dell'infanzia comunali e statali, a carico delle famiglie con bambini iscritti e rimasti assenti per la chiusura dei plessi scolastici disposta dalle autorità per evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, per tutta la durata della chiusura delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, le seguenti riduzioni tariffarie:

- **mese di marzo 2021:** riduzione del 50% delle tariffe degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia comunali e statali;
- **mesi successivi:**

- se le scuole rimangono chiuse per tutto il mese la riduzione è del 100% sulle tariffe di asili nido e scuole dell'infanzia;
- se la chiusura è per un periodo inferiore al mese, in quanto è previsto il rientro al nido o a scuola nel corso del mese, la percentuale di riduzione viene calcolata sulla base del periodo di apertura residuo che va dalla data di ripresa delle attività fino a fine mese, nel modo seguente: riduzione del 20%, nel mese considerato, per ogni settimana intera di chiusura o parte di settimana che comprenda almeno tre giorni lavorativi;

2. di dare atto che le famiglie non dovranno presentare alcuna comunicazione e giustificazione dell'assenza per l'ottenimento del beneficio;

3. nei casi di assenza prolungata precedente alla chiusura per Covid-19 e senza rientro del bambino all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia, sarà applicata l'agevolazione più favorevole tra quella stabilita per tutti i bambini frequentanti e quella fissata dalle regole per le assenze per malattia o altro giustificato motivo, considerando, in quest'ultimo caso, l'assenza precedente alla chiusura e quella per la chiusura come un unico periodo;

4. nei casi di assenza prolungata precedenti alla chiusura delle scuole e con rientro del bambino all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia prima della chiusura scolastica, le agevolazioni maturate in base alle norme per la riduzione delle tariffe scolastiche per malattia o altri giustificati motivi vengono mantenute e sono applicate alle prime rette erogate dopo la riapertura scolastica;

5. di dare atto che le mancate entrate derivanti dalla sospensione delle tariffe scolastiche non avranno ripercussioni sugli equilibri di bilancio in quanto:

- per le scuole dell'infanzia, è prevista una corrispondente riduzione delle spese per il servizio di refezione;

- per gli asili nido, considerato l'attuale andamento delle riscossioni, le mancate entrate saranno pari ad € 100.000,00 e saranno bilanciate come segue:

- riduzione di € 30.000,00 della previsione di spesa, sul Bilancio 2021, del capitolo 13128505 – Altri servizi, classificazione di bilancio 04.06.1.03;
- riduzione di € 70.000,00 della previsione di spesa, sul Bilancio 2021, del capitolo 13366300 - Contratti di servizio pubblico, classificazione di bilancio 12.01.1.03;

La variazione di bilancio è stata richiesta con apposita scheda trasmessa con nota prot. n. 01364466 del 25/3/2021.

6. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

25/03/2021

Il Capo Settore
Silvano Golin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

25/03/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

30/03/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0164 DEL 13/04/2021

L'anno 2021, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	A
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DEL PATRIMONIO CULTURALE CIVICO.
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE.

LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta scritta dell'Assessore Andrea Colasio, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- ❖ gli indirizzi generali di governo contenuti nel documento: "Le Città di Padova – Linee strategiche di mandato 2017 – 2022" pongono l'accento sul patrimonio e le attività culturali come risorse per potenziare una "cultura partecipativa, sviluppata a partire da elementi identitari della storia remota e recente in una città policentrica";
- ❖ in tale documento si sottolinea che il sistema museale deve essere valorizzato "con strumenti di educazione, di costruzione del pubblico (coinvolgimento dei fruitori), e di promozione turistica";
- ❖ il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento - sezione strategica 2021 - 2022 - sezione operativa 2021 – 2023, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18 dicembre 2020, in particolare Obiettivi Strategici – Indirizzi Strategici – Indirizzo Strategico 4 - "La Città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo", che prevede i seguenti obiettivi strategici:
 - 4.1 – Promuovere una "cultura partecipativa", attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città cosmopolita ed aperta alla sperimentazione artistica internazionale,

- 4.2 - Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia,
- 4.4 – Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi e di richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città;

ACCERTATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2002/0060 del 1 febbraio 2002, esecutiva, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2002/0102 del 15 febbraio 2002, esecutiva, è stata eseguita una ricognizione delle tariffe di riproduzione di immagini appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico fornito dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici, al fine di rendere le medesime più omogenee in relazione alla qualità dei servizi resi;

VERIFICATO che si rende necessario, ad oggi, sia prevedere una rimodulazione ed un aggiornamento delle tariffe sopra dette, sia stabilire le varie modalità applicative delle medesime, al fine non solo di agevolare la crescita culturale dei cittadini, in particolare le giovani generazioni, mediante l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale cittadino, ma anche di "incoraggiare" e di favorire la valorizzazione, lo studio e la ricerca artistica e scientifica relativi al patrimonio culturale stesso;

DATO atto che, poiché il Comune di Padova è titolare di ogni diritto inerente l'uso e la riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso, appartenente al proprio patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico, la riproduzione di un bene culturale deve essere soggetta al pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi, così come espressamente previsto dall'art. 108 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;

SPECIFICATO che:

- ❖ la riproduzione di immagini di beni appartenenti alle collezioni del Comune di Padova può essere autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto dagli artt. 107 e 108 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i,
- ❖ le immagini non possono essere duplicate o ulteriormente riprodotte ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione del Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche e/o della Direzione dei Musei Civici,
- ❖ la concessione non è cedibile né trasferibile a terzi, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e, in caso di concessione a titolo oneroso, dietro pagamento in via anticipata dei corrispettivi di riproduzione;

SPECIFICATO, altresì, che:

- la determinazione dei canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni indicati nel tariffario allegato al presente atto tiene conto:
 - a) del carattere e delle finalità delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso,
 - b) delle modalità e dei mezzi di esecuzione delle riproduzioni,
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni,
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, con riferimento anche al beneficio economico del destinatario, alle modalità di distribuzione ed alla quantità che si intende immettere sul mercato,
- nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, salvo il rimborso delle spese sostenute dal Circuito Museale e/o dalla Biblioteca concedente;

PUNTUALIZZATO che, sia che la richiesta di riproduzione di immagini (fotografiche e/o cinematografiche e/o televisive) del patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico del Comune di Padova, venga inoltrata a scopo personale o di studio, sia per scopi editoriali, espositivi, commerciali o professionali, nella medesima richiesta l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari alla sua valutazione, e, pertanto, dovranno essere indicati lo scopo e le caratteristiche dell'iniziativa, le modalità e tempi di esecuzione delle riproduzioni, (ad esempio l'elenco dei mezzi da impiegare, il numero delle

persone impiegate, l'elenco dei mezzi tecnici ed attrezzature da utilizzare per le riprese), la destinazione delle medesime, la quantità di copie da realizzare e immettere sul mercato, le forme di distribuzione ed il valore commerciale;

PRECISATO che:

- ◆ la concessione alla riproduzione è rilasciata dal Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche e/o dalla Direzione dei Musei Civici e/o dal Funzionario P.O. delegato, e potrà essere negata per il cattivo stato di conservazione o per altro motivo che possa pregiudicare lo stato di conservazione del bene,
- ◆ la pubblicazione, sia cartacea che elettronica dell'immagine, dovrà essere accompagnata dalla dicitura: "Su concessione del Comune di Padova – tutti i diritti di legge riservati";

REPUTATO opportuno che, a fronte dell'autorizzazione alla riproduzione, il Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche e/o la Direzione dei Musei Civici e/o il Funzionario P.O. delegato, competenti al rilascio, stabiliscano che saranno dovute al Comune di Padova – Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche da un minimo di tre copie ad un massimo di cinque copie di ogni opera a stampa o video che riproduca immagini di sua proprietà, secondo l'importanza e la "complessità" dell'opera riprodotta;

VISTO che:

- l'articolo 3 del Decreto Legge del 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella Legge del 26 febbraio 1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che, per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale, i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge,
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, annoverando, tra questi, anche i Musei, le Biblioteche e le Pinacoteche, l'articolo 243 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 277, ha stabilito che il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%;

ASSICURATO che la rimodulazione e l'aggiornamento delle tariffe di riproduzione di immagini appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico fornito dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici, come sopra descritti, non incidono sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione Anni 2021 -2023;

VISTO l'articolo 50 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare la suesposta premessa;
2. di prevedere una rimodulazione ed un aggiornamento delle tariffe di riproduzione di immagini appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico fornito dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici e di stabilire le modalità applicative delle medesime, specificate nell'allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento;
3. dare atto che le tariffe e modalità applicative previste e descritte nell'elenco allegato sostituiscono le tariffe e le condizioni già inserite nelle deliberazioni in premessa citate;

4. di stabilire che la rimodulazione e l'aggiornamento delle tariffe di riproduzione di immagini appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico fornito dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici, sopra descritte, entreranno in vigore dal 1 luglio 2021;
5. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

12/04/2021

Il Capo Settore
Federica Franzoso

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Andrea Micalizzi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

FRANZOSO
FEDERICA
COMUNE DI
PADOVA
01.04.2021
13:45:40
UTC

TARIFFE: fotografiche, cinematografiche, televisive immagini e diritti di utilizzo Sedi Museali civiche e Biblioteca Civica

Il COMUNE DI PADOVA è titolare di ogni diritto inerente la riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso appartenente al patrimonio museale civico e alla Biblioteca civica.

L'autorizzazione a riprodurre l'immagine non sarà concessa sino a che non sarà corrisposto l'importo dovuto.

Ogni inadempienza sarà perseguita in base alla legge in vigore.

RIPRESE	CONDIZIONI ATTUALI Valore in euro	NUOVA PROPOSTA Valore in euro	CONDIZIONI NUOVA PROPOSTA
CANONE per ripresa fotografica (o cinetelevisiva) di ciascun soggetto, fino al numero di dieci	30,00	€ 30,00	
CANONE per ogni ripresa fotografica (o cinetelevisiva) di ciascun soggetto successiva alle prime dieci	20,00	€ 20,00	
CANONE per ripresa globale cinetelevisiva effettuata anche in più momenti alla Cappella Scrovegni, da effettuarsi fuori dal normale orario di servizio	3.000,00	€ 3.000,00	sono a carico del richiedente eventuali spese per la gestione del personale di guardiania durante le riprese
CANONE per riprese cinetelevisive di civiche raccolte e/o interni di monumenti cittadini	600,00	€ 600,00	
CAUZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA	500,00	da 500,00 a 9.000,00	Importo valutato di volta in volta in base al rischio conseguente all'utilizzo di particolari attrezzature e dell'impatto delle stesse sul patrimonio artistico/culturale oggetto delle riprese

DIRITTI DI RIPRODUZIONE	CONDIZIONI ATTUALI Valore in euro	NUOVA PROPOSTA Valore in euro	CONDIZIONI NUOVA PROPOSTA
diritti di riproduzione per riprese televisive a scopo di lucro	260,00	€ 800,00	Per riproduzione televisiva con ausilio di una sola lingua. Se la riproduzione prevede l'ausilio di più lingue la tariffa sarà triplicata
diritti di riproduzione di immagini	260,00	Per singola immagine (con ausilio di una sola lingua) € . 150,00 Da due o più immagini (con ausilio di una sola lingua) € . 260,00	Per la riproduzione di immagini. Con ausilio di più lingue la tariffa sarà triplicata
riprese televisive / fotografiche a scopo promozionale nell'ambito di progetti interni all'Ente	esenzione		Prevista Polizza Fideiussoria o cauzione
tariffe per pubblicazione in siti web	esenzione totale	Per una o più immagini e/o riprese video Esenzione totale Per singola immagine e/o ripresa video (con ausilio di una sola lingua) € . 150,00 Da due o più immagini e/o riprese video (con ausilio di una sola lingua) € . 260,00	Senza limiti temporali e solo nel caso in cui non siano presenti banner pubblicitari Nel caso in cui siano presenti banner pubblicitari (scopo di lucro). Con ausilio di più lingue la tariffa sarà triplicata
Diritti riprese cinematografiche per attività scientifica o di studio o comunque non a scopo di lucro	esenzione	esenzione	

TARIFFE IMMAGINI	CONDIZIONI ATTUALI Valore in euro	NUOVA PROPOSTA Valore in euro	CONDIZIONI NUOVA PROPOSTA
ripresa fotografica digitale 300 dpi alta risoluzione	da realizzare Già presente in archivio	€ 15,00 € 8,00	
ripresa fotografica digitale monete, medaglie, quotidiani	da realizzare Già presente in archivio	€ 6,00 € 3,00	
riprese digitale di manoscritti con qualità per sola consultazione	da realizzare	€ 3,00	per ciascuna ripresa (per un massimo di n. 10 riprese)
riprese digitale di manoscritti con qualità per sola consultazione	da realizzare	€ 1,50	per ciascuna ripresa dall'11 ^{ma} alla 20 ^{ma} (per un massimo di n. 20 riprese)
riprese digitale di manoscritti con qualità per sola consultazione	da realizzare	€ 0,50	per ciascuna ripresa dalla 20 ^{ma} in poi
stampa su carta fotografica alta qualità A4	7,00	€ 7,00	
stampa su carta fotografica alta qualità A3	12,00	€ 15,00	
scansione professionale fotografica alta qualità A3	11,00	€ 15,00	
tesi di laurea, di dottorato, di specializzazione	esenzione totale	nude spese (solo scatto)	esenzione



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0166 DEL 13/04/2021

L'anno 2021, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	A
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P
8	NALIN MARTA	Assessore	P
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P

OGGETTO: STAGIONE LIRICA 2021. APPROVAZIONE PROGRAMMA, CONVENZIONE CON TEATRO STABILE DEL VENETO, INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA E BIGLIETTI D'INGRESSO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Andrea Colasio, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- gli indirizzi generali di governo contenuti nel documento: "Le Città di Padova – Linee strategiche di mandato 2017 – 2022", approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2017/0036 del 13 luglio 2017, ribaditi nel Documento Unico di Programmazione, sezione strategica 2020 - 2022 -, propongono Padova come Città della Cultura, e pongono, pertanto, l'accento sulla presenza di eventi di qualità, di richiamo nazionale ed internazionale come risorse per potenziare una "cultura partecipativa, sviluppata a partire da elementi identitari della storia remota e recente in una città policentrica";
- con il documento unico di programmazione (D.U.P.) comprensivo della nota di aggiornamento – sezione strategica- 2021 – 2022 sezione operativa 2021 -2023, approvato con deliberazione di C.C. n.86 del 18/12/2020 :
- 4.1 promuovere una "cultura partecipativa" attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città cosmopolita e aperta alla sperimentazione artistica internazionale";

- 4.4” -rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi e di richiamo nazionale ed internazionali, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città”;

DATO ATTO che dall'anno 2005 l'Amministrazione comunale sostiene la tradizionale produzione dell'opera lirica, ottenendo il pieno successo di pubblico e una vasta e positiva attenzione della critica locale e nazionale, grazie alle scelte di alta qualità operate, sia nei cast artistici che nelle collaborazioni tecnico-logistiche e organizzative;

RILEVATO che il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche intende:

- effettuare anche nell'anno 2021 la produzione della stagione lirica, con l'organizzazione di rappresentazioni di opere liriche e la XXX^a Edizione del Concorso Internazionale di Canto “Iris Adami Corradetti”, rivolti alla cittadinanza ;
- in applicazione dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, stipulare accordi di coproduzione tra il Comune di Padova, il Comune di Rovigo – Teatro Sociale ed il Comune di Treviso – Teatro comunale Mario del Monaco e il Comune di Bassano del Grappa – la Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni e l'Azienda Teatro del Giglio - ATG Lucca, per realizzare spettacoli lirici, dividendo i costi e garantendo la qualità della proposta artistica, anche al fine di promuovere la circuitazione fuori dal Veneto degli spettacoli prodotti;

RICHIAMATI la legge 14.08.67, n. 800: “Istituzioni per il sovvenzionamento delle manifestazioni liriche in Italia”, nonché il Decreto del MIBACT 27/07/2017 ora MIC (Ministero della Cultura), che detta i nuovi criteri per i contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS di cui alla Legge 30.04.1985, n. 163 tra cui, all'art. 20, per le attività liriche ordinarie;

PRECISATO che anche nel 2021 il Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche sta predisponendo , nei termini previsti (slittati causa COVID 19 al 23/04/2021), l'apposita domanda di contributo per attività liriche ordinarie nel rispetto delle disposizioni del D.M. citato al MIBACT ora MIC (Ministero della Cultura), – Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo,, e che condizione per l'erogazione è l'approvazione e l'invio al Ministero del provvedimento con cui si approva il progetto artistico complessivo della manifestazione per la quale è stato richiesto il contributo;

EVIDENZIATO che il programma lirico, che verrà comunicato al MIBACT ora MIC, prevede la realizzazione dei seguenti eventi lirici:

- Concerto lirico-sinfonico estivo, “Così fan tutte” musiche di W.A.Mozart, 6 agosto 2021, al Castello Carrarese o altra sede, in co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Comune di Bassano del Grappa ;
- XXX^a Edizione del Concorso Internazionale di Canto “Iris Adami Corradetti”, 10 ottobre 2021, al Teatro Verdi;
- Opera lirica “Don Pasquale” di G. Donizetti, 31 ottobre 2021 al Teatro Verdi in co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso, Comune di Rovigo – Teatro Sociale,, e il Comune di Bassano del Grappa;
- Opera lirica “La Traviata” di G. Verdi 29 e 31 dicembre 2021 , al Teatro Verdi in co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso, il Comune di Rovigo – Teatro Sociale, la Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni e l'Azienda Teatro del Giglio - ATG Lucca;
- Concerto di Capodanno il 01/01/2022 al Teatro Verdi con un programma di celebri brani famose musicali di G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss, J. Offenbach e F. Lehár ;

PRECISATO che il piano finanziario:

- prevede un totale di spesa di EURO 520.000,00, ed entrate previste per EURO 275.000,00 (derivanti da contributo ministeriale e regionale, incassi botteghino, quote d'iscrizione e noleggi) con un disavanzo previsto quindi di EURO 245.000,00,
- verrà finanziato sui Capitoli di Bilancio di competenza del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, per la copertura delle spese di produzione degli eventi, del personale artistico e tecnico e dei servizi specializzati, nonché delle spese di utilizzo del Teatro Verdi e di promozione e comunicazione in ogni sua forma;

DATO ATTO che stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, il suddetto programma potrebbe variare nella sua riformulazione e/o potrebbero alcune opere svolgersi solamente in streaming sulle principali piattaforme digitali, proprio per offrire comunque la possibilità alla cittadinanza di fruire di una pluralità di opportunità culturali;

PRECISATO che per la produzione dei concerti lirico- sinfonici è necessaria un'attività preliminare di contatti nazionali e internazionali con teatri e artisti, per l'identificazione dei progetti artistici, la formazione del cast, maestri concertatori, e che tale attività attiene a uno specifico ambito professionale ed è frutto di comprovata e duratura esperienza, oltre che di conoscenza artistica specifica e la necessaria figura professionale di Direttore Artistico non è tra quelle in organico del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, che si occupa per competenza della organizzazione generale della Stagione lirica;

RITENUTA pertanto l'opportunità di procedere all'attribuzione di un incarico esterno di Direzione Artistica per la realizzazione della Stagione lirica 2021 fino alla conclusione delle operazioni relative, a persona avente le suddette caratteristiche, che sarà individuata nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti attinenti all'affidamento di incarichi;

DATO ATTO, altresì, che per la realizzazione della Stagione Lirica il Comune di Padova si avvarrà della collaborazione tecnica e organizzativa del Teatro Stabile del Veneto e che tale collaborazione verrà regolata da apposita convenzione che definirà i rapporti tra le parti e i reciproci compiti e oneri;

CONSIDERATO altresì che:

- il Concorso Lirico Internazionale Iris Adami Corradetti, giunto quest'anno alla XXX^a edizione, rappresenta per la città di Padova una pagina importante della propria storia musicale che ha avuto negli anni un primato di eccellenza nella promozione di giovani talenti lirici, che successivamente hanno calcato le scene dei maggiori teatri d'opera nel mondo;
- il Concorso ha cadenza biennale, offrendo l'opportunità ai giovani meritevoli nella stagione lirica successiva di essere inseriti all'interno delle compagnie di canto ;
- l'iniziativa coinvolge anche importanti istituzioni culturali della città, come l'Orchestra di Padova e del Veneto e il Teatro Verdi di Padova durante lo svolgimento del Concorso e in occasione del Concerto dei finalisti;
- si procederà con successivi atti dirigenziali all'approvazione del Regolamento e del Bando generale del Concorso, che disciplinano i termini, le modalità di iscrizione e le fasi di svolgimento delle selezioni dei finalisti, nonché l'articolazione del concerto finale;

DATO ATTO che il Concorso Lirico Internazionale Iris Adami Corradetti ospita ad ogni edizione una giuria internazionale, composta dai maggiori rappresentanti di Teatri e Festival del bel canto presenti in Europa, come il Covent Garden di Londra, il Teatro alla Scala di Milano, la Deutsch Opera di Berlino, il Teatro Liceu di Barcellona e i festival di Bregenz e Salisburgo;

PRECISATO:

- ❖ che gli introiti della biglietteria del Teatro Verdi e delle quote di iscrizione del Concorso Lirico Internazionale Iris Adami Corradetti rientrano nel piano economico complessivo della Stagione Lirica, costituendo autonome voci di entrata, anche nell'ambito della rendicontazione del contributo ministeriale;

- ❖ che il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche potrà stabilire, a sua discrezione, un numero limitato di biglietti d'ingresso gratuiti, come d'uso, a favore di determinati soggetti quali autorità, ospiti artistici, sponsor;
- ❖ che si ritiene di diversificare la tipologia dei biglietti dei palchi di pepiano, primo e secondo ordine a seconda che siano di balconata o meno, com'è d'uso negli altri teatri lirici e come da modalità applicata dal Teatro Stabile del Veneto nella bigliettazione on-line per la prosa;
- ❖ che solo per la serata del 31 dicembre San Silvestro, data la sua peculiarità, si ritiene di stabilire un biglietto lievemente maggiorato e di due tipologie differenti, in linea con le condizioni applicate sul mercato per analoghe manifestazioni in quella data;
- ❖ che in caso di streaming potrà essere previsto il pagamento del biglietto online, (range da Euro 1,00 a Euro 4,50) per accedere alla visualizzazione nelle maggiori piattaforme digitali;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire in questa sede i prezzi dei biglietti d'ingresso per la Stagione Lirica 2021, secondo la seguente tabella:

CONCERTO LIRICO SINFONICO "COSI' FAN TUTTE" Castello Carrarese

o altra sede;biglietto intero d'ingresso recita EURO 30,00

biglietto ridotto (over 65 e riduzioni di legge) d'ingresso recita EURO

25,00biglietto ridotto d'ingresso under 35 recita EURO 20,00

OPERE "DON PASQUALE" E "LA TRAVIATA" al Teatro Verdi:

BIGLIETTI SINGOLI INTERI

Posti	Don Pasquale	La Traviata
Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 75	EURO 75
palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 70	EURO 70
– palco secondo ordine BALCONATA	EURO 65	EURO 65
– palco secondo ordine NO BALCONATA Galleria	EURO 60 EURO 35	EURO 60 EURO 35

BIGLIETTI SINGOLI RIDOTTI (*)

Posti	Don Pasquale	La Traviata
Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 70	EURO 70
palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 65	EURO 65
– palco secondo ordine BALCONATA	EURO 60	EURO 60
-- palco secondo ordine NO BALCONATA	EURO 55	EURO 55
Galleria	EURO 30	EURO 30

*(applicati a gruppi superiori a 25 persone, dipendenti del Comune di Padova previa esibizione del badge elettronico e con diritto di acquisto di n. 2 posti per dipendente)

BIGLIETTI SINGOLI RIDOTTI under 35

Posti	Don Pasquale	La Traviata
-------	--------------	-------------

Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 60	EURO 60
palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 57	EURO 57
–palco secondo ordine BALCONATA	EURO 50	EURO 50
palco secondo ordine NO BALCONATA	EURO 47	EURO 47
Galleria	EURO 20	EURO 20

TURNI DI ABBONAMENTO:

<u>Turno A</u> :	1^ recita Don Pasquale	domenica 31/10/21	ore 20.45
	1^ recita La Traviata	mercoledì 29/12/21	ore 18.00
<u>Turno B</u> :	1^ recita La Traviata	venerdì 31/12/21	ore 20.45

Primi Posti Balconata

Palco Pepiano: da n.

1 a n. 31 Palco I

ordine: da n. 5 a n. 27

Palco II ordine: da n.

8 a n. 24

ABBONAMENTO DUE OPERE

Posti	Don Pasquale e La Traviata
Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 130
Palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 127
– palco secondo ordine BALCONATA	EURO 118
– palco secondo ordine NO BALCONATA	EURO 115
Galleria	EURO 60

ABBONAMENTO RIDOTTO DUE OPERE (*)

Posti	Don Pasquale e La Traviata
Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 120
palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 117
– palco secondo ordine BALCONATA	EURO 105
– palco secondo ordine NO BALCONATA	EURO 102
Galleria	EURO 50

*(applicati a gruppi superiori a 25 persone, dipendenti del Comune di Padova previa esibizione del badge elettronico e con diritto di acquisto di n. 2 posti per dipendente)

ABBONAMENTI RIDOTTI DUE OPERE under 35

Posti	Don Pasquale e La Traviata
Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 108
palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 105
- palco secondo ordine BALCONATA	EURO 92
- palco secondo ordine NO BALCONATA	EURO 90
Galleria	EURO 40

BIGLIETTI PROVE GENERALI OPERE presso TEATRO VERDI

Posto unico per alunni scuole, studenti universitari, studenti del conservatorio e studenti di professioni teatrali	EURO 7
Insegnanti accompagnatori (max 2 per classe)	EURO 0
Posto unico dipendenti del Comune di Padova previa esibizione del badge elettronico e con diritto di acquisto di n. 2 posti per dipendente	EURO 7

BIGLIETTI RIDOTTO cortesia EURO 1,00 , previa autorizzazione del Settore Cultura , Turismo, Musei e Biblioteche.

BIGLIETTI per la sola rappresentazione del 31 dicembre 2021 dell'opera "La Traviata

Posti	La Traviata
Platea, palco pepiano, palco primo ordine BALCONATA	EURO 95
palco pepiano e primo ordine NO BALCONATA	EURO 92
- palco secondo ordine BALCONATA palco secondo ordine NO BALCONATA	EURO 85
	EURO 82
Galleria	EURO 50

BIGLIETTI concerto di Capodanno

Posti	Concerto di Capodanno
- platea - palco primo ordine	EURO 40
- palco secondo ordine	EURO 30
- galleria	EURO 25

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 86 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il DUP comprensivo della nota di aggiornamento - sezione strategica 2021/2022 – sezione operativa 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 87 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione – Esercizi 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

VISTI:

- l'articolo 50 dello Statuto Comunale
- l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, la realizzazione del programma della Stagione Lirica 2021 che prevede la realizzazione dei seguenti eventi lirici:
 - ❖ Concerto lirico-sinfonico estivo, "Così fan tutte" musiche di W.A.Mozart, 6 agosto 2021, al Castello Carrarese o altra sede, in co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Comune di Bassano del Grappa ;
 - ❖ XXX Edizione del Concorso Internazionale di Canto "Iris Adami Corradetti", 10 ottobre 2021, al Teatro Verdi;
 - ❖ Opera lirica "Don Pasquale" di G. Donizetti, 31 ottobre 2021 al Teatro Verdi in co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso, il Teatro Sociale di Rovigo e il Comune di Bassano del Grappa e Comune di Rovigo – Teatro Sociale;
 - ❖ Opera lirica "La Traviata" di G. Verdi 29 e 31 dicembre 2021 , al Teatro Verdi in co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso, Comune di Rovigo – Teatro Sociale, la Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni e l'Azienda Teatro del Giglio - ATG Lucca;
 - ❖ Concerto di Capodanno il 01/01/2022 al Teatro Verdi con un programma di famose musiche di G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss, J. Offenbach e F. Lehár ;
2. che il piano finanziario indicato nella domanda di contributo al MIBACT ora MIC prevede un totale di spesa di EURO 520.000,00, ed entrate previste per EURO 275.000,00 con un disavanzo previsto quindi di EURO 245.000,00;
3. di prevedere l'attribuzione dell'incarico di Direzione Artistica della Stagione Lirica 2021, con valenza annuale e fino a conclusione delle operazioni relative;
4. di dare atto che tale incarico sarà affidato secondo le disposizioni contenute nella vigente disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni come indicato nelle premesse;
5. di approvare il prezzo dei biglietti degli spettacoli lirici, così come indicato nelle premesse;
6. di dare atto che per la realizzazione della Stagione Lirica 2021, il Comune di Padova si avvarrà della collaborazione tecnica ed organizzativa del Teatro Stabile del Veneto e che tale collaborazione verrà regolata da apposita convenzione che definirà i rapporti tra le parti e i reciproci compiti e oneri;
7. di demandare al competente dirigente la predisposizione:
 - ❖ del Regolamento e del Bando generale del Concorso lirico Iris Adami Corradetti, che disciplinano i termini, le modalità di iscrizione e le fasi di svolgimento delle selezioni dei finalisti, nonché l'articolazione del concerto finale;
 - ❖ dei provvedimenti di impegno di spesa, di accertamento di entrata relativi alle varie fasi organizzative e la stipula della convenzione con il Teatro Stabile del Veneto e l'affidamento dell'incarico di Direzione Artistica;

8. di dare atto, altresì, che nel corso della Stagione potranno verificarsi, per la durata della produzione, alcune variazioni di programma motivate dalla efficacia ed efficienza della azione amministrativa, dalla situazione sanitaria epidemiologica COVID 19 e dalla necessità di rispetto dei limiti di bilancio, variazioni che saranno tempestivamente comunicate al MIBACT ora MIC;
9. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/04/2021

Il Capo Settore
Federica Franzoso

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Andrea Micalizzi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2021/0040 di Reg.

Seduta del 26/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. ISTITUZIONE DEL CANONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:13, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio Comunale prot. gen. n. 148099 del 01/04/2021.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIORENTIN ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	A
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	A
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MENEGHINI DAVIDE	
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	BITONCI MASSIMO	Ag
09.	RUFFINI DANIELA	25.	LUCIANI ALAIN	
10.	SANGATI MARCO	26.	SODERO VERA	
11.	FERRO STEFANO	27.	MOSCO ELEONORA	A
12.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	28.	CUSUMANO GIACOMO	
13.	TAGLIAVINI GIOVANNI	29.	MONETA ROBERTO CARLO	
14.	SCARSO MERI	30.	CAPPELLINI ELENA	A
15.	MOSCHETTI STEFANIA	31.	TURRIN ENRICO	
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	CAVATTON MATTEO	A

e pertanto complessivamente presenti n. 27 e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MICALIZZI ANDREA

PIVA CRISTINA

COLASIO ANDREA

BONAVINA DIEGO

BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA

NALIN MARTA

Ag GALLANI CHIARA

BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Colonnello Margherita

2) Turrin Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 154 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

l'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone che: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

l'articolo 1, comma 837, della medesima legge 160 dispone inoltre che: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Con le norme sopra riportate, il legislatore ha stabilito di:

- a. sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari che, per il comune di Padova, erano rispettivamente canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- b. istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale;
- c. istituire un nuovo canone mercatale, che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee la TARI giornaliera;
- d. rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni a decorrere dal 1 dicembre 2021.

In sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/0086 del 18 dicembre 2020, si è dato atto che il progetto di bilancio era redatto tenendo conto del gettito derivante dall'applicazione delle misure di tariffa approvate rispettivamente:

- per l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con deliberazione di G.C. n. 18 del 18.01.2019 (adottata in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 919, della legge di bilancio n. 145/2018 del 30.12.2018);
- per il C.O.S.A.P. con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0829 del 11/12/2018.

Nel riportare quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'istituzione e disciplina del canone unico, è stato evidenziato che lo stesso, come previsto dal comma 817 dell'articolo 1, deve essere disciplinato dal comune in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Inoltre si è dato atto che era in fase di predisposizione il nuovo regolamento e le relative tariffe che sarebbero stati adottati nel termine previsto dalla legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1 comma 169 prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

RICHIAMATO il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il quale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 14/12/1998 e ss.mm.ii;
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (parte A) e nel regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico (parte B) approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i
- deliberazione di G.C. n. 18 del 18.01.2019 con la quale sono state stabilite le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0829 del 11/12/2018 relativa alle tariffe C.O.S.A.P

TENUTO conto altresì che continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dall'allegato regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i. escluso l'allegato A;
- alcune disposizioni contenute nella parte A "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i." escluso l'allegato A;
- il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;
- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;
- i regolamenti comunali di settore vigenti;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che consta di 55 articoli e si compone dei seguenti titoli:

- TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE dall'articolo 1 all'articolo 10: reca disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI che si articola in:
 - CAPO I LE OCCUPAZIONI dall'articolo 11 all'articolo 27 :disciplina i procedimenti amministrativi di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del Comune. Detto capo disciplina anche i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico e definisce i termini di presentazione delle istanze, nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza.
 - CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI dall'articolo 28 all'articolo 35: disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato;
- TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI dall'articolo 36 all'articolo 41: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni e i criteri di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d.lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- TITOLO IV - CANONE MERCATALE dall'articolo 42 all'articolo 47: disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- TITOLO V__ACCERTAMENTI, INDENNITA', SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO dall'articolo 48 all'articolo 52: disciplina le modalità ed i criteri di applicazione delle sanzioni nell'ipotesi di occupazioni abusive, di mancato pagamento del canone nonché le procedure per il rimborso di quanto versato e non dovuto.

- TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI dall'articolo 53 all'articolo 55: contiene la disciplina del regime transitorio e le disposizioni finali.
- L'ALLEGATO A), che contiene la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini della determinazione delle tariffe del canone.

Più precisamente, ai sensi delle disposizioni appena richiamate:

1. le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
2. i versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al nuovo regolamento;
3. per l'anno 2021 la scadenza di pagamento prevista al 30.04.2021 è posticipata al 30 settembre 2021;
4. per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO OPPORTUNO prevedere:

- a. una sanzione più favorevole (rispetto a quella di cui all'art. 1, comma 821, lett. h) per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento e per le ipotesi di pagamento spontaneo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie;
- b. l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine e delle sporgenze rispetto a spazi già occupati con altri manufatti quale misura concreta finalizzata ad alleggerire la pressione impositiva;
- c. la gradualità dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari in vie che vengono classificate in categorie a più elevata imposizione, in misura uniforme in un triennio a decorrere dal 2021;
- d. una misura di canone agevolata applicabile indistintamente su tutto il territorio comunale per le occupazioni di suolo pubblico relative alla realizzazione di cappotti termici o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, al fine di incentivare queste tipologie di intervento;

PRESO ATTO che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale del Comune di Padova è quello riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che il servizio delle pubbliche affissioni è stato affidato ad Azienda Padova Servizi S.p.a. ora A.P.S. Holding con contratto registrato al numero 05963 del 18/06/2003;

DATO altresì atto che il rapporto sopraspacificato proseguirà alle medesime condizioni fino alla naturale scadenza del contratto e che l'affidatario sarà tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella proposta di regolamento allegata;

DATO ATTO che a causa delle condizioni eccezionali che si sono venute a creare a seguito dell'emergenza sanitaria, è stata prevista l'esenzione dal pagamento del canone fino al 30 giugno 2021 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in dehors annessi a pubblici esercizi ed a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 della legge 449/1997 ;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 dell'articolo 30 del dl 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce : "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

PRESO ATTO che in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

VISTI l'art. 42, comma 2, lettera a del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi da 816 a 845, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale di questa delibera;

3. di dare atto che continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dall'allegato regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s.m.i. escluso l'allegato A;
- alcune disposizioni contenute nella parte A "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s.m.i." escluso l'allegato A;
- il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;
- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;
- i regolamenti comunali di settore vigenti;

4. di dare altresì atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti;

5. di stabilire che le disposizioni dell'allegato regolamento decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;05

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/04/2021

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 119 del 22/04/2021 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/04/2021

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Tiso, Tarzia e Moschetti; replica l'Assessore Bressa.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno.

Entra la Consigliera Mosco ed **escono** i Consiglieri Scarso, Pellizzari e Moneta – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 5 (Meneghini, Luciani, Sodero, Mosco e Turrin)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Esce il Consigliere Luciani ed **entra** il Consigliere Lonardi – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 4 (Meneghini, Sodero, Mosco e Turrin)


Non votanti n. 1 (Lonardi)


Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia





COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE

(Legge 160/2019 ART. 1 Commi 816-847)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Oggetto del regolamento	5
ART. 2 – Classificazione del Comune	5
ART. 3 – Determinazione della tariffa del canone	5
ART. 4 – Classificazione delle strade	6
ART. 5 – Presupposto del canone unico	6
ART. 6 – Soggetti passivi	7
ART. 7 – Riduzioni e agevolazioni per la diffusioni di messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico	7
ART. 8 – Esenzioni dal canone	8
ART. 9 – Modalità di dichiarazione	10
ART. 10 – Determinazione del canone. Modalità e termini del pagamento del canone	10

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 11 – Tipi di occupazione	12
ART. 12 – Istanze per l' occupazioni di suolo pubblico	12
ART. 13 – Occupazioni d'urgenza	14
ART. 14 – Istruttoria	14
ART. 15 – Rilascio della concessione	14
ART. 16 – Titolarità e principali obblighi del concessionario	15
ART. 17 – Subentro	15
ART. 18 – Revoca, sospensione e modifica della concessione	16
ART. 19 – Rinuncia della concessione	16
ART. 20 – Decadenza della concessione	16
ART. 21 – Estinzione della concessione	17
ART. 22 – Rinnovo, proroga e disdetta	17
ART. 23 – Occupazioni abusive	17
ART. 24 – Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico	17
ART. 25 – Disposizioni specifiche per occupazioni con tavoli e sedie	18
ART. 26 – Occupazioni di suolo per realizzazione cappotti termici o rivestimenti	19

ART. 27 – Esclusioni	19
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	
ART. 28 – Disposizioni di carattere generale	20
ART. 29 – Modalità di installazione mezzi pubblicitari	20
ART. 30 – Tipologia degli impianti pubblicitari	20
ART. 31 – Modalità di applicazione del canone	20
ART. 32 – Definizione di insegna di esercizio	21
ART. 33 – Pubblicità effettuata con veicoli	21
ART. 34 – Mezzi pubblicitari vari	21
ART. 35 – Determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	22
TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni	23
ART. 37 – Richiesta del servizio	23
ART. 38 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	23
ART. 39 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	24
ART. 40 – Riduzioni per le pubbliche affissioni	24
ART. 41 – Esenzioni per le pubbliche affissioni	24
TITOLO IV - CANONE MERCATALE	
ART. 42 – Disposizioni generali	25
ART. 43 – Presupposto del canone e soggetto passivo	25
ART. 44 – Determinazione della tariffa del canone mercatale	26
ART. 45 – Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni	26
ART. 46 – Modalità di applicazione del canone mercatale	27
ART. 47 – Versamento del canone mercatale	27
TITOLO V - ACCERTAMENTI, INDENNITA’, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO	
ART. 48 – Accertamenti- Recupero del canone	28
ART. 49 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni	28

ART. 50 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	28
ART. 51 – Rimborsi	29
ART. 52 – Contenzioso	29

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 53 – Norme transitorie	30
ART. 54 – Norme finali	30
ART. 55 – Entrata in vigore	30

Allegato A)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'articolo 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021, il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato "canone". Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade comunali. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il presente regolamento istituisce, altresì, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Padova, denominato "canone mercati" in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 837 e seguenti.

2. Continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i. escluso l'allegato A;

- le disposizioni contenute nella parte A "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i. escluso l'allegato A;

- il "regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;

- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;

- i regolamenti comunali di settore vigenti.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Agli effetti dell'applicazione del Canone Unico, il Comune di Padova si colloca nella classe "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti", ai sensi dei commi 826, 827,841 e 842 art. 1 della Legge 160/2019.

Art. 3 Determinazione della tariffa del canone

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.

3. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale per la durata e la superficie espressa in metri quadri, applicando coefficienti moltiplicatori che tengano conto della valutazione della disponibilità dei siti richiesti, del vantaggio ricavabile dall'occupazione o dall'esposizione pubblicitaria, del sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni o delle esposizioni.

Art. 4 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone tanto per le esposizioni pubblicitarie quanto per le occupazioni di suolo compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco allegato (allegato "A") ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

I coefficienti assegnati sono i seguenti:

CATEGORIA	1 [^]	COEFFICIENTE	1
CATEGORIA	2 [^]	COEFFICIENTE	0,8
CATEGORIA	3 [^]	COEFFICIENTE	0,55
CATEGORIA	4 [^]	COEFFICIENTE	0,3

2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

3. Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria (IV°) fino alla loro formale classificazione.

Art. 5 Presupposto del canone unico

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, così come previsto dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad

oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 6 Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, dell' autorizzazione o dal dichiarante nei casi previsti ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato a titolo abilitativo, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo 20, il Comune deve informare il titolare dei canoni dovuti e non corrisposti e le relative modalità di versamento.

Art. 7 Riduzioni e agevolazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico

1. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici.
2. È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Padova a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.
4. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie relative a spettacoli viaggianti.
5. Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.
6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Art. 8 Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e altre finalità istituzionali; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
- b) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. Condizione essenziale per l'esenzione è che le fattispecie elencate non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- e) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- f) occupazioni di aree, con chioschi, con impianti o con opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;
- g) occupazioni a carattere ornamentale purché non delimitino spazi di servizio;
- h) occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati, indipendentemente dal soggetto concessionario;
- i) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività e ricorrenze civili e religiose;
- k) occupazioni temporanee realizzate sul suolo pubblico per esercitare attività di sponsorizzazione di eventi o attività di marketing e promozione pubblicitaria, per le quali si applicano le tariffe definite con provvedimento della Giunta Comunale con la quale sono individuate le aree della città destinate allo scopo;
- l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
- m) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio pubblico per conto del Comune di Padova;
- n) occupazioni temporanee sul suolo pubblico effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative che rientrano nei programmi della stessa, ritenute sussidiarie

rispetto alle finalità istituzionali ed inserite nel Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta Comunale stabilisce l'esenzione dal canone dell'occupazione;

o) occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada" così come definite nell'apposito regolamento comunale. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;

p) occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 171 del 12/04/2016 e s.m.i. di seguito sinteticamente riportati:

- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
- non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
- non superi le tre ore nel periodo compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00;
- non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
- non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

q) occupazioni temporanee effettuate per le riprese in esterno fotocinetelvisive, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuovere l'immagine, nonché quelle per motivi di studio, ad uso strettamente personale, amatoriale, per scopi educativo - didattici, finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Padova, escluse quelle a fini prettamente pubblicitari.

r) occupazioni con balconi, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è esente dal canone.

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

u) i passi carrabili, le rampe e simili

2. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'esposizione pubblicitaria:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, nonché ai servizi svolti per conto dell'amministrazione locale, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione, nonché la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

3. Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di cui al comma 1 e l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui al comma 2.

Art. 9 Modalità di dichiarazione

La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico o dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, nei casi previsti, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Art. 10 Determinazione del canone. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per la superficie.

2. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per importi superiori a Euro 500,00 il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in 3 rate di eguale importo, aventi scadenza al 30/04 - 31/07 - 31/10.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il soggetto tenuto al pagamento deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena di decadenza dell'atto di autorizzazione e di concessione; fatta salva la possibilità di regolarizzare il debito secondo le disposizioni contenute nell' articolo 49 comma 2 del presente regolamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, autorizzazione e dichiarazione, il canone è iscritto in apposita lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento ed è riscosso in modalità diretta.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio o che terminano in corso d'anno, l'importo del canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di occupazione e/o esposizione.

Il canone va corrisposto in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, concessione e dichiarazione nei casi previsti. Per importi superiori a Euro 500,00 è previsto il pagamento alle scadenze indicate al comma 2, ancora utili alla data di inizio o fine delle occupazioni e/o esposizione pubblicitarie.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata inferiore all'anno solare il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per la superficie e per il numero dei giorni di occupazione e/o di esposizione pubblicitaria.

In tal caso, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, di autorizzazione e dichiarazione nei casi previsti.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente titolare dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate scadute.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 3,00 per l'intero anno. Tale importo si intende riferito al singolo canone dovuto o al canone cumulativo della tassa rifiuti giornaliera.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 49 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché per esigenze organizzative, diversamente disposto con legge statale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

Art. 11 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Art. 12 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta, al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi e, in mancanza, dal Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio 2010 e s.m.i., salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire o del manufatto da collocare;
- f) l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, nonché dalla planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui sopra, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, ordinariamente non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti salvo sia diversamente previsto.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento per la salvaguardia delle pavimentazioni stradali.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

9. Il provvedimento amministrativo dovrà essere trasmesso, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al Settore Tributi Riscossione per le attività di liquidazione e riscossione del canone escluso le concessione di suolo pubblico aventi durata non oltre due giorni consecutivi (48 ore) rilasciate dal Settore Polizia Locale che provvede anche al calcolo del canone dovuto nei seguenti casi:

- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);
- operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;

- interventi con piattaforma mobile su camion.

Art. 13 Occupazioni d'urgenza

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 14 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento nell'istruttoria della pratica verifica la compatibilità con la circolazione stradale, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'estetica, nonché l'osservanza delle specifiche norme in materia.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla ad altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla data della relativa richiesta.

Art. 15 Rilascio della concessione

1. Il Settore competente in base ai risultati dell'istruttoria rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione dandone comunicazione al richiedente. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
3. Riscontrato l'esito negativo dell'istruttoria si procede alla predisposizione del provvedimento di diniego al richiedente.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente regolamento in caso di occupazioni di urgenza.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato.
7. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
8. Per l'esecuzione di opere che comportino la manomissione di beni comunali, è richiesta una cauzione nella misura stabilita, a seconda della tipologia delle opere, di volta in volta, dal Settore competente,

tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, verrà restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del competente Settore.

Art. 16 Titolarità e principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.

2. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo del suolo oggetto della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione ha l'obbligo di:

a) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

c) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 15, comma 8 del presente regolamento;

d) osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti in caso di esecuzione di lavori connessi all'occupazione concessa;

e) custodire con diligenza, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

f) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi.

3. Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione.

4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Art. 17 Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante, può attivare il procedimento del trasferimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore del subentrante non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, eventualmente anche dal subentrante fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e s.m.i.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il subentro nella concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo e delle eventuali morosità riscontrate.

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ai sensi dell' articolo 23 del presente regolamento.

6. Tutti gli obblighi disposti a carico del titolare della concessione o del subentrante dal presente articolo e dal precedente articolo 16 devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, in cui verrà altresì riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 18 Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. Il Dirigente di Settore concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale del canone.

Art. 19 Rinuncia della concessione

1. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato, fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 51 del presente regolamento dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 15, comma 8 del presente regolamento.

Art. 20 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) ripetute violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato versamento del canone dovuto previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) danni alle proprietà comunali;

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal responsabile del Settore competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 21 Estinzione della concessione

1. La concessione si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 22 Rinnovo, proroga e disdetta

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate indicando la durata ed i motivi della richiesta.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Settore competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 12 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, salvo diversi termini e condizioni indicate nell'atto di concessione originario.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

Art. 23 Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 18-20 - 21 del presente regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 24 Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in considerazione del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico.

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione delle strade indicata all'articolo 4 del presente regolamento.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati con delibera dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Al fine di conseguire una riduzione dell'impatto visivo ambientale conseguente all'installazione di impianti di telefonia mobile in co-siting, alla tariffa prevista verrà applicato un coefficiente di riduzione in base alle tariffe approvate dalla Giunta.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Art. 25 Disposizioni specifiche per occupazioni con tavoli e sedie

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tavoli e sedie nelle aree pedonali del Centro Storico si applica la tariffa prevista per la tipologia "Tavolini e sedie bar" incrementata del 10%; il Settore competente al rilascio della concessione indicherà nell'apposito atto che si tratta di un'area alla quale applicare l'anzidetta maggiorazione

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tavolini e sedie nelle aree delle sotto riportate vie o piazze, ritenute di particolare pregio, si applicano le tariffe previste per la tipologia "Tavolini e sedie bar" incrementate del 20%.

PIAZZA CAVOUR

VIA CAVOUR

PIAZZA GARIBALDI

VIA MARSILIO DA PADOVA

VIA OBERDAN

VIA 8 FEBBAIO 1848

PIAZZA DELLE ERBE

PIAZZA DEI FRUTTI

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZETTA PEDROCCHI

PRATO DELLA VALLE

VIA ROMA

VIA SANTA LUCIA

PIAZZA DEL SANTO

VIA L. BELLUDI

VIA UMBERTO I

VIA CALVI

VIA DEL MUNICIPIO

PIAZZA DUOMO

3. Alle occupazioni effettuate nei mesi da Gennaio a Marzo e da Novembre a Dicembre, dai pubblici esercizi con tavolini e sedie si applica la riduzione dell' 80% del canone, come determinato dall'articolo 24 del presente regolamento, a condizione che dagli stessi esercizi sia garantita l'occupazione nei mesi da Aprile ad Ottobre a cui si applica il canone senza riduzione. Ai fini dell'applicazione della riduzione per i periodi indicati non si considerano i giorni di chiusura per riposo settimanale, quelli di chiusura per ferie, i periodi non concessi dal Comune o quelli nei quali l'occupazione non è avvenuta per cause di forza maggiore.

Art. 26 Occupazioni di suolo per realizzazione cappotti termici o rivestimenti

1. Le occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione cappotti termici o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico della profondità massima di 12 cm degli edifici a confine con un terreno di proprietà comunale (adibito a strada, area verde pubblico, ecc...), fermo restando l'assentibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio, sono autorizzate con un contratto di concessione temporanea di 9 anni il cui canone è determinato , per l'intero territorio comunale, in 5 Euro/mq all'anno, da pagare anticipatamente in un'unica soluzione, per tutta la durata della concessione al fine di incentivare queste tipologie di intervento. Non danno luogo ad occupazione e non è necessaria la relativa autorizzazione gli interventi che vengono realizzati a partire dal primo piano dell'edificio a salire.

2. Il canone sarà calcolato a tutta la superficie occupata; l'interessato a tal fine, deve presentare, una tavola progettuale in scala adeguata nella quale siano indicate e leggibili le dimensioni dell'occupazione precisando la lunghezza, la larghezza e la relativa superficie.

3. L'istanza di occupazione e la relativa documentazione, devono essere trasmesse al Comune di Padova tramite il portale Impresainungiorno unitamente all'istanza edilizia; lo Sportello Unico per l'Edilizia (residenziale o produttiva) provvederà ad acquisire direttamente i pareri dei Settori competenti tramite conferenza di servizi. Il settore Patrimonio Partecipazione e Avvocatura, o eventualmente altro settore individuato dall'Ente, una volta acquisito l'esito favorevole della conferenza di servizi, provvederà al rilascio della concessione temporanea per 9 anni, rinnovabile prima della scadenza su istanza degli interessati. .

Art. 27 Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni con veicoli privati nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- b) alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- c) alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune quali ad esempio le occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, etc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette

operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

2. Il presente regolamento non si applica, inoltre, alle occupazioni permanenti all'interno di aree verdi o parchi pubblici disciplinate da apposita convenzione che obblighi il concessionario a propria cura e spese a provvedere alla gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area assegnata e del suo patrimonio.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 28 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo I del presente regolamento.

Art. 29 Modalità di installazione mezzi pubblicitari

L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, alle condizioni e con le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 e s.m.i.. anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Art. 30 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività.

Art. 31 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere, seppur applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto riferibili al medesimo soggetto passivo, che siano collocati in connessione tra loro per ogni singola vetrina si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 32 Definizione di insegna di esercizio

1. Si considerano “insegne d’esercizio” le scritte comprese quelle su tenda, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la sua attività. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 33 Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato sia per conto proprio che per conto altrui, così come dei rimorchi è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma alla presentazione della dichiarazione e al contestuale pagamento del canone ottemperando alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo.

Art. 34 Mezzi pubblicitari vari

1. Agli effetti dell’applicazione del canone si definiscono le seguenti e ulteriori tipologie di diffusione dei messaggi pubblicitari:
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione;
 - a mezzo di pannelli luminosi o impianti tecnologicamente avanzati;
 - a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
 - a mezzo striscioni trasversali.

Art. 35 Determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa o illuminata;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

2. I coefficienti di graduazione e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. In sede di prima applicazione per le esposizioni pubblicitarie effettuate in strade che rientrano in una categoria a più elevata imposizione è prevista l'applicazione graduale in misura uniforme dell'incremento tariffario in un triennio a decorrere dall'anno 2021.

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Dal 1 gennaio 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Padova continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 37 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni lavorativi precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, all'ufficio competente, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando la zona di affissione, la categoria tariffaria, nonché il materiale da affiggere ed effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone .

Art. 38 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio competente deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, l'ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro tre giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio competente è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. L'ufficio competente, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 39 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, di numero e delle dimensioni, stabilite con delibera di Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento. In caso di mancata approvazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta.

Art. 40 Riduzioni per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non esenti ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. I manifesti, di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art.41 Esenzioni per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Padova da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

TITOLO IV CANONE MERCATALE

Art. 42 Disposizioni generali

1. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di cui all'art.1 comma 842 della citata legge con le precisazioni contenute nell' articolo 45 comma 1 del presente regolamento i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Restano escluse dal presente titolo IV le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche diverse da quelle esercitate nei mercati, ovvero il commercio esercitato:
 - a) in forma temporanea in occasione di manifestazioni od eventi che comportino presenze commerciali;
 - b) nelle fiere;
 - c) posteggi isolati;
 - d) occupazioni effettuate con autorizzazioni temporanee;
 - e) Mercato Agricoli.

Art. 43 Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova destinati a mercati come definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001, dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i. e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Valgono le stesse disposizioni e condizioni di subingresso, decadenza ed estinzione della concessione disciplinate dal Titolo II Capo I del presente regolamento.

Art. 44 Determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del suolo pubblico;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (coefficienti moltiplicatori).
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 05/07/2011 e s.m.i., nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4, comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applica la riduzione del 30 per cento per le attività di mercato.

Art. 45 Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti per i mercati sono soggette al pagamento del canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Sono assogettate al pagamento del canone per anno solare altresì le occupazioni di aree concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo numero di giorni di occupazione.
3. Le occupazioni temporanee, diversamente di cui al comma 1, sono assoggettate al pagamento di un canone che ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base alla effettiva durata:
 - a) se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;
 - b) se l'occupazione mercatale si protrae nella giornata per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone

Art. 46 Modalità di applicazione del canone mercatale

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato.

2. Si applica la tariffa annuale stabilita dalla Giunta comunale alle tipologie di mercato previste dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i.:

- Mercati Maggiori a turno giornaliero (Mercato Piazza delle Erbe, Mercato ortofrutta di Prato della Valle, Mercato alimentare Piazza dei Frutti, Coronare di Piazza del Santo e via L. Belludi)

3. Si applica la tariffa giornaliera, stabilita dalla Giunta comunale e con le modalità di cui al precedente art. 45, alle seguenti tipologie di mercato previste dal Piano per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i.:

- Mercati settimanali (che si svolgono un giorno alla settimana);

- Mercato dell'Antiquariato e dell'Usato;

4. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, realizzate da commercianti ambulanti senza posteggio fisso (ccdd. "spuntisti"), il canone è dovuto in base alla tariffa prevista per il mercato nel quale si realizza l'occupazione. Trattandosi di occupazione temporanea, il canone ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 47 Versamento del canone mercatale

1. Ai fini del versamento del canone sono applicabili le disposizioni previste all' articolo 10 del presente regolamento e la disposizione di cui all'art. 1, comma 844, della Legge 160/2019.

2. Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. "spuntisti") può essere versato successivamente alla data di occupazione data la natura estemporanea dell'occupazione stessa.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva sono applicabili le disposizioni previste al Titolo V del presente regolamento.

TITOLO V - ACCERTAMENTI , INDENNITA', SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 48 Accertamenti – Recupero del canone

1. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni del presente regolamento siano accertate dalla Polizia Locale, copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, sono trasmessi per le conseguenti attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone al Settore Tributi Riscossione.

2. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all' applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 49 Maggiorazioni, indennità sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Settore Tributi Riscossione provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata alla notifica al contribuente di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019. Sulle somme non versate, versate parzialmente o tardivamente si applica la sanzione amministrativa per un importo pari al:

- a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;
- b) 15% del canone tardivamente versato.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il soggetto che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con il pagamento della sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e occupazioni abusive di suolo pubblico si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento .

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e occupazione abusiva di suolo pubblico, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria e l'occupazione abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell' autorizzazione o concessione o con la presentazione della dichiarazione.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva nei tempi e con le modalità cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.

Art. 50 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la cessazione dell'occupazione o la rimozione del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

3. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 51 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 3,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Art. 52 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone disciplinato dal presente regolamento sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Art. 54 Norme finali

1. A far data dal 01/01/2021 è abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. A far data dal 01/01/2021 per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Con decorrenza 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. In sede di prima applicazione per i termini di versamento si rinvia all'articolo 10 comma 10 del presente regolamento.

Art. 55 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A

VIE E PIAZZE DI PRIMA CATEGORIA

202	ACCADEMIA
253	ACCADEMIA DELIA (Piazza)
3300	ACQUILEIA
606	ADRIATICA
1201	ALBERTO DA PADOVA
1452	ALESSIO Giulio
1852	ALTINATE
2453	ANDREINI Isabella
2604	ANGHINONI Giovanni
2651	ANNIBALE da Bassano
2806	ANTENORE Piazza
3502	ARCO (Dell')
3603	ARCO VALLARESSO
3553	ARCO VALLARESSO (Corte)
3805	ARGENTINA
3906	ARIOSTO Lodovico
3951	ARMISTIZIO
4356	ASPETTI Tiziano
4367	ASPETTI Tiziano (Vicolo)
4653	AUSTRALIA (Corso)
4703	AVANZO Jacopo
5352	BAIAMONTE Antonio
	BARRIERA SARACINESCA
	BARRIERA TRENTO
6204	BARTOLOMEO D'Alviano
6600	BASSI Ugo
6701	BATTISTI Cesare
7106	BELLE PARTI
7304	BELLUDI Luca
7458	BELZONI Giambattista
7502	BEMBO Pietro
7492	BEMBO Pietro (Cavalcavia)

7902 BERCHET Giovanni
7854 BERCHET Giovanni (Galleria)
8076 BERLINGUER Enrico
8426 BETTIOLI Giuseppe (Piazzetta)
8800 BIXIO Nino
8954 BOCCALERIE
9801 BONPORTI Antonio Francesco
10043 BORGOMAGNO (Cavalcavia)
BORGOMAGNO (Rondò)
10102 BORROMEO (Dei)
10098 BORROMEO (Dei) Galleria
BOSCHETTI (Piazzale)
10560 BOSTON (Corso)
10836 BOVES
11253 BRANCALEONE Galleria
BRECCIA SAN PROSDOCIMO
11505 BREDA Vincenzo Stefano
11954 BRIOSCO Andrea
12100 BRONDOLO
12155 BRONZETTI Pilade
12504 BRUNO Giordano
12551 BRUNO Giordano vicolo
12595 BRUSEGANA (Cavalcavia)
12953 BUSINELLO (Riviera Del)
13002 BUSONERA Flavio
90072 BUSSOLIN Giuseppe (Piazzetta)
13255 CADORNA Luigi
13604 CAIROLI Benedetto
13705 CALATAFIMI
13673 CALATAFIMI (Galleria)
14003 CALVI Pietro Antonio
14355 CAMERINI (Cavalcavia)
14821 CAMILLOTTI Francesco (Passeggiata)
14454 CAMPAGNOLA Domenico
14805 CAMPOSAMPIERO Tiso
14906 CANAL Pietro

15455 CANTU' Cesare
15653 CAPITANIATO Piazza
15804 CAPPELLATO PEDROCCHI (Galleria)
15851 CAPPELLATO PEDROCCHI (Piazzetta)
16302 CARDUCCI Giosuè
16601 CARMINE (Del)
16577 CARMINE (Passeggiata Del)
17150 CASSAN Carlo
17358 CASTELLO (Del) Piazza
18007 CAVALLETTO Alberto
18052 CAVALLOTTI Felice
18205 CAVAZZANA
18403 CAVOUR
18359 CAVOUR (Piazza)
18645 CENTENARIO DEL CLUB IGNORANTI (Piazzale)
18854 CERNAIA
19053 CESAROTTI Melchiorre
19503 CHIESANUOVA
19459 CHIESANUOVA (Cavalcavia)
20251 CINQUATOTTESIMO FANTERIA
20552 CITOLO da Perugia
20608 CITTADELLA Giovanni
20956 CODALUNGA (Viale)
21450 COLLI (Dei)
21616 COLOMBO Giuseppe (Viale)
21652 COLONNA (piazzetta)
21955 CONCARIOLA
22000 CONCIAPELLI (Passeggiata)
22055 CONCIAPELLI (Piazzetta)
22505 CONTI Dei (Vicolo)
22808 CORNARO Alvise
22871 CORNER PISCOPIA Elena Lucrezia
22363 COSSETTO Norma
23452 COSTA Andrea
23908 CRISTOFORI Bartolomeo
24503 DA CARRARE (Dei)

24806 DALLA VEDOVA Giuseppe
25256 DANTE
25553 DAVILA Caterino
26257 DE GASPERI Alcide (galleria)
90081 DE GASPERI Alcide (passaggio)
26301 DE GASPERI Alcide (piazza)
27654 DIAZ Armando
27753 DIETRO DUOMO
28402 DONATELLO
28501 DONDI DELL'OROLOGIO
28556 DONGHI Daniele
28853 DOTTO (Dei) (Vicolo)
28903 DOTTORI Carlo
29106 DUOMO (Del) (Galleria)
29151 DUOMO (Del) (Piazza)
29458 EMANUELE FILIBERTO Di Savoia
29755 ERBE (Delle) (Piazza)
29902 EREMITANI
29801 EREMITANI (Galleria)
29854 EREMITANI (Piazza)
29821 ESPERANTO (Corso)
30205 EUGANEA
30306 EUROPA (Galleria)
30351 EUROPA (Largo)
30452 EZZELINO (Galleria)
30609 FABBRI (Dei)
30700 FABRICI GIROLAMO D'Acquapendente
30856 FACCIOLATI Jacopo
30957 FALCONETTO Giovanni Maria
31053 FALLOPPIO Gabriele
31305 FARINI Luigi Carlo
31653 FERRARI Giuseppe
32304 FILZI Fabio
32450 FISTOMBA
32506 FIUME
33473 FORZATE' Giordano (Beato) (Piazzetta)

33550 FOSCOLO Ugo
33716 FRACCAROLI Armando (sottopassaggio)
34001 FRIBURGO
34056 FRIGIMELICA Girolamo
34155 FRUTTI (Dei) (Piazza)
34403 FUSINATO Arnaldo
34452 GABELLI Aristide
34825 GANDHI (raccordo)
34953 GARIBALDI (Piazza)
34852 GARIBALDI (Corso)
34908 GARIBALDI (Galleria)
35101 GARZERIA (Piazzetta) (della)
35134 GASPAROTTO Piazza
35200 GATTAMELATA (FINO A VIA ARIOSTO)
35233 GAUDENZIO Luigi (Passaggio)
36278 GIARDINI Dell'Arena
36805 GIOTTO
37356 GIUSTINIANI Nicolò
37602 GOITO
37653 GOLDONI Carlo
37804 GORIZIA
38005 GOZZI Gaspare
37950 GOZZI Gaspare (Passaggio)
38050 GRADENIGO Giovanni
38302 GRASSI Antonio
38292 GRASSI Antonio (Cavalcavia)
38401 GRAZIE (viale) delle
38604 GRITTI Andrea
38803 GROSSI Tommaso
38951 GUALCHIERIE
39701 GUIZZA (Conselvana)
39952 INDUSTRIA viale (dell')
40004 INSURREZIONE 28 Aprile 1945 (Del) (Piazza)
40123 IRLANDA (Corso)
40307 ISONZO (FINO A PONTE ISONZO)
40655 JAPELLI Giuseppe

40802 KENNEDY John e Robert (Corso)
40913 KOLBE Massimiliano (Padre) (Piazzetta)
42204 LEONI Carlo
42671 LIMENA (Tangenziale)
42855 LIVELLO Dei
42901 LIVELLO Dei (Vicolo)
43405 LOREDAN Leonardo
40504 MAMELI Goffredo
45953 MANIN Daniele
46057 MANTEGNA Andrea
46200 MANZONI Alessandro
46705 MARCONI Guglielmo
46806 MARGHERA
46907 MARIN Roberto
47256 MARSALA
47401 MARSILIO DA PADOVA
47553 MARTIRI D'UNGHERIA
47502 MARTIRI DELLA LIBERTA'
47704 MARZOLO Francesco
48004 MATTEOTTI Giacomo
48158 MAZZINI Giuseppe (Piazzale)
48202 MAZZINI Giuseppe (Vicolo)
48804 MENEGHETTI Egidio (Largo)
48851 MENEGHINI Andrea
48873 MENEGUZZI Liduina (Suor) (Piazzetta)
49702 MILANO (Corso)
49711 MILANO (Galleria)
49753 MILAZZO
50115 MIOLATI Arturo (passeggiata)
50656 MONTA'
50647 MONTA' (Cavalcavia)
51251 MONTE DI PIETA'
52801 MONTONA
53002 MORGAGNI Giambattista
53053 MORO Cristoforo
53552 MUGNAI (Riviera Dei)

53653 MUNICIPIO Del
53800 MUSSATO Albertino (riviera)
54203 NAVIGAZIONE INTERNA (Viale Della)
54753 NIEVO Ippolito (Piazzetta)
55101 OBERDAN Guglielmo
55154 OBIZI (Degli)
55505 OGNISSANTI
55550 OGNISSANTI (Vicolo)
55615 OJETI Ugo (sottopassaggio)
55808 OMBONI Stefania
56403 ORSINI Niccolò
56504 ORTO BOTANICO
56551 ORUS Giuseppe
56650 OSSERVATORIO Vicolo dell'
56751 OTTO FEBBRAIO 1848
OTTO TESTE (Crocevia)
56852 PACE (Della)
57376 PALATUCCI Giovanni (Piazzetta)
57402 PALEOCAPA (Riviera)
57651 PALME Delle
57952 PAOLI Pasquale
58102 PAPAFAVA (Dei)
59103 PATRIARCATO
59301 PELLEGRINO (Beato)
59730 PERLASCA Giorgio (Viale)
60208 PETRARCA
60152 PETRARCA (Piazza)
60501 PIAZZE (Delle)
60573 PICCINATO Luigi
60950 PIETRO D'ABANO
61757 PIOVESE
62509 PLEBISCITO 1866 (Del)
62600 PO
63205 POLO Marco
90146 PONTE DEL SOSTEGNO
63672 PONTE DELLE TORRICELLE

63461 PONTE ARIOSTO
22066 PONTE CONCIAPELLI
63544 PONTE CORVO
63508 PONTE CORVO (Piazzale)
63553 PONTE CORVO (Vicolo)
63609 PONTE DEI TADI
63627 PONTE DEL BUSINELLO
63636 PONTE DEL CARMINE
90173 PONTE DEL NUNZIO Balbino (Ponte pedonale)
63690 PONTE DEL POPOLO
63681 PONTE DELL'OSSERVATORIO
63663 PONTE DELLA MORTE
63719 PONTE DI BRETELLE DI SOPRA
63728 PONTE DI BRETELLE DI SOTTO
63737 PONTE DI FERRO
63902 PONTE DI SAN BARBARIGO GREGORIO
90100 PONTE DI VOLTABAROZZO
PONTE GIOTTO
90119 PONTE GOITO (Pedonale)
90128 PONTE ISONZO
90182 PONTE MILANI Antonio
90155 PONTE MOLINO
63755 PONTE MOLINO (Via)
63801 PONTE MOLINO (Vicolo)
63810 PONTE MORGAGNI Giambattista
63838 PONTE OGNISSANTI
90191 PONTE OMIZZOLO Silvio
90164 PONTE ORTO BOTANICO
63847 PONTE PALEOCAPA
63829 PONTE PORCILIA
90137 PONTE QUATTRO MARTIRI
63911 PONTE SAN BENEDETTO
63957 PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI
63746 PONTE SAN GREGORIO
64002 PONTE SAN LEONARDO
64053 PONTE SANT'AGOSTINO

64064 PONTE SARACINESCA
64075 PONTE SCARICATORE
64112 PONTE SUL BRENTA
64152 PONTEVIGODARZERE
64251 PONTI ROMANI (Riviera Dei)
64305 POPOLO (Corso del)
64350 PORCILIA
PORTA PORTELLO
64608 PORTA SAN GIOVANNI (Di) (Piazzale)
64653 PORTA SAVONAROLA (Di) (Piazzale)
64653 PORTA SAVONAROLA Di (Piazzale)
64754 PORTE CONTARINE (Delle)
64709 PORTE CONTARINE (Delle) (Galleria)
64800 PORTELLO (Del)
64855 PORTELLO (Del) (vicolo)
65252 PRATI Giovanni
65304 PRATO DELLA VALLE
65472 PRIMO MAGGIO – corso
66253 QUATTRO NOVEMBRE
66363 RABIN Ytzhak - Piazza della Pace
66451 RAGGIO DI SOLE
67254 RENI Guido
67403 REZZONICO Carlo
67452 RIALTO
67650 RICCI Giovanni Battista
RIELLO (Vicolo)
67807 RIELLO Angelo
68002 RINALDI Rinaldo
68057 RISMONDO Francesco (Largo)
68101 RISMONDO Francesco
68156 RISORGIMENTO (Del)
68651 ROGATI (Dei)
68750 ROLANDO da Piazzola
68851 ROMA
69003 ROMANA Aponense
3223 ROMANA Aponense (Cavalcavia)

69652 ROTONDA (viale Della)
69951 RUDENA
70007 RUFFINI Fratelli
69982 RUFFINI Fratelli (Galleria)
70209 RUZANTE (Riviera)
71134 SALVEMINI Gaetano (Piazza)
72959 SAMMICHELI Michele
71354 SAN BARBARIGO Gregorio
71501 SAN BENEDETTO (Riviera)
71556 SAN BENEDETTO (Vicolo)
71657 SAN BERNARDINO (Galleria)
71703 SAN BIAGIO
71859 SAN CANZIANO
71950 SAN CLEMENTE
71905 SAN CLEMENTE (Corte)
72151 SAN FERMO
72106 SAN FERMO (Passaggio)
72207 SAN FRANCESCO
72353 SAN GIOVANNI DA VERDARA
72409 SAN GIROLAMO
SAN LAZZARO (Piazzale)
72537 SAN LORENZO (Sottopassaggio)
72555 SAN MARCO
72546 SAN MARCO (Cavalcavia)
72656 SAN MARTINO E SOLFERINO
72702 SAN MASSIMO
72757 SAN MASSIMO (Vicolo)
72849 SAN MICHELE (Piazzetta)
73150 SAN NICOLO'
73051 SAN NICOLO' (Piazzetta)
73105 SAN NICOLO' (Selciato)
73251 SAN PIETRO
73307 SAN PIO X
73352 SAN POLO
73408 SAN PROSDOCIMO
74957 SAN TOMASO

73857 SANT'AGNESE
74407 SANT'ANDREA
74452 SANT'ANDREA (vicolo)
72472 SANT'IGNAZIO DI LOYOLA (Cavalcavia)
73756 SANTA CROCE (Piazzale)
73802 SANTA GIUSTINA (Corte)
74003 SANTA LUCIA
73958 SANTA LUCIA (Galleria)
74306 SANTA MARIA IN VANZO
74508 SANTA ROSA
74553 SANTA SOFIA
74902 SANTO (Del)
74856 SANTO (Del) Piazza
75552 SARPI Paolo (Fra')
75561 SARTORI Amleto (Piazzetta)
75653 SAURO Nazario
75800 SAVONAROLA
76351 SCARSELLINI Angelo
76809 SCROVEGNI Enrico (Degli)
76753 SCROVEGNI Enrico (Degli) galleria
77303 SELVATICO Estense (Vicolo)
74404 SEMINARIO (Del)
78056 SIGNORI (Dei) Piazza
78706 SONCIN (Dei)
78807 SORIO
78852 SOTTO IL SALONE
79101 SPERONI Sperone
79255 SQUARCIONE Francesco
79255 SQUARCIONE Francesco
79354 STANGA (Della) Piazzale
79398 STATI UNITI (Cavalcavia)
79402 STATI UNITI (Corso)
79453 STAZIONE (Della) Piazzale
79503 STAZIONE CAMPO DI MARTE
79806 STOPPATO Alessandro
79851 STORIONE (Galleria)

80200 STUA (della) sottopassaggio
80301 TABACCO (Vicolo)
80356 TADI (Dei)
80851 TASSO Torquato
82208 TITO Livio (Galleria)
82253 TITO Livio (Passaggio)
82309 TITO Livio (Riviera)
82556 TOLOMEI Alessandro
82592 TOMASELLI Cesco (sottopassaggio)
82758 TOMMASEO Niccolò
83308 TOTI Enrico
83858 TRIESTE
83803 TRIESTE (Galleria)
84132 TURATI Filippo (Piazzetta)
84453 UMBERTO I
84914 VALENTINI -TERRANI LUCIA (piazzetta)
84921 VALERI Diego
85306 VANDELLI Domenico
85672 VECCHIO GASOMETRO
85902 VENDRAMINI Elisabetta (Suor)
85957 VENEZIA
85948 VENEZIA (cavalcavia)
86152 VENTI SETTEMBRE
86350 VERDI Giuseppe
86800 VESCOVADO (Del)
86956 VICENZA
87054 VIGONOVESE
87551 VITTORIO Emanuele II (Corso)
87607 VITTORIO VENETO
88101 VOLTURNO
88253 WIELL Isidoro
88451 ZABARELLA (Degli)
88404 ZABARELLA (Degli) Galleria

VIE E PIAZZE DI SECONDA CATEGORIA

352	ACQUETTE
707	AGANNOOR Vittoria
808	AGNUS DEI
1001	ALBANIA
1353	ALEARDI Aleardo
1551	ALGAROTTI Francesco
1605	ALICORNO
1807	ALTICHIERO
3157	AOSTA
3401	ARCELLA (Dell') Viale
4686	AUTOSTRADA DELLA SERENISSIMA
4675	AUTOSTRADA PADOVA - BOLOGNA
5027	AZZURRI D'ITALIA (Piazzale)
5357	BAJARDI Riccardo (FINO A VIA CARDAN)
5456	BALDISSERA Antonio
5753	BARBATO Silvio (Piazzale)
6358	BARZON Angelo
6903	BELDOMANDI Prosdocimo
7007	BELLANO Bartolomeo
7205	BELLINI Vincenzo
9108	BOITO Arrigo
10584	BOVETTA Della (Vicolo)
11385	BRASILE (Corso)
12001	BRISTOT Angelo (Vicolo)
12852	BUONARROTI Michelangelo
12908	BUONARROTI Michelangelo (Vicolo)
13057	BUZZACCARINI Pataro
13750	CALFURA
13907	CALLEGARI (Cardinale)
15103	CANESTRINI Giovanni
15400	CANTORE (Generale)
15905	CAPPELLI
16005	CAPUCCINI (Dei)

16258 CARDAN Guido
17204 CASTELFIDARDO
17259 CASTELFIDARDO (Vicolo)
18250 CAVE (Delle)
18458 CAZZATO VEROLIN Alessandro
18755 CERATO Carlo
19404 CHIESA Damiano
19800 CIAMICIAN Giacomo
19901 CICONI Teobaldo
20002 CIGOLO
21153 COLETTI Ferdinando
21304 COLLEGIO SAN MARCO
21607 COLOMBO Cristoforo
22303 CONFIGLIACCHI Luigi
23706 CRESCINI Jacopo
24057 CROCE ROSSA (Della)
24156 CUOCO Vincenzo
24145 CUOCO Vincenzo (Piazzale)
25201 D'ANNUNZIO Gabriele
25502 DAULI ZAMBON (De)
25652 DE AMICIS Edmondo
27500 DE SILVESTRI Pietro
26950 DELU' Dario
28105 DI NANNI Dante
28051 DIMESSE
28006 DIMESSE (Passaggio)
29007 DUCA DEGLI ABRUZZI
29953 EREMITANO Giovanni (Fra')
30508 EZZELINO IL BALBO
32405 FIRENZE (Piazzale)
32955 FOLENGO Teofilo
33154 FORCELLINI Egidio
33352 FORTEBRACCI Bernardino (Vicolo)
34551 GALILEI Galileo
34672 GALLUCCI Vincenzo (Galleria)
35651 GENOVA

36850 GIOVANNI BATTISTA Da Monte
37182 GIROTTI Mariano padre (Piazzetta)
39204 GUASTI (A NORD DI VIA ALGAROTTI)
39974 INGHILTERRA
40453 IVREA
42251 LEOPARDI Giacomo
43054 LOCATELLI Antonio
43708 LOVARINI Emilio
43900 LUCATELLO Luigi
44202 LUZZATTI Luigi
44404 MADONNA DEL ROSARIO
44352 MADONNA DELLA SALUTE
44451 MADONNETTA
45100 MALAMAN Giovanni
46354 MARCANOVA Giovanni
47102 MARIO Alberto
47157 MARONCELLI Pietro
47520 MARTIRI DELLE FOIBE (passaggio)
48653 MEMMO Andrea
50005 MINIO Tiziano
50252 MODENA Gustavo
50270 MODIN Primo (Piazzetta)
72755 MONTINI Armando
53103 MORONI Andrea
53709 MURATURI Ludovico Antonio
53956 NANCY
54021 NAPOLI (Piazza)
54252 NAZARETH
54955 NONA STRADA
55055 NULLO Francesco
56201 ORNA (Dell')
56605 OSPEDALE CIVILE
56953 PADOVANINO Del
57200 PAGLIA Della
57453 PALERMO
57552 PALESTRO

57772 PANAMA'
58058 PAOLOTTI
58157 PAPA GIOVANNI XXIII (Piazza)
58906 PASTORI
59653 PERIN Giuseppe
59961 PERTINI Alessandro (Piazza)
60051 PESCAROTTO del
60400 PIAVE
60556 PICCHINI Gastone
60703 PICCOLI Francesco
61005 PIEVE Della
61106 PIGHIN Otello Renato
61555 PIOPPI (Dei)
62701 POERIO
62903 POLENI Giovanni
63571 PONTE DEI GRAISSI
65506 PRIMA STRADA
65607 PROGRESSO (Del)
65708 PROSDOCIMI Alessandro
66154 QUARTA STRADA
66808 RANDI Alessandro
67056 RAVIGNANA Isabella
67751 RICERCA SCIENTIFICA (viale Della)
69476 ROSSELLI (fratelli)
69850 ROVIGO
70401 SACCARDO Pierandrea
70557 SACRO CUORE
70658 SAETTA Vittorio
70850 SALERNO
71877 SAN CARLO (Galleria)
72252 SAN GAETANO
72803 SAN MATTIA
72977 SAN MURIALDO Leonardo
75002 SAN TONINI (Vicolo)
73903 SANT'ALBERTO MAGNO
74609 SANT'EUFEMIA

75251 SANT'OSVALDO
73655 SANTA CATERINA
73701 SANTA CHIARA
74104 SANTA MARGHERITA
74205 SANTA MARIA IN CONIO
74250 SANTA MARIA IN CONIO (Vicolo)
57204 SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA
75204 SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA (Piazzale)
75754 SAVONA
75956 SCALCERLE Piero
76153 SCARDEONE Bernardino
77000 SECONDA STRADA
77606 SERVI (dei) Vicolo
77707 SETTE MARTIRI
77808 SETTIMA STRADA
78254 SIRACUSA
78452 SOGRAFI Antonio Simeone
78870 SPAGNA (Corso)
78881 SPAGNA Galleria
79301 STAMPA Gaspara
79604 STELLA Arunzio
79651 STELLINI Jacopo
80053 STRATICO Simone
81759 THAON DI REVEL Paolo
81906 TIEPOLO Giovanni Battista
82859 TORINO
82905 TORRE
82895 TORRE (cavalcavia)
82950 TORRESINO (Del)
83409 TRASEA
83555 TRE GAROFANI
83546 TREDICI GIUGNO – (corso)
84150 TURAZZA Domenico
84554 UNDICESIMA STRADA
84600 URUGUAY
84701 USUELLI - RUZZA Enrichetta

85452 VANZETTI Tito
85700 VECELLIO Tiziano
86451 VERGERIO Pierpaolo
86754 VESALIO Andrea
86855 VESPUCCI Amerigo
86882 VIANELLO Giovanni
85654 VICOLO VECCHIO
88651 ZANCHI Antonio

VIE E PIAZZE DI TERZA CATEGORIA

862	AGOSTINI Carlo
1403	ALESSANDRIA
1650	ALLEGRI Gino
1751	ALTICHERI Da Zevio
2354	ANCONA
2387	ANDORRA
2750	ANSUINO Da Forlì
4103	ARTIGIANATO (dell')
4301	ASOLO
6303	BARZIZZA Gasparino
6765	BAVIERA
6974	BELGIO
7656	BENEDETTI Libero
7755	BENGASI
8008	BERGAMO
8107	BERNARDI Enrico
8152	BERNINA
8503	BEZZECA
8701	BISCIA (Della)
8901	BOCCACCIO Giovanni
9054	BOIARDO Matteo Maria
9306	BONAFEDE Francesco
9603	BONAZZA Antonio
10506	BOSCO WOLLEMBORG (A VIA GUAISTI)
11202	BRAMANTE Donato
11404	BRAVI
11404	BRAVI
15602	CA' PANOSSO
13256	CADUTI DELLA RESISTENZA (Piazza)
14603	CAMPIDANO
14832	CANADA
15301	CANTELE Antonio
17701	CATTARO

18700 CERAMICHE Delle
18953 CERVI Fratelli
19657 CHILESOTTI Giacomo
21744 COMINI Guido
21753 COMINO Alessandro
21809 COMMISSARIO (Del)
22253 CONFALONIERI Federico
22321 CONFORTINI Pietro
22606 COPERNICO Nicolò
22615 COPPI Fausto (Viale)
23155 CORSICA
23551 CREMONA
23605 CREMONINO Cesare
23650 CREMONINO Cesare (Vicolo)
23751 CRIMEA
23953 CRIVELLI Carlo
24068 CROCE VERDE (della)
24301 CURTATONE E MONTANARA
24354 CURZOLA
24981 DAL PIAZ Giorgio
24497 DAL POZZO Agostino
24604 DALLA COSTA Elia
24952 DALMAZIA
26103 DE CRISTOFORIS (Colonnello)
27104 DE' MENABUOI Giusto
26059 DECORATI AL VALOR CIVILE
26455 DELEDDA Grazia
26703 DELLA QUERCIA Jacopo
27702 DI DUCCIO Agostino
27973 DI LENNA Ermanno
27632 DIANO Carlo Alberto
27852 DIGIONE
28150 DINI Ulisse
28358 DONA' Pietro
28479 DONATORE di SANGUE (Piazza)
28802 DOTTESIO Luigi

29052 DUE PALAZZI
29205 DUPRE' Giovanni
29250 DURER Giuseppe
29371 EDISON Thomas Alva
29436 ELETTRONICA (Viale dell')
29557 EMO CAPODILISTA Leonardo
30122 ESTE
30250 EULERO Leonardo
30902 FAGGIN Lucindo
31516 FERMI Enrico
32203 FILIASI Jacopo
32900 FOGAZZARO Antonio
33202 FORNACE MORANDI (DA VIA DUPRE')
33253 FORNACI
33385 FORTIN Filippo (Mons.)
33770 FRANCIA (Riviera)
33853 FRANZELA
35002 GARIGLIANO
35200 GATTAMELATA (DA VIA ARIOSTO)
35815 GEREMIA Guglielmo
35824 GERMANIA
36256 GIARDINETTO
36454 GIGLIO (Del)
37004 GIOVANNI d'Alemagna
37905 GOZZANO Guido
38258 GRANZE (Delle)
38522 GRECIA
39204 GUASTI (SUD VIA ALGAROTTI)
39501 GUICCIARDINI Francesco
39903 INDUNO Gerolamo
40105 IPPODROMO (Dell')
40408 ISTRIA
41052 LAGO Giuseppe (Don)
41151 LAGRANGE Luigi
41324 LANARI Astorre
42002 LEOGRA

42350 LEPANTO
42608 LIBIA
42727 LISBONA
43001 LIVORNO
43203 LOMBARDO Tullio
43252 LOMBROSO Cesare
43362 LONGHIN Giacinto Andrea
44132 LUSSEMBURGO
44303 MACCHIAVELLI Niccolò
44671 MAGAROTTO Antonio
44752 MAGENTA
44808 MAGENTA (Vicolo I)
44853 MAGENTA (Vicolo II)
44871 MAGGI Pietro
46503 MARCHESINI Giovanni
46552 MARCHETTO Da Padova
46673 MARCINELLE
47603 MARTIRI GUILIANI E DALMATI
48554 MELETTE (Delle)
48950 MENOTTI Ciro
49005 MENTANA
49203 MERLIN Mario
49270 MESSICO
49803 MILLE (Dei)
50629 MONSELICE
50959 MONTE CENGIO
51453 MONTE GRAPPA
51903 MONTE PERTICA
52052 MONTE ROTONDO
52351 MONTE SUELLO
52407 MONTE VENDA
52654 MONTI Vincenzo
53305 MORTISE
53295 MORTISE (cavalcavia)
53855 MUZIO Girolamo
54032 NARNI

54304 NEGRELLI Luigi
54809 NIZZA
55077 NUOVA ZELANDA
55752 OLZIGNAN Terenzio
56254 OROLOGIO Francesco Scipione
56908 PACINOTTI Antonio
11606 PADRE BRESSAN
58201 PARENTINO Bernardo
58553 PARTIGIANO del
58603 PARUTA
59279 PELLIZZO Luigi
59400 PELOSA
59752 PEROSI Lorenzo
60107 PESCHIERA
60309 PIACENTINO Domenico
60905 PIEROBON Luigi
61454 PINDEMONTI Ippolito
62408 PIZZOLO Nicolò
62756 POGGI Tito
63151 POLLINI Cesare
63452 PONTANO Giovanni
63481 PONTE BOCCACCIO
64938 PORTOGALLO (Riviera)
66302 QUERINI
66352 QUINTA STRADA
67001 RAVENNA
67100 RAVIZZA Giuseppe
67201 RE DI PUGLIA
67221 REGIONE VENETO (viale Della)
68574 ROCCO Nereo (Viale)
69041 ROMANIA
69355 ROSE (Delle)
70759 SALBORO
71051 SALUTARE (Della)
71400 SAN BELLARMINO Roberto
71455 SAN BELLINO

72005 SAN CAMILLO DE LELLIS
71969 SAN CRISPINO
72171 SAN FIDENZIO
72454 SAN GIUSEPPE (Piazzale)
73453 SAN SALVATORE
71804 SANBOSCO Giovanni (Viale)
74151 SANTA MARIA ASSUNTA
74162 SANTA MARIA ASSUNTA (Vicolo)
74052 SANTA RITA
74654 SANTI FABIANO E SEBASTIANO
74751 SANTI PIETRO E PAOLO (Piazza)
74801 SANTISSIMA TRINITA'
75709 SAVELLI Giovanni
76681 SCIMONE Vittorio (Piazzetta)
77352 SELVATICO Pietro
77422 SEMITECOLO NICOLETTO
77651 SESTA STRADA
77954 SICILIA
87771 SORANZO Giovanni
79563 STEFANINI Luigi
80062 STRAZZABOSCO Luigi
80282 SVEZIA
80264 SVIZZERA
80705 TARTAGLIA Nicolò
81108 TEMANZA Tommaso
81401 TERZA STRADA
82152 TIRANA
82437 TOBLINO
82455 TODESCO Mario
82455 TODESCO Mario
83252 TOSELLI Pietro
83207 TOSELLI Pietro (Piazza)
83353 TRANSALGARDO Gauslino
83959 TRIPOLI
84004 TRISSINO Giangiorgio
85052 VALLISNIERI Antonio

85508 VARESE
85609 VECCHIA
86053 VENIER Sebastiano
86653 VERRROCCHIO Andrea
87252 VIOTTI Giovanni Battisti
87753 VIVARINI (Dei)
88505 ZACCO Antonio
88954 ZARA
89402 ZWIRNER Giuseppe

VIE E PIAZZE DI QUARTA CATEGORIA

55	ABBA Giuseppe Cesare
101	ABBAZIA
154	ABETTI Antonio
303	ACERBI Giuseppe
404	ACUTO Giovanni
451	ADDA
505	ADIGE
550	ADRIA
651	ADUA
751	AGNESI Maria Gaetana
770	AGNO
853	AGORDAT
871	AGOSTINO da Montefeltro
909	AGRIGENTO
954	AITA Camillo
1056	ALBERTI Leon Battista
1100	ALBERTO da Baone
1155	ALBERTO da Osa
1254	ALBONA
1302	ALDINI Giovanni
1504	ALFIERI Vittorio
1672	ALMAGIA' Roberto
1706	ALPINO Prospero
1724	ALSAZIA
1733	ALSAZIA (Vicolo)
1908	ALTO ADIGE
1926	ALZANO Pietro
1953	AMATI Nicola
2002	AMBA ALAGI
2057	AMBA ARADAM
2101	AMEGLIO Giovanni
2156	AMMANNATI Bartolomeo
2200	AMPERE Annamaria

2222 AMPEZZAN Angelo
2255 AMUNDSEN Roald
2301 ANCILLOTTO Giannino
2365 ANDALUSIA
2402 ANDREA da Valle
2503 ANDREOLI Giuseppe
2521 ANELLI Luigi
2541 ANFOSSI Augusto
2552 ANGELIERI Antonio
2705 ANNIBALE Padovano
2824 ANTI Carlo
2851 ANTINORI Orazio
2907 ANTONELLO da Messina
2952 ANTONIAZZI Anton Maria
3003 ANTONIO da Murano
3058 ANTONIO da Noli
3102 ANTONIO da Rio
3201 APOLLODORO Francesco
3526 APORTI Ferrante
3355 ARBE
3454 ARCHIMEDE
3652 ARDIGO' Roberto
3704 ARDITI (Degli)
3751 ARDUINO Pietro
3850 ARIMONDI (Colonnello)
4004 ARNALDO da Limena (Beato)
4037 ARNO
4059 ARSA
4127 ARTISTI (Degli)
4158 ASCONIO Pediano
4202 ASIAGO
4257 ASMARA
4400 ASSAROTTI Ottavio
4455 ASSISI
4499 ASTICHELLO
4501 ASTICO

4532 ASTURIE
4554 ATTENDOLO Muzio
4602 AUGURELLO Giovanni
4664 AUSTRIA
4752 AVELLINO
4804 AVISIO
4851 AVOGADRO Amedeo
45905 AZIMI Azimo (Degli)
4950 AZZO D'ESTE
5005 AZZONI Alteniero
5050 BACH Giovanni Sebastiano
5159 BADOER Stefano
5171 BAFFIN William
5203 BAGATELLA Antonio
5258 BAINSIZZA
5401 BALAN Pietro
5500 BANDIERA (fratelli)
5555 BARACCA Francesco
5601 BARACCHINI Flavio
5654 BARBARANI Tiberio Umberto
5702 BARBARO Almorò
5803 BARBIERI Giuseppe
5852 BARBO Lodovico
5874 BARDELLA Virgilio (piazza)
5904 BARETTI Giuseppe
5951 BARI
6006 BAROZZI Pietro
6051 BARROCCIO Dal Borgo
6105 BARSANTI Eugenio
6150 BARTOLINO da Padova
6259 BARUZZI Aurelio
6370 BASEGGIO Cesco
6402 BASILICATA
6457 BASSA
6501 BASSANELLO (lungargine)
6556 BASSETTE

6655 BASSINI Edoardo
6798 BECCARI Gualberta Alaide
6802 BECCARIA Cesare
6853 BEETHOVEN Ludovico
6864 BEFFAGNA Alessandro
6952 BELFIORE
7052 BELLAVITIS Giusto
7151 BELLI Gioacchino
7216 BELLISARIO Marisa
7250 BELLORINI Egidio
7359 BELLUNO
7403 BELTRAME Francesco
7557 BENADIR
7601 BENATO Elisa
7700 BENEVENTO
7801 BENINI Ferruccio
7788 BENTSIK Ettore
7821 BENUSSI Vittorio
7843 BENVENUTI Leo
7953 BERGAMINI Carlo
8053 BERLESE Antonio
8203 BERTACCHI Giovanni
8251 BERTI Giampaolo
8305 BESSARIONE (Cardinale)
8350 BETTELLA Carlo
8404 BETTINI Ferdinando
8459 BEZZECA (Corte)
8558 BIANCHI Lidia
8570 BIBIONE
8602 BIGOLINO Giulia
8657 BIGOLO (Del)
8679 BIOIS
32809 BIONDO Flavio
8756 BISSONI Giovanni Battista
8855 BLIGNY
8866 BOAGA Giovanni

9009 BOCCHERINI Luigi
9022 BOCCIONI Umberto
9088 BOITE
9153 BOLIS Giusto
9176 BOLISANI Ettore
9207 BOLZANO
9252 BON Francesco Augusto
9351 BONAMICO Lazzaro
9405 BONARDI Antonio
9450 BONATELLI Francesco
9504 BONATI Domenico
9559 BONAVENTURA da Peraga
90063 BONETTO Giovanni
9658 BONFADINI Jacopo
9702 BONI Artidoro
9757 BONO da Ferrara
9823 BORDIGA Giovanni
9856 BORDONE Benedetto
9900 BORELLI Luigi
10001 BORGHI E BORGHETTO
9955 BORGHI Pasquino (Don)
10021 BORGOGNA
10054 BORLINETTO Luigi
10153 BORROMINI Francesco
10175 BORSELLINO Paolo
10203 BORSI Giosuè
10212 BORSO Antonio
10221 BORTIGNON Girolamo (Mons.)
10252 BOSCARDIN (fratelli)
10304 BOSCHETTO (lungargine)
10351 BOSCO PAPADOPOLI
10405 BOSCO PEDROCCHI
10450 BOSCO RIGNANO
10551 BOSCOVICH Ruggero Giuseppe
10607 BOTTA Paolo Emilio
10652 BOTTACIN Nicolò

10708 BOTTAZZO Luigi
10753 BOTTEGO Vittorio
10809 BOVE Giacomo
10900 BOVETTINI BOVETTINO (Dei)
10955 BOYLE Francesco
11000 BRACCIOLINI Poggio
11055 BRACCO Roberto
11101 BRAGADIN Marcantonio
11143 BRAHMS Giovanni
11154 BRAILLE Luigi
11352 BRANDOLESE Pietro
11550 BRENTA (del) lungargine
11651 BRESSANONE
11671 BRETAGNA
11707 BRIANZA
11752 BRIGA E TENDA
11808 BRIGATA ABRUZZI
11853 BRIGATA PADOVA
11909 BRIONI
12056 BROCCHI Giovanni Battista
12067 BROFFERIO Angelo
12201 BROTTO Giovanni
12254 BRUGI Biagio
12302 BRUNACCI Giovanni
12353 BRUNELLESCHI Filippo
12354 BRUNELLI BONETTI BRUNO
12364 BRUNETTA Giulio
12403 BRUNI Leonardo
12452 BRUNICO
12605 BRUSEGANA (lungargine)
12650 BRUSTOLON Andrea
12706 BUCCARI
12751 BUCCHIA Gustavo
12807 BUIE
13662 CA' LANDO (corte)
14201 CA' MAGNO

14256 CA' MANZONI
16159 CA' RASI
16357 CA' RINALDINI
17051 CA' SILVESTRI
17457 CA' STIMABILE
13101 CABOTO Sebastiano
13156 CADAMOSTO Alvisè
13200 CADORE
13301 CAENA
13354 CAFASSO Giuseppe (Beato)
13402 CAFFI Ippolito
13453 CAGLIARI
13851 CAGLIARI Paolo
13503 CAGNI UMBERTO
13552 CAIRO
13651 CALABRIA
13732 CALCIO (del) viale
13806 CALFURNIO Giovanni
13952 CALOGERA' Angelo
13970 CALORE Antonio
14058 CALZA Marco Antonio
14102 CALZECCHI ONESTI Temistocle
14157 CALZETTA Pietro
14300 CAMELIE (Delle) vicolo
14401 CAMIN
89953 CAMPELLO Tullio (passaggio)
14553 CAMPERIO Manfredo
14652 CAMPIONI Inigo
14704 CAMPOLONGO Alberto
14751 CAMPORESE Aldo
14823 CAMURRI Gino
14850 CANAL Bianco
14951 CANALETTA
15004 CANDIA
15059 CANDIANO II Pietro
15158 CANNIZZARO Stanislao

15202 CANOVA Antonio
15257 CANOZI (Dei)
15356 CANTIERE (Del)
15501 CANZIO Stefano
15554 CAORLE
16753 CAPACCIO Vittore
15703 CAPITELLO
15752 CAPORELLO
15950 CAPPELLINI Alfredo
15961 CAPPELLO Gino
15983 CAPPONI Gino
16050 CAPRERA
16104 CAPUANA Luigi
16203 CARATTI Augusto
16401 CARINI Giacinto
16456 CARISSIMI Giacomo
16500 CARLI Giovanni
16555 CARMELI Michelangelo
16654 CARNIA
16702 CARO Annibale
16775 CARRARO G. Battista e Albano (f.lli)
16803 CARRIERA Rosalba
16852 CARSO
16904 CASATI Gaetano
16951 CASCINO Antonino
17006 CASERTA
17085 CASORATI
17105 CASSALA
17303 CASTELFRANCO
17402 CASTELMORRONE
17501 CATALANI Alfredo
17556 CATANIA
17600 CATELLANI Enrico
17655 CATTANEO Carlo
17754 CATULLO Tommaso Antonio
17787 CAVACCHIOLI Enrico

17802 CAVACIO Jacopo
17853 CAVALCA Domenico (Frà)
17903 CAVALCANTI Guido
17952 CAVALIERI Bonaventura
19965 CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
18106 CAVARZERE
18151 CAVAZUCCHERINA
18304 CAVIGLIA Enrico
18502 CECCHI Antonio
18557 CECCON Luigi
18601 CEFALONIA
18656 CEOLDO Pietro
18801 CERESONE
18902 CERON Antonio
18953 CERVI (fratelli)
19008 CESALPINO Andrea
19107 CHERSO
19152 CHERUBINI Luigi
19206 CHEVALIER Pietro
19251 CHIABRERA Gabriele
19262 CHIAMPO
19305 CHIARADIA Enrico
19350 CHICCHI Pio
19558 CHIESAVECCHIA
19602 CHIETI
19679 CHINO Eusebio Francesco
19701 CHIOGGIA
19756 CHOPIN Federico
19855 CICOGNA Marco
19954 CIGNAROLI Giambettino
20042 CILE
20053 CILEA Francesco
20103 CIMAROSA Domenico
20153 CIMITERO (Del)
20204 CINO DA PISTOIA
20305 CIPRO

20350 CIRENAICA
20406 CIRIACO Anconitano
20451 CISCATO Giuseppe
20507 CISMON
20653 CITTANOVA
20709 CIVIDALE
20800 CLEMENTI Muzio
20855 COATIT
20901 COCCHI Giovanni
20903 CODOTTO L. - MARONESE E. (lungargine)
21001 COL BERETTA
21054 COL DEL ROSSO
21102 COL DI LANA
21506 COL MOSCHIN
21203 COLLALTO Antonio
21252 COLLE Francesco Maria
21405 COLLEONI Bartolomeo
21461 COLLODI Carlo
21551 COLOMBINA Gasparo
21708 COLOTTI Andrea
21717 COMBONI Daniele (Mons.)
21726 COMELICO (vicolo)
21854 COMO
21900 COMPAGNO Guglielmo
22154 CONCORDIA
22202 CONEGLIANO
22352 CONI ZUGNA
22374 CONTARELLO AGOSTINO
22404 CONTARINI Alessandro
22451 CONTE Manfredino
22550 CONVERSINI Giovanni
22628 CORAZZA Aldo
22641 CORDENONS Federico
22707 CORDEVOLE
22752 CORELLI Arcangelo
22808 CORFU'

22909 CORONELLI Vincenzo Maria
22954 CORRADINI Francesco
23001 CORRADO Jacopo
23056 CORREGGIO
23100 CORRER Francesco
23201 CORTESE Placido (Padre)
23254 CORTIVO Antonio Maria
23302 CORTUSIO Guglielmo
23353 COSENZA
23403 COSSA Pietro
23504 COTTOLENGO Giuseppe (Beato)
23672 CRESCENTE Cesare
23807 CRISOLORA Manuele
23852 CRISTO (del)
24002 CROAZIA
24101 CUNEO
24200 CURIE Maria e Pietro
24255 CURIEL Eugenio
24402 CUSANO Niccolò
24552 D'ACQUISTO Salvo
25603 D'AZEGLIO Massimo
25058 DA MOLIN Oreste
25278 DA PONTE Jacopo
25289 DA PORTO Luigi
25454 DA TEMPO Antonio
24453 DABORMIDA (Colonnello)
25003 DAL SANTO Girolamo
24705 DALL'ANGELO Gerolamo
24750 DALL'ARZERE Stefano
24651 DALLA LIBERA Giovanni Battista
24772 DALLA VECCHIA Vinicio (Piazza)
24851 DALLE LASTE Natale
24907 DALLE MASEGNE Pierpaolo
25102 DANDOLO Enrico passaggio
25157 DANIELETTI Pietro
25180 DANIMARCA

25355 DARDANELLI
25401 DARIO da Treviso
25704 DE BESI Benedetto
25751 DE BOSO Uguccio
25805 DE BROSES Carlo
25906 DE CASTRO Vincenzo
26004 DE CETTO Sibilla
20754 DE CLARICINI Nicolò
26125 DE FILIPPESI Gentile
26158 DE FORETTI Jacopo
26202 DE GAMA Vasco
26356 DE GIOVANNI Achille
26400 DE LAZARA Francesco
26554 DE LEVA Giuseppe
27005 DE MANDELO Alberto
27050 DE MARCHI Luigi
27225 DE PROSPERI Luigi
27258 DE RENIER Enrico
27302 DE ROBERTI Ercole
27357 DE ROLANDO Aldrighetto
27401 DE SANCTIS Andriolo
27555 DE VISIANI Roberto
27601 DE VIT Vincenzo
27621 DE ZIGNO Achille
26501 DE' LEMIZZO Giovanni
25850 DEBUSSY Claude (Largo)
25951 DECEMBRIO Piercandido
26602 DELFINATO
46002 DELLA BRANCA Manno
26653 DELLA FAGGIOLA Uguccione
26752 DELLA SCOLA Ognibene
26804 DELLA SETA Lombardo
26851 DELLA TORRE Pagano
27159 DEMIN Giovanni
27203 DEPRETIS Agostino
27456 DESCALZI Alessandro

27803 DI GIACOMO Salvatore
27951 DI LASSO Orlando
27676 DIENA Giorgio (piazzetta)
27775 DIFRANCIA Annibale (Padre)
27904 DIGNANO
28204 DIVISIONE FOLGORE
28259 DOLCI Carlo
28261 DOLOMITI
28303 DOMENICHINO
28457 DONATI Angelo (lungargine)
28600 DONIZZETTI Gaetano
28622 DORIA Andrea
28655 DORIGHELLO Francesco
28701 DOSSI Dosso
28754 DOSSO FAITI
28952 DRIGO Riccardo
29304 DUSE Luigi
29359 EDERLE Carlo
29371 EDISON Thomas Alva
29383 EDRONE
29394 EINAUDI Luigi
29403 EINSTEIN Albert
29502 EMILIA
29601 ENNA
29656 ENSELMINI Elena (Beata)
29700 ERACLEA
30003 ERITREA
30052 ERIZZO Francesco
30104 EROFILO
30151 EUCLIDE
30407 EUSTOCHIO (Beata)
30553 FAA' DI BRUNO Emilio
30654 FABRE Giovanni Enrico (lungargine)
30755 FABRIS Giovanni
30801 FACCIO Franco
30920 FALCONE Giovanni

31002 FALIERO Ordellafo
31103 FAMBRI Paulo
31152 FANELLI Ernesto
31204 FANTINA Aldo Egidio
31222 FANZAGO Francesco Luigi
31251 FARINA Modesto
31323 FASCINA Antonio
31350 FASOLATO Agostino
31406 FATTORI Giovanni
31451 FAVARETTO Giuseppe
31507 FAVARO Antonio
31516 FERMI Enrico
31525 FERRABINO Aldo
31552 FERRACINA Bartolomeo
31608 FERRANDI Ugo
31709 FERRARIS Galileo
31754 FERRAZZI Marcantonio
31800 FERRERO Antonio
31855 FERRETTO Giacomo
31901 FERRI Leopoldo
31956 FERRO Giovanni Battista
31974 FIANDRE
32001 FICINO Marsilio
32054 FIERAMOSCA Ettore
32102 FILANGERI Gaetano
32153 FILELFO Francesco
32252 FILOTTRANO
32322 FIOCCO Giuseppe
32351 FIORAZZO Antonio
32551 FLABANICO Domenico
32607 FLABANICO Domenico (Vicolo)
32652 FLACCO Valerio
32708 FLAMINIO Marco Antonio
32753 FLAMMARION Camillo
25300 FLORES D'ARCAIS Francesco
32854 FLORIGERIO Sebastiano

33000 FONDA'
33022 FONDELLI Guido
33055 FOPPA Vincenzo
33101 FORABOSCO Girolamo
33165 FORLANINI Enrico
33176 FORMIS Achille
33303 FORNASARI Filomena
33404 FORTIS Alberto
33451 FORTUNATO Venanzio
33505 FOSCARI Francesco
33606 FOWST Romolo
33651 FRACASTORO Girolamo
33707 FRACCALANZA Sergio
33734 FRANCESCHI Filippo (Monsignor)
33743 FRANCESCHINI Ezio (Raccordo)
33752 FRANCHETTI Alberto
33781 FRANCO Veronica
33808 FRANKLIN Beniamino
33871 FRASSENEDO
33909 FRASSINE
33954 FRESCOBALDI
34100 FRIULI
34201 FUA' Eugenio
34254 FUCINI Renato
34302 FULGOSIO Raffaele
34353 FURLANETTO Giuseppe
34421 GABANA Antonio
34504 GALANTE Orlando
34605 GALLIANO (colonnello)
34650 GALLINI Stefano
34706 GALUPPI Baldassarre
34751 GALVANI Attilio
34807 GAMBETTA Leone
35057 GAROFALO
90195 GASPARINI Luigi (ponte pedonale)
35156 GATARI (Dei)

35255 GAUTIER Teofilo
35301 GAVINANA
35354 GAZZANIGA Paolo
35402 GAZZOTTO Vincenzo (vicolo)
35453 GEMINIANI Francesco
35503 GEMITO Francesco
35552 GEMOLA
35585 GEMONA
35604 GENNARI Giuseppe
35705 GENOVESI Antonio
35750 GERARDO Pietro
35806 GEREMIA Da Montagnone
35851 GESSI Romolo
35907 GHIBERTI Lorenzo
35952 GHIRARDINI Gherardo
36003 GIACINTI (dei)
36058 GIACOMELLI Sebastiano
36102 GIACOMINI Giacomo Andrea
36157 GIACOSA Giuseppe
36201 GIAMBELLINO
36300 GIARDINO Gaetano
36355 GIBUTI
36401 GIGANTE Riccardo
36502 GINEPRI Dei
36553 GIOBERTI Vincenzo
36603 GIOIA Melchiorre
36652 GIOLITTI Giovanni
36704 GIORDANO Umberto
36751 GIORGIONE
36850 GIOVANNI BATTISTA Da Monte
36906 GIOVANNI da Cavino
36951 GIOVANNI Da Gaibana
37059 GIOVANNI da Nono
37103 GIOVANNI da Verrazzano
37158 GIOVANNI PIERLUIGI da Palestrina
37169 GIRALUCCI Graziano

37170 GIRONDA
37202 GIULIANI Reginaldo (Padre)
37257 GIURIOLO Antonio
37301 GIUSTI Giuseppe
37400 GLORIA Andrea
37455 GNOCCHI (Don)
37501 GODINA Sandro
37554 GOETHE Volfango
37620 GOLLA Giuseppe
37603 GONZAGA Scipione
37752 GONZATI Bernardo
37851 GORZONE
38072 GRADISCA
38104 GRAF Arturo
38159 GRAMOGNE (Delle)
38203 GRAMSCI Antonio
38269 GRANZE SUD (Delle)
38357 GRAZIANI Carlo
38456 GRAZIOSO Antonio
38500 GRAZZINI Antonio Francesco
38555 GRIGNO
38601 GRIMANI Marino
38702 GROPPA Evangelista
38753 GROSSETO
38852 GROTTA DELL'ERO Luigi Ignazio
38904 GUA'
39006 GUANELLA Luigi (Beato)
39051 GUARDI Francesco
39155 GUARIENTO di Arpo
39127 GUARINO Da Verona
39150 GUARNIERI Pietro Giovanni
39172 GUASCOGNA
39237 GUAZZO Marco
39259 GUERCINO
39303 GUERRAZZI Francesco Domenico
39358 GUERZONI Giuseppe

39457 GUGLIELMOTTI Alberto
39479 GUICCIARDI Enrico
39556 GUIDI Alessandro
39600 GUIDO D'Arezzo
39655 GUINIZZELLI Guido
39754 HARVEY Guglielmo
39802 HAYEZ Francesco
39853 HERMADA
39875 IESOLO
40051 INTERNATO IGNOTO (viale dell')
40073 IPAZIA
40150 IRPINIA
40206 ISARCO
40251 ISOLA DI TORRE
40352 ISTITUTO TECNICO D'AGRARIA
40509 JACOPO da Montagnana
40554 JACOPO da Verona
40600 JACOPONE da Todi
40701 JENNER Edoardo
40756 JOMMELLI Niccolò
40738 JUDRIO
40857 KEPLERO Giovanni
40903 KNIPS MACCOPPE Alessandro
41553 L'AQUILA
41609 LA SPEZIA
41205 LA MARMORA Alessandro
40958 LAGO ASCIANGHI
41003 LAGO DOLFIN
41021 LAGO FIMON
41104 LAGOSTA
41250 LAMBERTAZZI Gian Ludovico
41306 LAMBRUSCHINI Raffaele
41351 LANDINO Cristoforo
41407 LANDO Marco
41452 LANDUCCI Lando
41508 LANZA Giovanni

41654 LATISANA
41700 LAZARA Giovanni
41755 LAZIO
41801 LAZZARINI Vittorio
41856 LAZZAROTTO Giovanni
41902 LEGNAGO
41920 LEMENE
41957 LENDINARA
42053 LEONARDO DA VINCI
42103 LEONATI Domenico
42152 LEONCAVALLO Ruggero
42305 LEOPOLDO (padre)
42406 LETO Pomponio
42451 LEVI - CIVITA Tullio
42507 LEVORIN Gustavo
42552 LIBERI Pietro
42653 LIGURIA
42709 LIOY Paolo
42754 LIPPI Filippo
42800 LISTER Giuseppe
42819 LISZT Franz
42956 LIVENZA
43102 LOCCHI Vittorio
43153 LOMBARDIA
43304 LONGHENA Baldassare
43351 LONGHI Pietro
43373 LONGO Bartolo
43384 LONGON Manlio
43423 LORENA
43432 LORENZO da Bologna
43450 LORENZONI Giuseppe
43506 LORETO
43551 LORI Fernando
43607 LOSCHI Antonio
43652 LOTTO Lorenzo
43753 LOVATI Lovato

43771 LOVO Silvio (Mons)
43809 LUBIAM Corrado
43854 LUCANIA
43955 LUCCA
43973 LUINI Bernardino
44000 LUISARI Gino
44101 LUPI BONIFACIO di Soragna
44154 LUSSINO
44176 LUXARDO Nicolò e Pietro
44253 MABIL Luigi
44505 MADONNINA
44514 MAE'
44523 MAESTRI DEL LAVORO
44541 MAFALDA DI SAVOIA d'ASSIA
44550 MAFFEI Francesco
44606 MAFFI Pietro (Cardinale)
44651 MAGANZA Gianbattista
44671 MAGAROTTO Antonio
44707 MAGELLANO Ferdinando
44909 MAGINI Giovanni Antonio
44954 MAGNASCO Alessandro
45001 MAGNOLIE (delle)
45056 MAKALLE'
45155 MALASPINA Guglielmo
45177 MALCESINE
45302 MALI SPADARIT
45201 MALIBRAN Maria
45254 MALIPIERO Caterino
45353 MALPIGHI Marcello
45403 MALPILEO Rolando
45452 MALTA
45551 MAMIANI Terenzio
45605 MANARA Luciano
45650 MANCA Salvatore
45706 MANCINELLI Luigi
45724 MANDELLI Carlo

45751 MANDRIA
45807 MANFREDINI Federico
45852 MANFRONI Camillo
45908 MANICIATI Armando
46101 MANTOVA
46156 MANTUA BENAVIDES Marco
46255 MARANGON Alfio
46301 MARATTA Carlo
46402 MARCELLO Benedetto
46453 MARCHESI Concetto
46604 MARCHI Antonio
46651 MARCHIONNI Carlotta
46750 MARENZIO Luca
46851 MARIESCHI Michele
46952 MARINA
47003 MARINELLI Giovanni
47058 MARINO Gianbattista
47135 MARMOCCHI Francesco Costantino
47201 MAROSTICA
47300 MARSAD Antonio
47355 MARSILI Luigi
47454 MARTINI Luigi
47652 MARTUCCI Giuseppe
47751 MASCAGNI Pietro
47773 MASCHERONI Edoardo
47805 MASCHERPA Luigi
47832 MASINI Edoardo Plinio
47850 MASSAJA Guglielmo (Cardinale)
47906 MASTROPIERO Orio
47951 MATERA
48059 MATTEUCCI Carlo
48103 MAURO (Frà)
48235 MAZZOLA Giuseppe
48257 MAZZONI Guido
48301 MECCANICA (Della)
48356 MEDICI Giacomo

48400 MEDIN Antonio
48433 MEDOACO
48455 MEDUNA
48501 MELAN Sebastiano
48576 MELLI Alfredo
48602 MELLONI Macedonio
48703 MENDELSSHON Felice
48752 MENEGHELLI Pier Antonio
48905 MENINI Giovanni Battista
49050 MERANO
49104 MERCADANTE Saverio
49159 MERCANTINI Luigi
49194 MERLIN Luigi (piazza)
49258 MESSEDAGLIA Angelo
49302 MESTRE
49357 METASTASIO Pietro
49401 METAURO
49423 METELLI Fabio (piazza)
49456 MEUCCI Antonio
49500 MEZZABATI Ildebrandino
49555 MIANI Giovanni
49601 MICCA Pietro
49621 MICHELOTTI Giovanni
49654 MICHIEL Melchiorre
49852 MINCIO
49904 MINELLO Giovanni
49951 MINGHETTI Marco
50050 MINIO da Fiesole
50106 MINZONI Giovanni (Don)
50151 MIRETTO Nicolò
50207 MOCENIGO Lazzaro
50308 MOLISE
50353 MOLLE (Delle)
50409 MOLMENTI Pompeo
50454 MONACO Padovano
50500 MONEGARIO Domenico

50555 MONFALCONE
50601 MONFERRATO
50702 MONTAIGNE Michele
50757 MONTANARI Geminiano
50775 MONTE ALTO
50803 MONTE ASOLONE
50904 MONTE CASTELLO
51004 MONTE CERO
51051 MONTE CEVA
51105 MONTE CIMONE
51150 MONTE CINTO
51206 MONTE DELLA MADONNA
51307 MONTE FASOLO
51334 MONTE FRASSANELLE
51352 MONTE GALLO
51408 MONTE GRANDE
90256 MONTE LONZINA
51554 MONTE LOZZO
51600 MONTE LUNGO
51655 MONTE MURALE
51701 MONTE NERO
51756 MONTE ORTIGARA
51857 MONTE PASUBIO
52104 MONTE RUA
52151 MONTE SABOTINO
52162 MONTE SAN DANIELE
52205 MONTE SANTO
52250 MONTE SIROTTOLO
52306 MONTE SOLAROLO
52452 MONTE VENTOLONE
52553 MONTE VERSA
52609 MONTE VODICE
50858 MONTEBELLO
50867 MONTEBELLUNA
51509 MONTELLO
51802 MONTEORTONE

51958 MONTERICCO
52003 MONTEROSSO
52508 MONTEVERDI Claudio
52700 MONTICANO
52856 MONZAMBANO
52865 MORANDINI Giuseppe
52902 MORELLI Domenico
52957 MORETTO da Brescia
53042 MORO Aldo (piazza)
53152 MOROSINI Francesco
53204 MORPURGO Emilio
53350 MOSCA Giovanni Maria
53406 MOSCHETTI Andrea
53451 MOSCHINI Giacomo e Cristina
53507 MOZART Volfango Amedeo
53543 MOZZONI Anna Maria
53608 MUNERATI Ottavio
53745 MUSATTI Cesare
53754 MUSONE
53901 NACCARI Andrea
54001 NANI Giacomo
54054 NASINI Raffaello
54102 NATISONE
54153 NAVAGERO Andrea
54351 NEGRI Ada
54405 NEGROPONTE
54450 NERVESA DELLA BATTAGLIA (vicolo)
54506 NEWTON Isacco
54551 NICCODEMI Dario
54607 NICOLO' da Lonigo
54652 NICOLODI Aurelio
54708 NICOLOSO da Recco
54726 NICOTERA Giovanni
54854 NOALE Antonio
54900 NOBILI Leopoldo
54973 NORMANDIA

55000 NOVARA
55202 OBLACH Giuseppe
55253 ODASI TIFI (Degli) vicolo
55303 ODERZO
55352 OFFREDUCCI Giordano
55404 OGLIO
55451 OGNISSANTI (Galleria)
55606 OIRENE
55633 OLANDA
55651 OLMO DI CAMIN NUOVO
55707 OLMO DI CAMIN VECCHIO
55853 ONGARELLO Guglielmo
55909 ONGARO Antonio
55954 ONTANI (Degli)
56001 ORIONE (Don)
56056 ORLANDINI Girolamo
56100 ORLANDO Vittorio Emanuele
56155 ORMANETO Niccolò
56221 OROLO
56302 ORSATO Sertorio
56353 ORSEOLO Pietro
56452 ORTENSIE (Delle) vicolo
56650 OSSERVATORIO (vicolo Dell')
56706 OSTERIA VECCHIA
56715 OSTIALA G.
56807 OZANAM Federico
57002 PADRIN Luigi
57057 PAER Ferdinando
57101 PAGANINI Nicolò
57156 PAGANO Mario
57301 PAISIELLO Giovanni
57354 PAJETTA Pietro
57503 PALESA Agostino
57604 PALLADIO Andrea
57622 PALMANOVA (Piazza)
57705 PALMIERI Matteo

57750 PALTANA
57806 PANCALDO Leon
57833 PANNONIO Giano
57851 PANZACCHI Enrico
57907 PANZINI Alfredo
58003 PAOLO Diacono
58256 PARENZO
58300 PARINI Giuseppe
58355 PARISOTTO Fabio
58401 PARODI Filippo
58454 PARPAIOLA Giobatta
58502 PARTECIPAZIO Agnello
58652 PASCARELLA Cesare
58704 PASCOLI Giovanni
58751 PASINATO Giovanbattista
58805 PASTA Giuditta
58850 PASTEUR Luigi
58872 PASTO' Ludovico
58951 PASTRENGO
59004 PASTRO Luigi
59059 PATIN Carlo Guido
59158 PAVIA
59202 PEANO Giuseppe
59257 PECORI - GIRALDI Guglielmo
59356 PELLICO Silvio
59422 PENDINI Fulvio
59501 PENNELLO Antonio
59554 PERGOLESI Giovanni Battista
59602 PERI Jacopo
59703 PERIN Giuseppe (vicolo)
59804 PEROTTI Giuseppe
59851 PERTILE Antonio
60134 PERU'
59905 PERUGIA
59950 PERUGINO
60006 PESARO Benedetto

60253 PETRELLA Enrico
59455 PETTINATI Luigi
60354 PIAGGI Giovanni
60455 PIAZZA Antonio
60602 PICCINNI Nicolò
60657 PICCIO (Colonnello)
60758 PICCOLOMINI PIO II
60804 PICO DELLA MIRANDOLA
60859 PIEMONTE
61050 PIGAFETTA Francesco Antonio
61151 PIGNORIA Lorenzo
61207 PILEO DA PRATA
61252 PILO Rosolino
61308 PILOTTO Libero
61353 PIMBIOLO Francesco
61409 PINALI Vincenzo
61481 PINELLI Vincenzo
61500 PINTON Pietro
61601 PIOVEGHETTO
61656 PIOVEGO (lungargine Del)
61702 PIOVENE Cesare
61803 PIRANDELLO Luigi
61858 PIRANO
61904 PISA
61959 PISACANE Carlo
62004 PISANI Vettor
62051 PISANO Giovanni
62150 PISINO
62206 PISTOIA
62251 PITAGORA
62307 PIVA Domenico
62352 PIZZAMANO Angelo
62453 PLANA Giovanni Antonio Amedeo
62471 PLANCK Max
62554 PLINIO IL VECCHIO
62655 PODESTARILE

62774 POGLIAGHI Ludovico
62802 POLA
62857 POLACCO Vittorio
62875 POLCASTRO Gerolamo
62958 POLENTON Sicco
63003 POLESINE
63052 POLETTI Giacomo
63104 POLIZIANO
63241 POLONIA
63250 POLONIO Ugo
63306 POLVERIERA
63351 POMPONAZZI Pietro
63382 PONCHIA Placido (Mons.)
63407 PONCHIELLI Amilcare
63470 PONTE ASCONIO PEDIANO
63645 PONTE DELLA CAGNA
63654 PONTE DELLA CAGNA (via)
90090 PONTE DI TERRANEGRA
63865 PONTE ROTTO
63892 PONTE SABBIONARI
63700 PONTEDERA Giulio
63856 PONTEROTTO (lungargine)
64204 PONTICELLO
64406 PORDENONE
64451 PORPORA Nicola Antonio
64507 PORRO Edoardo
64552 PORTA CARLO
64901 PORTENARI Angelo
64956 PORTOGRUARO
65001 PORTOROSE
65054 POSTUMIA
65102 POZZOVEGGIANI
65098 POZZOVEGGIANI (cavalcavia)
65153 POZZUOLO
65203 PRANDINA Giacomo
35351 PREMARINI Ruggero

65405 PREMUDA
65450 PRESTINARI Marcello
65551 PRIULI Antonio
65652 PROIMBOE
65753 PROUST Marcel
65809 PROVENZA
65900 PUCCHETTI Guido
65854 PUCCINI Giacomo
65955 PUGLIE
66000 PULCI Luigi
66022 PULLE' Giorgio
66055 QUARANTA Domenico
66077 QUARENGHI Antonio
66101 QUARNARO
66202 QUARTO
66374 RAGAZZI DEL 99
66404 RAGGI Decio
66505 RAGUSA
66606 RAMAZZINI Bernardino
66624 RAMIN Ezechiele
66663 RAMPAZZO Oscar
66651 RAMUSIO Girolamo
66752 RANDACCIO Giovanni
66909 RAVANELLO Oreste
66954 RAVEL Maurizio
67155 REDI Francesco
67243 RENANIA
67302 RESPIGHI Ottorino
67353 RETRONE
67504 RICASOLI Bettino
67551 RICCATI Jacopo
67605 RICCI CURBASTRO Gregorio
67706 RICCOBONI Antonio
67852 RIENZA
67908 RIGHI Augusto
67953 RIMINI

68200 RISTORI Adelaide
68255 RIVA VILLASANTA Alberto
68277 RIZZATO Vittorio
68299 RIZZETTO Guido
68301 RIZZI ZANNONI Giannantonio
68354 RIZZO Luigi
68402 RIZZOLI Giuseppe
68453 ROBOTELLO Francesco
68503 ROCCA Gino
68552 ROCCA PENDICE
68604 RODI
68705 ROLANDINO
68806 ROLLI Paolo
68907 ROMAGNA
68952 ROMAGNOLI Ettore
69058 ROMANO Giulio
69102 RONCHI (dei)
69157 RONCHI ALTI
69201 RONCHI BASSI
69256 RONCHI Oliviero
69300 RONCON
69333 RONTA Matteo
69401 ROSMINI Antonio
69454 ROSSATO Antonio
69502 ROSSETTI Biagio
69553 ROSSI Alberto
69603 ROSSINI Gioacchino
69621 ROSSO DI SAN SECONDO Pier Maria
69630 ROSSONI Giordano Bruno
69704 ROVERETO
69751 ROVETTA Gerolamo (lungargine)
69805 ROVIGNO
69872 RUBALTELLI Enrico
69903 RUBICONE
70034 RUGGERI Ruggero
70052 RUSCA Giovanni

70108 RUSPOLI Eugenio
70153 RUTOLI Brunello
70254 SABATUCCI Franco
70300 SABBIONARI (lungargine)
70355 SABBIONI
70456 SACCHETTI Franco
70520 SACHAROV Andrej Dimitrevic
70603 SADOLETO Jacopo
70777 SAGGIN Mario (sottopassaggio)
70685 SAGREDO Gianfrancesco
70704 SALANDRA Antonio
70805 SALCE Giovanni
70878 SALGARI Emilio
70906 SALICI (dei)
70951 SALIERI Antonio
71006 SALOMONIO Giacomo
71107 SALUTATI Coluccio
71152 SALVIATI
71208 SALVINI Tommaso
71235 SAMBIN Paolo
71602 SAN BENIZZI Filippo
71253 SAN BONIFACIO Ludovico
71758 SAN BORTOLO
72050 SAN DE' PAOLI Vincenzo
72308 SAN GIACOMO
72292 SAN GIACOMO (cavalcavia)
72500 SAN LAZZARO (lungargine)
72601 SAN MARTINO
72904 SAN MICHELE Arcangelo
72858 SAN MICHELE Arcangelo (piazzale)
73509 SAN SIRO
71309 SANAVIO Natale
71978 SANDELLI Martino
73206 SANIO
73004 SANNAZZARO Jacopo
73554 SANSOVINO Jacopo

75103 SANT'ORSOLA
73152 SANT'ORSOLA VECCHIA
73600 SANTA CABRINI Francesca Saverio
74351 SANTA MAURA
74700 SANTINI Giovanni
75053 SANTORIO Santorio
75305 SANTULIANA Marco Antonio
75350 SANUDO Marin
75406 SANZIO Raffaello
75451 SARCA
75507 SARDEGNA
75608 SASSOFERRATO
75855 SAVORGNAN Girolamo
75901 SBERTI Antonio Bonaventura
70502 SCACCHI Maurizio
75929 SCAINO Gioacchino
76001 SCALIGERO Giulio Cesare
76054 SCAMOZZI Vincenzo
76102 SCAPOLO Ivo
76203 SCARDOVA Giovanni
76252 SCARICATORE (lungargine)
76304 SCARLATTI Alessandro
76340 SCARPA Carlo
76450 SCHIAPPARELLI Giovanni
76472 SCHIAVONE Giorgio
76506 SCHIO
76551 SCHUBERT Francesco
76652 SCIESA Antonio
76708 SCINTILLA Gigliolo
76854 SCUOLE (delle)
26905 SEBASTIANO DEL PIOMBO
76900 SEBENICO
76955 SECCHI Angelo
77055 SEDEA Luigi
77101 SEGALA Francesco
77154 SEGANTINI Giovanni

77202 SELLA Quintino
77253 SELVA Giannantonio
77431 SERAO Matilde
77451 SERATO Rizieri
77505 SERENA Sebastiano
77523 SERIO
77550 SERRA Renato
77752 SETTEMBRINI Luigi
77853 SEVERI Francesco
77909 SGAMBATI Giovanni
76607 SHUMANN Roberto
78001 SIENA
78078 SIGNORINI Telemaco
78100 SIGNORONI Bartolomeo
78155 SILE
78201 SIMONI Renato
78287 SIRMIONE
78302 SMANIA Beppino
78353 SMAREGLIA Antonio
78375 SOAVE
78403 SOBRERO Ascanio
78504 SOLER Emanuele
78551 SOLERA MANTEGAZZA Laura
78605 SOLITRO Giuseppe
78650 SOMALIA
78672 SOMEDA Giovanni
78724 SONDRIO
78751 SONNINO Sidney
78908 SPALATO
78953 SPALLANZANI Lazzaro
79002 SPAZZARINI Giovanni Domenico
79057 SPERI Tito
79156 SPICA MARCATAIO Pietro
79200 SPONTINI Gaspare
79530 STEER Marino
79552 STEFANI Aristide

79574 STEINER Carlo
79705 STENDHAL
79723 STENO Michele
79750 STOPPANI Antonio
79907 STORLATO Giovanni
79952 STRADIVARI Antonio
80008 STRAMPELLI Nazzareno
80109 STRETTO Jacopo
80154 STROZZI PALLA
80255 SUGANA Luigi
80273 SVEVO Italo
80402 TAGLIAMENTO
80457 TAINE Ippolito
80503 TALETE
80558 TALVERA
80604 TAMASSIA Nino
80750 TARTINI Giuseppe
80806 TASSINARI Giuseppe
80907 TASSONI Alessandro
80952 TAZZOLI Enrico
81007 TEDESCHI Vitale
81052 TELESIO Bernardino
81153 TEMBIEN
81209 TEMPESTA Guglielmino
81254 TENEDO
81300 TERGOLA
81355 TERRANEGRA (lungargine)
81456 TESINA
81557 TESTA Annibale
81603 TESTI Fulvio
81658 TEVERE
81704 TEZA Emilio
81805 THIENE
81850 TICINO
81951 TIGLI (dei)
82006 TIMAVO

82051 TINTORETTO
82107 TIONE
82354 TIVARONI Carlo
82400 TOALDO Giuseppe
82473 TOFFANIN Giuseppe Junior
82501 TOLMINO
82602 TOMASINI Jacopo Filippo
82657 TOMBOLAN FAVA Ottorino
82703 TOMITANO Bernardino
82776 TONIOLO Giuseppe
82804 TONZIG Antonio
82941 TORRESAN Rodolfo (generale)
83005 TORRICELLI Evangelista
83050 TOSCANA
83106 TOSCANELLI Paolo
83151 TOSCANINI Arturo
83454 TRAU'
83500 TRAVERSI Giannino Antona
83656 TRE PONTI
83683 TRE VENEZIE delle (Corso)
83601 TRENTINO
83702 TREVISAN Bernardo
83757 TRIBUNO Pitero
83904 TRILUSSA
84022 TRON NICOLO'
84051 TUNISI
84105 TURA Comè
84206 TURCHI Alessandro
84251 TURR Stefano
84307 UBALDINI Giovanni (degli)
84352 UDINE
84370 UGOLINI Augusto
84408 UMAGO
84509 UMBRIA
84572 URBINO
84655 USODIMARE Antoniotto

84756 VACCARI Giuseppe
84802 VALDAGNO
84857 VALDOBBIADENE
84903 VALEGGIO
84930 VALGIMIGLI Manara
84958 VALLA Lorenzo
85003 VALLI (delle)
85104 VALLOTTI Francesco Antonio
85151 VALMARANA Elena
85205 VALSANZIBIO
85250 VALVASORI Giò Batta
85351 VANDURA
85407 VANNOZZO Francesco
85526 VARMO
85553 VAROTARI Dario
66550 VASCO Rainiero
85755 VEGLIA
85801 VELA Vincenzo
85856 VENDEVOLO
86002 VENEZIAN Giacomo
86031 VENEZUELA
86053 VENIER Sebastinao
86103 VENTI APRILE
86196 VENTURATO Stefano
90265 VENZONE
86204 VERBENE (delle) vicolo
86251 VERCELLI
86305 VERCÌ Gianbattista
86406 VERGA Giovanni
86507 VERITA' Giovanni (Don)
86543 VERMIGLI Pietro (Martire)
86552 VERONESE Giuseppe
86608 VERRI Pietro
86709 VERSILIA
86901 VICENTINI Giuseppe
87001 VICO Giambattista

87102 VILLA LAURA
87153 VILLA RUFFINA
87203 VINCIGUERRA Salvatore
87274 VIPACCO
87296 VISCIDI Federico
87304 VISCONTI Grimerio
87351 VISENTIN Primo
87405 VITTORELLI Jacopo
87450 VITTORIA Alessandro
87506 VITTORINO Da Feltre
87652 VIVALDI Antonio
87708 VIVANTI Annie
87809 VLACOVICH Giampaolo
87854 VOLPI Giannantonio
87900 VOLTA Alessandro
87955 VOLTABAROZZO
88000 VOLTABAROZZO (Vicolo)
88055 VOLTERRA Vito
88154 WAGNER Riccardo
88202 WEBER Carlo Maria
88303 WIRSUNG Giovanni Giorgio
88352 WOLF FERRARI Ermanno
80521 ZACCONI Ermete
80549 ZAGO Emilio
88550 ZAIS Giuseppe
88572 ZAMBALDI Silvio
88594 ZAMBONI Adolfo
88606 ZANARDELLI Giuseppe
88624 ZANCANARO Tono
87707 ZANDONAI Riccardo
88752 ZANELLA Giacomo
88770 ZANELLATO Giacomo
88808 ZANIBON Vittorino
88853 ZANON Giulio
88909 ZANTE
88972 ZATTI Pietro

89001 ZELLINA
89056 ZELOTTI Giambattista
89100 ZENO Carlo
89155 ZIANI Sebastiano (lungargine)
89201 ZIZZE Leonardo
89254 ZONARO Fausto
89302 ZONTA Gasparo
89353 ZOPPO Marco
89403 ZUGNO Francesco

aggiornamento del 1/04/2021

Firmato digitalmente da: SCARIN CHIARA
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 19/04/2021 18:58:05



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0190 DEL 26/04/2021

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 21:10 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P	
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore		A
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore	P	
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P	
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Antonio Bressa ai sensi dell'articolo 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

• l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

• l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con

popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

- con deliberazione consiliare R.S. n. 2021/0249 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 determinano la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 determinano la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

- nella citata delibera R.S. n. 2021/0249, il Consiglio comunale ha dato atto che con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone unico, rispetto ai prelievi previgenti che vengono ad essere sostituiti (canone occupazione suolo pubblico COSAP, imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA).

VERIFICATO che:

- per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, l'art. 24 del citato regolamento comunale individua gli elementi sulla base dei quali la tariffa è determinata, considerando la durata, la superficie, la tipologia, la finalità dell'occupazione e la zona occupata tenendo conto del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; sulla base di tali elementi si è provveduto a calcolare i coefficienti moltiplicatori e quindi le tariffe per le varie tipologie di occupazione, di cui all'allegato C) – parte integrante e sostanziale del presente atto. Detti coefficienti sono stati determinati in modo tale che, partendo dalla tariffa standard di legge e in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, venisse assicurata una tendenziale invarianza di gettito;

- nell'allegato D) - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'articolo 44 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dall'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019;

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'articolo 35 del regolamento comunale individua gli elementi sulla base dei quali la tariffa è determinata, considerando la classificazione delle strade, la superficie del mezzo pubblicitario e la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa o illuminata, la durata della diffusione del messaggio, il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività in termini di impatto ambientale e incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; sulla base di tali elementi si è provveduto a calcolare i coefficienti moltiplicatori (maggiorazioni) e quindi le tariffe per le varie tipologie di pubblicità, di cui all'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto. Detti coefficienti sono stati determinati in modo tale che, partendo dalla tariffa standard di legge

e in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, venisse assicurata una tendenziale invarianza di gettito;

• per il canone sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39 del regolamento comunale, le tariffe, di cui all'allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un coefficiente, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;

EVIDENZIATO che, a norma delle richiamate disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale compete – in forza del combinato disposto degli articoli 42 lettera f) parte finale e 48 del TUEL – a questo organo la determinazione in concreto degli elementi necessari a fissare le tariffe annuali;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

- il comma 4 dell'articolo 30 del dl 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce : "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe relative al TITOLO II - CAPO I "LE OCCUPAZIONI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" approvato con delibera di Consiglio Comunale R.S. n. 2021/0249 così come risultanti dall'allegato A) per le occupazioni permanenti e allegato B) per le occupazioni temporanee – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe relative al TITOLO II - CAPO II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI di cui al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33, così come risultanti dall'allegato C) e D) – parte integrante e sostanziale del presente atto (nell'allegato D sono elencate le vie per le quali le tariffe sono

state determinate in applicazione del principio di gradualità previsto dall'articolo 35, comma 3 del citato Regolamento);

3. di approvare le tariffe relative al TITOLO III – Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale”, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale R.S. n. 2021/0249 così come risultanti dall'allegato E) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare le tariffe relative al TITOLO IV – Canone mercatale” di cui al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale”, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale R.S. n. 2021/0249 così come risultanti dall'allegato F) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000;

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/04/2021

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

ALLEGATO A - DELIBERAZIONE G.C. N. 190 DEL 26/04/2021

Allegato A

**CANONE UNICO
PER OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFE ANNO 2021**

Tariffa Standard € 60,00	Tariffa annuale	1^ categ.	2^ categ.	3^ categ.	4^ categ.
		€ 60,00	€ 48,00	€ 33,00	€ 18,00

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 1	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 2	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 3	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 4
Distributori di carburante	1,3462	€ 80,7720	1,3462	€ 64,6176	1,3462	€ 44,4246	1,3462	24,2316
Tavolini e sedie bar	2,2437	€ 134,6220	2,2437	€ 107,6976	2,2437	€ 74,0421	2,2437	40,3866
Edicole	1,795	€ 107,7000	1,795	€ 86,1600	1,795	€ 59,2350	1,795	32,3100
Chioschi	3,3656	€ 201,9360	3,3656	€ 161,5488	3,3656	€ 111,0648	3,3656	60,5790
Griglie, bocche di lupo	0,8975	€ 53,8500	0,8975	€ 43,0800	0,8975	€ 29,6175	0,8975	16,1550
Aree a parcheggio	0,3366	€ 20,1960	0,3366	€ 16,1568	0,3366	€ 11,1078	0,3366	6,0588
Vetrine, bacheche, tabelle e distributori di tabacchi	1,1219	€ 67,3140	1,1219	€ 53,8512	1,1219	€ 37,0227	1,1219	20,1924
Manufatti aerei	0,7853	€ 47,1180	0,7853	€ 37,6944	0,7853	€ 25,9149	0,7853	14,1354
Autorimesse sotterranee	0,3366	€ 20,1960	0,3366	€ 16,1568	0,3366	€ 11,1078	0,3366	6,0588
Occupazioni in genere	1,3462	€ 80,7720	1,3462	€ 64,6176	1,3462	€ 44,4246	1,3462	24,2316
Impianti pubblicitari	13,4624	€ 807,7440	13,4625	€ 646,2000	13,4624	€ 444,2592	13,4621	242,3178

Impianti fotovoltaici su tettoia	Per tale fattispecie è prevista una speciale tariffa unica per qualsiasi ubicazione. La misura di tariffa annua per metro quadrato è pari, per l'anno 2021, ad € 3,6986.
----------------------------------	--

Cappotti termici e rivestimenti	Per tale fattispecie è prevista una speciale tariffa unica per qualsiasi ubicazione. La misura di tariffa annua per metro quadrato è pari, per l'anno 2021, ad € 5,00.
---------------------------------	--

Antenne telefoniche con 1 gestore	Per tale fattispecie è previsto un canone annuo per qualsiasi ubicazione pari, per l'anno 2021, ad € 12.650,00
-----------------------------------	--

Antenne telefoniche in regime di co-siting con 2 gestori	Per tale fattispecie è previsto un canone annuo per qualsiasi ubicazione pari, per l'anno 2021, ad € 10.120,00 per ciascun gestore
--	--

Antenne telefoniche in regime di co-siting con 3 gestori	Per tale fattispecie è previsto un canone annuo per qualsiasi ubicazione pari, per l'anno 2021, ad € 7.590,00 per ciascun gestore
--	---

Antenne telefoniche in regime di co-siting con 4 gestori	Per tale fattispecie è previsto un canone annuo per qualsiasi ubicazione pari, per l'anno 2021, ad € 6.325,00 per ciascun gestore
--	---

Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	Per tale fattispecie è prevista una speciale tariffa unica, commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente indipendentemente dall'occupazione. Per l'anno 2021 tale tariffa è di Euro 1,00 per utenze.
--	---

Allegato A

ALLEGATO B - DELIBERAZIONE G.C. N. 190 DEL 26/04/2021

Allegato B

**CANONE UNICO
PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE ANNO 2021**

	1^ categ.	2^ categ.	3^ categ.	4^ categ.
Tariffa Standard € 1,30 tariffa giornaliera temporanea	€ 1,30	€ 1,04	€ 0,72	€ 0,39

TARIFFE BASE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 1	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 2	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 3	Coefficiente tariffa	tariffa categoria 4
Tavolini e sedie bar *	0,2842	€ 0,3695	0,2839	€ 0,2953	0,2839	€ 0,2030	0,2831	€ 0,1104
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali**	0,2842	€ 0,3695	0,2839	€ 0,2953	0,2839	€ 0,2030	0,2831	€ 0,1104
Occupazioni inerenti attività commerciali **	1,2919	€ 1,6795	1,2909	€ 1,3425	1,2909	€ 0,9230	1,2872	€ 0,5020
Occupazioni varie (non comprese nelle altre tipologie)	5,1677	€ 6,7180	5,1635	€ 5,3700	5,1636	€ 3,6920	5,1487	€ 2,0080
Circhi e spettacolo viaggiante	0,2584	€ 0,3359	0,2582	€ 0,2685	0,2582	€ 0,1846	0,2574	€ 0,1004
Carico e scarico merci	3,6174	€ 4,7026	3,6144	€ 3,7590	3,6145	€ 2,5844	3,6041	€ 1,4056
Fiere e manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,5168	€ 0,6718	0,5163	€ 0,5370	0,5164	€ 0,3692	0,5149	€ 0,2008
Cantieri	2,5838	€ 3,3589	2,5817	€ 2,6850	2,5818	€ 1,8460	2,5744	€ 1,0040
fino a 14 giorni	1,2919	€ 1,6795	1,2909	€ 1,3425	1,2909	€ 0,9230	1,2872	€ 0,5020
da 15 a 29 giorni	0,6459	€ 0,8397	0,6454	€ 0,6712	0,6455	€ 0,4615	0,6436	€ 0,2510
oltre 29 giorni								
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,2584	€ 0,3359	0,2582	€ 0,2685	0,2582	€ 0,1846	0,2574	€ 0,1004
Impianti pubblicitari	1,7053	€ 2,2169	1,7039	€ 1,7721	1,7039	€ 1,2183	1,699	€ 0,6626

* Tavolini, sedie bar, tre fasce orarie di 8 ore ciascuna: - prime 8 ore: coeff.te 0,6 - seconde 8 ore: coeff.te 0,3 - residue 8 ore: coeff.te 0,1; al canone per occupazioni con tavolini e sedie si applica, alle condizioni stabilite, l'incremento percentuale e le riduzioni di cui all'art. 25 del regolamento.

** Banchi degli ambulanti ed occupazioni effettuate da esercenti attività commerciali, due fasce orarie di 8 ore: prime 8 ore coefficiente 0,6 - seconde 8 ore coefficiente 0,4.

Firmato digitalmente da: SCARIN CHIARA
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 19/04/2021 19:08:58

TARIFE CANONE UNICO DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI CON COEFFICIENTI PER CATEGORIA (con o senza OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)					
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI PERMANENTI SENZA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 4^a cat. Opaca	Coef.	Tariffa 4^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	18,00	0,9755	17,56	1,9511	35,12
Tra 1,1 e 5,5 mq	18,00	1,4633	26,34	2,9266	52,68
tra 5,51 e 8,5 mq	18,00	2,1949	39,51	3,6582	65,85
Oltre 8,51 mq	18,00	2,9266	52,68	4,3899	79,02
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 3^a cat. Opaca	Coef.	Tariffa 3^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	33,00	0,5321	17,56	1,0642	35,12
Tra 1,1 e 5,5 mq	33,00	0,7982	26,34	1,5963	52,68
tra 5,51 e 8,5 mq	33,00	1,1972	39,51	1,9954	65,85
Oltre 8,51 mq	33,00	1,5963	52,68	2,3945	79,02
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 2^a cat. Opaca	Coef.	Tariffa 2^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	48,00	0,6219	29,85	0,99	47,41
Tra 1,1 e 5,5 mq	48,00	0,9329	44,78	1,48	71,12
tra 5,51 e 8,5 mq	48,00	1,2072	57,95	1,76	84,29
Oltre 8,51 mq	48,00	1,4816	71,12	2,03	97,46
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 1^a cat. Opaca	Coef.	Tariffa 1^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	60,00	0,7024	42,14	0,9950	59,70
Tra 1,1 e 5,5 mq	60,00	1,0536	63,21	1,4926	89,55
tra 5,51 e 8,5 mq	60,00	1,2731	76,38	1,7121	102,72
Oltre 8,51 mq	60,00	1,4926	89,55	1,9315	115,89
	Tariffa Standard	Coef.	Da ex CN a Tariffa 2^a cat. Opaca	Coef.	Da ex CN a Tariffa 2^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	48,00	0,4512	21,66	0,8170	39,22
Tra 1,1 e 5,5 mq	48,00	0,6768	32,49	1,2255	58,82
tra 5,51 e 8,5 mq	48,00	0,9511	45,65	1,4999	71,99
Oltre 8,51 mq	48,00	1,2255	58,82	1,7742	85,16
	Tariffa Standard	Coef.	Da ex CN a Tariffa 1^a cat. Opaca	Coef.	Da ex CN a Tariffa 1^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	60,00	0,4292	25,75	0,7219	43,31
Tra 1,1 e 5,5 mq	60,00	0,6438	38,63	1,0828	64,97
tra 5,51 e 8,5 mq	60,00	0,8633	51,80	1,3023	78,14
Oltre 8,51 mq	60,00	1,0828	64,97	1,5218	91,31
	Tariffa Standard	Coef.	Da ex S2 a Tariffa 1^a cat. Opaca	Coef.	Da ex S2 a Tariffa 1^a cat. Luminosa
tra 0 e 1 mq	60,00	0,5658	33,95	0,8585	51,51
Tra 1,1 e 5,5 mq	60,00	0,8487	50,92	1,2877	77,26

tra 5,51 e 8,5 mq	60,00	1,0682	64,09		1,5072	90,43		
Oltre 8,51 mq	60,00	1,2877	77,26		1,7267	103,60		
+								
In caso di occupazione di suolo pubblico (coefficienti e tariffe al mq annue)	Coef. tariffa	tariffa categoria 1	Coef. tariffa	tariffa categoria 2	Coef. tariffa	tariffa categoria 3	Coef. tariffa	tariffa categoria 4
	13,4624	€ 807,7440	13,4625	€ 646,2000	13,4624	€ 444,2592	13,4621	242,3178
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI TEMPORANEI SENZA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL GG								
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 4^a cat. Opaca		Coef.	Tariffa 4^a cat. Luminosa		
tra 0 e 1 mq	0,39	0,1501	0,06		0,3002	0,12		
Tra 1,1 e 5,5 mq	0,39	0,2251	0,09		0,4502	0,18		
tra 5,51 e 8,5 mq	0,39	0,3377	0,13		0,5628	0,22		
Oltre 8,51 mq	0,39	0,4502	0,18		0,6754	0,26		
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 3^a cat. Opaca		Coef.	Tariffa 3^a cat. Luminosa		
tra 0 e 1 mq	0,72	0,0819	0,06		0,1637	0,12		
Tra 1,1 e 5,5 mq	0,72	0,1219	0,09		0,2439	0,18		
tra 5,51 e 8,5 mq	0,72	0,1829	0,13		0,3049	0,22		
Oltre 8,51 mq	0,72	0,2439	0,18		0,3658	0,26		
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 2^a cat. Opaca		Coef.	Tariffa 2^a cat. Luminosa		
tra 0 e 1 mq	1,04	0,0957	0,10		0,1520	0,16		
Tra 1,1 e 5,5 mq	1,04	0,1435	0,15		0,2279	0,24		
tra 5,51 e 8,5 mq	1,04	0,1857	0,19		0,2701	0,28		
Oltre 8,51 mq	1,04	0,2279	0,24		0,3124	0,32		
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 1^a cat. Opaca		Coef.	Tariffa 1^a cat. Luminosa		
tra 0 e 1 mq	1,30	0,1081	0,14		0,1531	0,20		
Tra 1,1 e 5,5 mq	1,30	0,1621	0,21		0,2296	0,30		
tra 5,51 e 8,5 mq	1,30	0,1959	0,25		0,2634	0,34		
Oltre 8,51 mq	1,30	0,2296	0,30		0,2972	0,39		
+								
In caso di occupazione di suolo pubblico (coefficienti e tariffe al mq al giorno)	Coef. tariffa	tariffa categoria 1	Coef. tariffa	tariffa categoria 2	Coef. tariffa	tariffa categoria 3	Coef. tariffa	tariffa categoria 4
	1,7053	€ 2,2169	1,7039	€ 1,7721	1,7039	€ 1,2183	1,699	0,6626

COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI CON VEICOLI						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa Opaca		Coef.	Tariffa Luminosa
interna fino a 1 mq	60,00	0,2927	17,56		0,5853	35,12
interna superiore a 1mq	60,00	0,4390	26,34		0,8780	52,68
esterna tra 0 e 1 mq	60,00	0,2927	17,56		0,5853	35,12
esterna tra 1,1 e 5,5 mq	60,00	0,4390	26,34		0,8780	52,68
esterna da 5,51 a 8,5 mq	60,00	0,6585	39,51		1,0975	65,85
esterna oltre 8,51	60,00	0,8780	52,68		1,3170	79,02
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI CON PANNELLI LUMINOSI O IMPIANTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PERMANENTI SENZA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 4ª categoria			
conto altrui fino a 1mq	18,00	3,2135	57,8432			
conto altrui superiore a 1mq	18,00	4,8203	86,7648			
conto proprio fino a 1 mq	18,00	1,6068	28,9216			
conto proprio superiore a 1 mq	18,00	2,4101	43,3824			
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 3ª categoria			
conto altrui fino a 1mq	33,00	1,7528	57,8432			
conto altrui superiore a 1mq	33,00	2,6292	86,7648			
conto proprio fino a 1 mq	33,00	0,8764	28,9216			
conto proprio superiore a 1 mq	33,00	1,3146	43,3824			
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 2ª categoria			
conto altrui fino a 1 mq	48,00	2,0486	98,3334			
conto altrui superiore a 1mq	48,00	3,0729	147,5001			
conto proprio fino a 1 mq	48,00	1,0243	49,1667			
conto proprio superiore a 1 mq	48,00	1,5365	73,7500			
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 1ª categoria			
conto altrui fino a 1 mq	60,00	2,3137	138,8236			
conto altrui superiore a 1mq	60,00	3,4706	208,2354			
conto proprio fino a 1 mq	60,00	1,1569	69,4118			
conto proprio superiore a 1 mq	60,00	1,7353	104,1177			
	Tariffa Standard	Coef.	Da ex CN a Tariffa 2ª cat.			
conto altrui fino a 1 mq	48,00	1,4862	71,34			
conto altrui superiore a 1mq	48,00	2,2294	107,01			
conto proprio fino a 1 mq	48,00	0,7431	35,67			
conto proprio superiore a 1 mq	48,00	1,1147	53,50			
	Tariffa Standard	Coef.	Da ex CN a Tariffa 1ª cat.			
conto altrui fino a 1 mq	60,00	1,4139	84,84			
conto altrui superiore a 1mq	60,00	2,1209	127,25			
conto proprio fino a 1 mq	60,00	0,7070	42,42			

COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI AL GG									
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 4^a categoria						
	0,39	9,2697	3,62						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 3^a categoria						
	0,72	5,0211	3,62						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 2^a categoria						
	1,04	5,9095	6,15						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 1^a categoria						
	1,30	6,6742	8,68						
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI CON STRISCIONI TRASVERSALI PER MQ. PER OGNI PERIODO DI ESPOSIZIONE DI 15 GG. O FRAZIONE									
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 4^a categoria						
	0,39	67,5367	26,34						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 3^a categoria						
	0,72	36,5824	26,34						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 2^a categoria						
	1,04	43,0546	44,78						
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa 1^a categoria						
	1,30	48,6264	63,21						
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI CON AEREOMOBILI MEDIANTE STRISCIONI, SCRITTE, ECC. PER OGNI GIORNO O FRAZIONE									
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa al gg						
	1,30	66,7421	86,76						
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI CON PALLONI FRENATI E SIMILI PER OGNI GIORNO O FRAZIONE									
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa al gg						
	1,30	33,3711	43,38						
COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O ALTRO MATERIALE PER CIASCUNA PERSONA E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE									
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa al gg a persona						
	1,30	6,6742	8,68						

COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PER DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITÀ E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE								
	Tariffa Standard	Coef.	Tariffa al gg per punto di diffusione					
	1,30	20,0226	26,03					

Firmato digitalmente da: SCARIN CHIARA
 Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
 Data: 23/04/2021 11:40:17

ELENCO VIE CON AUMENTO DI CATEGORIA PER CANONE UNICO **Allegato D**

TOPONIMO E DENOMINAZIONE	Categoria di Origine	Nuova Categoria
CORSO ARGENTINA	CN	1
CORSO AUSTRALIA	CN	1
VIA BEMBO PIETRO	CN	1
CAVALCAVIA BEMBO PIETRO	CN	1
RONDO' BORGOMAGNO	CN	1
CORSO BOSTON	CN	1
VIA BOVES	CN	1
VIA GOLDONI CARLO	CN	1
VIALE GRAZIE (DELLE)	CN	1
VIA GUIZZA (CONSELVANA)	CN	1
VIALE INDUSTRIA (DELL')	CN	1
CORSO IRLANDA	CN	1
VIA ISONZO	CN	1
CORSO KENNEDY JOHN E ROBERT	CN	1
VIALE NAVIGAZIONE INTERNA (DELLA)	CN	1
PONTE DI VOLTABAROZZO	CN	1
PIAZZALE PORTA SAN GIOVANNI (DI)	CN	1
CORSO PRIMO MAGGIO	CN	1
VIA RISMONDO FRANCESCO	CN	1
LARGO RISMONDO FRANCESCO	CN	1
VIA ROMANA APONENSE	CN	1
VIA SCARSELLINI ANGELO	CN	1
CORSO STATI UNITI	CN	1
CAVALCAVIA STATI UNITI	CN	1
VIA ADRIATICA	S2	1

ELENCO VIE CON AUMENTO DI CATEGORIA PER CANONE UNICO Allegato D

TOPONIMO E DENOMINAZIONE	Categoria di Origine	Nuova Categoria
VIA ANNIBALE DA BASSANO	S2	1
VIA ARMISTIZIO	S2	1
ASPETTI TIZIANO	S2	1
VIA AVANZO JACOPO	S2	1
CAVALCAVIA BORGOMAGNO	S2	1
CAVALCAVIA BRUSEGANA	S2	1
CAVALCAVIA CAMERINI	S2	1
VIA CHIESANUOVA	S2	1
CAVALCAVIA CHIESANUOVA	S2	1
VIA COLLI (DEI)	S2	1
VIA FRIBURGO	S2	1
RACCORDO GANDHI	S2	1
VIA GRASSI ANTONIO	S2	1
CAVALCAVIA GRASSI ANTONIO	S2	1
VIA MONTA'	S2	1
CAVALCAVIA MONTA'	S2	1
VIA PIOVESE	S2	1
VIA PLEBISCITO 1866 (DEL)	S2	1
VIA PO'	S2	1
VIA PONTEVIGODARZERE	S2	1
VIA RENI GUIDO	S2	1
VIA SAN MARCO	S2	1
CAVALCAVIA SAN MARCO	S2	1
VIA SORIO	S2	1
VIA TOTI ENRICO	S2	1

ELENCO VIE CON AUMENTO DI CATEGORIA PER CANONE UNICO Allegato D

TOPONIMO E DENOMINAZIONE	Categoria di Origine	Nuova Categoria
VIA VENEZIA	S2	1
CAVALCAVIA VENEZIA	S2	1
VIA VICENZA	S2	1
VIA VIGONOVESE	S2	1
VIA VITTORIO VENETO	S2	1
VIA AOSTA	CN	2
VIALE ARCELLA (DELL')	CN	2
AUTOSTRADA DELLA SERENISSIMA	CN	2
PIAZZALE BARBATO SILVIO	CN	2
CORSO BRASILE	CN	2
VIA BUZZACCARINI PATARO	CN	2
VIA CALLEGARI (CARDINALE)	CN	2
VIA CANESTRINI GIOVANNI	CN	2
VIA CASTELFIDARDO	CN	2
VICOLO CASTELFIDARDO	CN	2
VIA CIAMICIAN GIACOMO	CN	2
VIA CRESCINI JACOPO	CN	2
VIA CROCE ROSSA (DELLA)	CN	2
VIA CUOCO VINCENZO	CN	2
PIAZZALE CUOCO VINCENZO	CN	2
GALLERIA GALLUCCI VINCENZO	CN	2
VIA INGHILTERRA	CN	2
VIA MADONNA DEL ROSARIO	CN	2
VIA MINIO TIZIANO	CN	2
VIA MORONI ANDREA	CN	2

ELENCO VIE CON AUMENTO DI CATEGORIA PER CANONE UNICO Allegato D

TOPONIMO E DENOMINAZIONE	Categoria di Origine	Nuova Categoria
VIA NAZARETH	CN	2
VIA NONA STRADA	CN	2
VIA ORNA (DELL')	CN	2
VIA PALERMO	CN	2
VIA PANAMA'	CN	2
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	CN	2
VIA PESCAROTTO (DEL)	CN	2
VIA PIAVE	CN	2
VIA PRIMA STRADA	CN	2
VIA PROGRESSO (DEL)	CN	2
VIA PROSDOCIMI ALESSANDRO	CN	2
VIA QUARTA STRADA	CN	2
VIALE RICERCA SCIENTIFICA (DELLA)	CN	2
VIA ROVIGO	CN	2
VIA SAETTA VITTORIO	CN	2
GALLERIA SAN CARLO	CN	2
SANT'OSVALDO	CN	2
VIA SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA	CN	2
PIAZZALE SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA	CN	2
VIA SCARDEONE BERNARDINO	CN	2
VIA SECONDA STRADA	CN	2
VICOLO SERVI (DEI)	CN	2
VIA SETTE MARTIRI	CN	2
CORSO SPAGNA	CN	2
GALLERIA SPAGNA	CN	2

ELENCO VIE CON AUMENTO DI CATEGORIA PER CANONE UNICO Allegato D

TOPONIMO E DENOMINAZIONE	Categoria di Origine	Nuova Categoria
VIA TORRE	CN	2
CAVALCAVIA TORRE	CN	2
VIA TRE GAROFANI	CN	2
VIA UNDICESIMA STRADA	CN	2
VIA URUGUAY	CN	2
VIA VECELLIO TIZIANO	CN	2
VIA ZANCHI ANTONIO	CN	2

Firmato digitalmente da: SCARIN CHIARA
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 19/04/2021 19:13:45

TARIFE CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI CON COEFFICIENTI PER CATEGORIA											
Se il manifesto è composto da un unico foglio di dimensioni fino a 70 x 100 cm											
Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 4^ Categ.	Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 3^ Categ.	Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 2^ Categ.	Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 1^ Categ.
0,39	0,3443	0,13	0,72	0,1865	0,13	1,04	0,2195	0,23	1,30	0,2479	0,32
Se il manifesto è composto da 2 o più fogli di dimensioni fino a 70 x 100 cm											
Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 4^ Categ.	Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 3^ Categ.	Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 2^ Categ.	Tarifa Standard	Coef.	Tariffa 1^ Categ.
0,39	0,5165	0,20	0,72	0,2797	0,20	1,04	0,3292	0,34	1,30	0,3718	0,48
A - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il Canone Unico è maggiorato del 50%											
B - Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il Canone Unico è maggiorato del 50%											
C - Per manifesti costituiti da più di dodici fogli il Canone Unico è maggiorato del 100%											
D - Per affissioni espressamente richieste in determinati spazi prescelti dal committente il Canone Unico è maggiorato del 100%											
E - E' facoltà del committente di annullare la richiesta di affissione prima che questa sia stata eseguita corrispondendo il 50% del Canone Unico dovuto											

Firmato digitalmente da: SCARIN CHIARA
 Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
 Data: 19/04/2021 19:10:16

CANONE MERCATALE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA		QUARTA CATEGORIA	
			TAR. BASE A € 60,00	TAR. BASE G € 1,30	TAR. BASE A € 48,00	TAR. BASE G € 1,04	TAR. BASE A € 33,00	TAR. BASE G € 0,72	TAR. BASE A € 18,00	TAR. BASE G € 0,39
1) ANTIQUARIATO		0,6100		€ 0,7930						
2) Mercato di Via Astichello – 8h (rid.30% tariffa base G) e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,4501								€ 0,1092
- banchi alimentari		0,7374								€ 0,1789
- banchi frutta e verdura		3,2762								€ 0,7950
- banchi fiori e piante		1,6811								€ 0,4079
- banchi produttori diretti riduz.30%		1,4095								€ 0,2394
3) Mercato di Piazz.le Azzurri – 8h (rid.30% tariffa base G) e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,3402				€ 0,2202				
- banchi alimentari		0,4480				€ 0,2899				
- banchi frutta e verdura		1,4000				€ 0,9060				
- banchi fiori e piante		0,8018				€ 0,5189				
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,7735				€ 0,3504				
4) Mercato di P. Barbato – 8h (rid.30% tariffa base G) e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,3402				€ 0,2202				
- banchi alimentari		0,4480				€ 0,2899				
- banchi frutta e verdura		1,4000				€ 0,9060				
- banchi fiori e piante		0,8018				€ 0,5189				
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,7735				€ 0,3504				
5) Mercato di Via Bajardi – 8h (rid.30% tariffa base G) e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,3402				€ 0,2202				
- banchi alimentari		0,4480				€ 0,2899				
- banchi frutta e verdura		1,4000				€ 0,9060				
- banchi fiori e piante		0,8018				€ 0,5189				
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,7735				€ 0,3504				
6) Mercato Coronare di via Belludi – PERMANENTE										
banco	1,3462		€ 80,7745							
chiosco	3,3656		€ 201,9363							
7) Mercato di P.le Cuoco– 8h (rid.30% tariffa base G) e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,3402				€ 0,2202				
- banchi alimentari		0,4480				€ 0,2899				
- banchi frutta e verdura		1,4000				€ 0,9060				
- banchi fiori e piante		0,8018				€ 0,5189				
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,7735				€ 0,3504				
8) Mercato di Piazza delle Erbe - PERMANENTE	1,3462		€ 80,7745							
9 1) Mercato di Piazza dei FRUTTI - PERMANENTE (alimentari)	1,3462		€ 80,7745							
9 2) Mercato di Piazza dei FRUTTI - (Non alimentari): MART-VEN 8 H - SABATO 13 H TOT.260GG : Tariffa base * coeff		0,2079		€ 0,2703						
10) Mercato Coronare di P.zza del Santo – PERMANENTE	0,8989		€ 53,9324							
11 1) Mercato P.zza dei Signori (mart-ven) 8 h rid.30% tariffa base G e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,3271		€ 0,2646						
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,6973		€ 0,3948						
11 2) Mercato P.zza dei Signori (Sabato) 12 h rid.30% tariffa base G (luglio e agosto) (i mesi vedano tariffe 11_1)										
- beni durevoli		0,4126		€ 0,3754						
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,7938		€ 0,5056						
12) Mercato Prato della Valle – ORTOFRUTTA – PERMANENTE	1,3462		€ 80,7745							
13 1) Mercato Prato della Valle – SABATO -beni durevoli rid.30% tariffa base G		0,4126		€ 0,3754						
13 2) Mercato Prato della Valle – SABATO- Fiori rid.30% tariffa base G										
- beni durevoli		0,4126		€ 0,3754						
- banchi fiori e piante		0,7408		€ 0,6742						
- banchi produttori diretti riduz.30%		0,7938		€ 0,5056						
14) Mercato Via Nani (rid.30% tariffa base G) e (8/9 tariffa)										
- beni durevoli		0,4501								€ 0,1092
- banchi alimentari		0,7374								€ 0,1789
- banchi frutta e verdura		3,2762								€ 0,7950
- banchi fiori e piante		1,6811								€ 0,4079
- banchi produttori diretti riduz.30%		1,4095								€ 0,2394

LEGENDA: TAR.BAS.A= TARIFFA BASE ANNUALE
TAR.BAS.G= TARIFFA BASE GIORNALIERA

Firmato digitalmente da: SCARIN CHIARA
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 19/04/2021 19:14:13